

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

812^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 29 MARZO 2000

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. VII-XXIV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-73

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 75-148

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)149-173

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2207) *Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia*

(1927) *VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia*

(1976) *LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia*

(2483) *CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia:*

PRESIDENTE	2, 3, 4 e passim
CENTARO (FI)	2, 5, 6 e passim
FOLLIERI (PPI), relatore	3, 4, 5 e passim
AYALA, sottosegretario di Stato per la giustizia	3, 4, 6 e passim
CIRAMI (UDEUR)	5, 7, 10 e passim
BRUTTI, sottosegretario di Stato per l'interno	9
PINTO (PPI)	10
RUSSO (DS)	11
CARUSO Antonino (AN)	12, 31
PERA (FI)	13
PELLEGRINO (DS)	15, 16, 30
VALENTINO (AN)	22
GASPERINI (LFNP)	23
NOVI (FI)	28, 30, 32

Seguito della discussione:

(50-282-358-1181-1386-2793-ter-2958-3060-B)
Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia (Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Bertoni e De Luca Michele; Cusimano ed altri; Loreto; Firtarello e Ronconi; Palombo; di un disegno di legge risultante dallo stralcio dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5ª e 6ª riunite per il disegno di legge d'iniziativa governativa n. 2793; dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Bertoni; Palombo e Pellicini; e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

ANDREOLLI (PPI), relatore	37, 38, 42 e passim
BRUTTI, sottosegretario di Stato per l'interno	37, 38, 39 e passim
MARCHETTI (Misto-Com)	38
PALOMBO (AN)	38, 39, 41 e passim
LORETO (DS), relatore	39, 40, 42 e passim
Cò (Misto-RCP)	40, 43, 47 e passim
PELLICINI (AN)	40, 48, 49
TAROLLI (CCD)	41
PARDINI (DS)	43
MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-DU)	43, 47

SUI LAVORI DEL SENATO. RINVIO IN COMMISSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4095

PRESIDENTE	51, 52
LA LOGGIA (FI)	52

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Alleanza Autonomista-Veneto: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I Democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-II Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP.

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 50-282-358-1181-1386-2793-ter-2958-3060-B:**

MAZZUCA POGGIOLINI (<i>Misto-DU</i>)	Pag. 52
DEL TURCO (<i>Misto-SDI</i>)	54
DE SANTIS (<i>CCD</i>)	55
* CÒ (<i>Misto-RCP</i>)	55
MUNDI (<i>UDEUR</i>)	56
PALOMBO (<i>AN</i>)	56, 61
MARCHETTI (<i>Misto-Com</i>)	58
DOLAZZA (<i>LFNP</i>)	58
PERUZZOTTI (<i>LFNP</i>)	60
PETRUCCI (<i>DS</i>)	61, 62
NOVI (<i>FI</i>)	62
TIRELLI (<i>LFNP</i>)	63
AGOSTINI (<i>PPI</i>)	64

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2207, 1927, 1976 e 2843:

PRESIDENTE	65, 66, 68 e <i>passim</i>
CALLEGARO (<i>CCD</i>)	65
MILIO (<i>Misto-LP</i>)	66
ERROI (<i>PPI</i>)	67
* RUSSO SPENA (<i>Misto-RCP</i>)	68, 69
CIRAMI (<i>UDEUR</i>)	69, 70

ALLEGATO A**DISEGNO DI LEGGE N. 2207:**

Articolo 8 ed emendamenti	75
Articolo 9 ed emendamento	77
Articolo 10 ed emendamento	78
Articolo 11 ed emendamento	79
Articolo 12 ed emendamenti	80
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12	92
Articolo 13 ed emendamento	99
Articolo 14 ed emendamento	100
Articolo 15 ed emendamento	101
Articolo 16 ed emendamento	101
Articolo 17 ed emendamenti	102
Articolo 18 ed emendamento	104
Articolo 19 ed emendamento	105
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 19	106
Articolo 6 ed emendamenti	107
Articolo 20 ed emendamento	114
Articolo 21 ed emendamento	114
Articolo 22	115

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 22	Pag. 116
Articolo 23 ed emendamenti	117
Emendamento al titolo del disegno di legge	118

DISEGNO DI LEGGE N. 50-282-358-1181-1386-2793-ter-2958-3060-B:

Ordini del giorno nn. 1 e 2	119
Articolo 1, emendamenti e ordini del giorno nn. 3, 4 e 5	120
Articolo 2 ed emendamento	125
Articolo 3 ed emendamenti	127
Articolo 4, emendamenti e ordini del giorno nn. 6, 7 e 100	128
Articolo 5, emendamenti e ordini del giorno nn. 8, 9 e 10	132
Articolo 6 e ordine del giorno n. 11	136
Articolo 7	139
Articolo 8 e ordine del giorno n. 12	140
Articolo 9, emendamenti e ordini del giorno nn. 13, 14, 15, 17 e 18	141
Articolo 10, emendamenti e ordine del giorno n. 16	145
Articolo 11	147
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 11	147
Articolo soppresso dalla Camera dei deputati	148
Articolo 12	148

ALLEGATO B**INTERVENTI**

Dichiarazione di voto finale del senatore Mundi sul disegno di legge n. 50-282-358-1181-1386-2793-ter-2958-3060-B	149
Testo integrale della dichiarazione di voto finale del senatore Palombo sul disegno di legge n. 50-282-358-1181-1386-2793-ter-2958-3060-B	150

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati	154
Annunzio di presentazione	154
Assegnazione	154

GOVERNO

Richieste di parere su documenti	155
--	-----

**MOZIONI, INTERPELLANZE E INTER-
ROGAZIONI**

Annunzio Pag. 73

Mozioni 155

Interpellanze 157

Interrogazioni Pag. 161

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 16,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(1927) VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia

(1976) LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia

(2843) CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana del 28 marzo sono stati accantonati l'articolo 6 del testo proposto dalla Commissione ed i relativi emendamenti ed è stato votato l'articolo 7. Avverte che la

Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta sugli emendamenti 6.11 (Nuovo testo), 6.14 (Nuovo testo), 6.500, 6.600 e 6.7 (Nuovo testo).

Passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CENTARO (FI). Illustra l'emendamento 8.2 che introduce, ai fini della revoca del programma di protezione, meccanismi di valutazione della gravità di eventuali violazioni del contratto stipulato dal collaboratore di giustizia.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

FOLLIERI, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1 e 8.2a, mentre è favorevole all'emendamento 8.2, a condizione che venga eliminato il riferimento alla lettera *d*) dell'articolo 12.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

CENTARO (FI). Accoglie la proposta del relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 8.1 ed approva l'emendamento 8.2 (Nuovo testo), con la conseguente preclusione del successivo 8.2a. Viene quindi approvato l'articolo 8, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e dell'emendamento ad esso riferito, suppressivo dell'articolo, che si intende illustrato.

FOLLIERI, *relatore*. Esprime parere contrario alla soppressione dell'articolo.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 9.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e dell'emendamento ad esso riferito, suppressivo dell'articolo, che si intende illustrato.

FOLLIERI, *relatore*. Esprime parere contrario alla soppressione dell'articolo.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 e dell'emendamento ad esso riferito, pressovvero dell'articolo, che si intende illustrato.

FOLLIERI, *relatore*. Esprime parere contrario alla soppressione dell'articolo.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 11.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 12 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CENTARO (*FI*). Ritira gli emendamenti 12.24 (Testo corretto) e 12.26. Illustra il 12.1 (Nuovo testo) relativo ai contenuti del verbale delle dichiarazioni rese nei centottanta giorni dalla manifestazione di volontà di collaborare con la giustizia. Rinuncia ad illustrare gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

FOLLIERI, *relatore*. Esprime parere favorevole all'emendamento 12.1 (Nuovo testo), a condizione che, dopo le parole: «essa stessa», siano inserite le altre: «o, con riferimento ai dati a sua conoscenza». Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 12.11, 12.13, 12.16, 12.17, 12.23 e 12.25 (Nuovo testo). Invita al ritiro i presentatori degli emendamenti 12.15, 12.18 (Testo corretto) e 12.19 (Testo corretto). Invita anche il senatore Cirami a ritirare tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 12 a sua firma in quanto la condotta di dissociazione è estranea alla materia dei collaboratori di giustizia. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti firmati dal relatore, associandosi al suo parere sulle restanti proposte di modifica. Invita anch'egli il senatore Cirami a ritirare gli emendamenti sulla dissociazione in quanto appare più opportuno esaminare in sede diversa il recepimento di un istituto assolutamente nuovo nei confronti della criminalità organizzata.

CIRAMI (*UDEUR*). Dà conto delle ragioni che lo hanno indotto a presentare, sotto forma di emendamenti aggiuntivi all'articolo 12, il contenuto del disegno di legge n. 2843 che diversifica gli strumenti volti a combattere i metodi e la cultura mafiosa affiancando alla legislazione premiale a favore del pentitismo anche quella a favore della dissociazione dalla criminalità organizzata. (*Applausi del senatore Valentino*).

Il Senato respinge l'emendamento 12.500. A seguito dell'approvazione del 12.1 (Ulteriore nuovo testo), risultano preclusi i successivi dal 12.2 al 12.9. Il Senato approva quindi il 12.11 ed il 12.1000. Dopo aver respinto il 12.12, il Senato approva il 12.13.

PINTO (PPI). Ritira l'emendamento 12.15.

CENTARO (FI). Propone che all'emendamento 12.16 venga inserito anche il riferimento al comma 4-bis, onde assicurare il massimo di trasparenza e di legalità in materia di colloqui investigativi.

RUSSO (DS). Non accoglie tale suggerimento poiché appare incongrua l'aggiunta dell'ipotesi della dichiarazione mendace sui colloqui investigativi a quelle che determinano la revoca automatica dei benefici.

CARUSO Antonino (AN). Condivide le considerazioni del senatore Centaro, ritenendo anzi opportuno di aggiungere, oltre al riferimento al comma 4-bis, anche quello al comma 1.

FOLLIERI, *relatore*. La posizione del senatore Russo appare più ragionevole poiché a proposito dei colloqui investigativi la Commissione ha approvato una modifica per la quale, a richiesta di parte, il giudice può disporre accertamenti su ipotesi di colloqui investigativi.

PERA (FI). Quanto affermato dal relatore ha valore ai fini del dibattito, ma qui si discute della revoca del programma di protezione. Non accogliere la proposta del senatore Centaro significa dare la possibilità al collaboratore di mentire su eventuali colloqui investigativi senza incorrere in sanzioni.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. L'emendamento 12.16 nel testo originario continua ad essere preferibile poiché affida alla valutazione del giudice la gravità della possibile omessa menzione di colloqui investigativi da parte del collaboratore. Prevedere automatismi in questi casi, che possono essere determinati da una banale dimenticanza, appare soluzione dettata da eccessiva preoccupazione e contrasta con la necessità di valutare la collaborazione nel suo complesso.

PELLEGRINO (DS). L'ambito di applicazione della norma è quello amministrativo, già regolamentato dalla legge n. 241 del 1990, che esclude le revoche automatiche.

FOLLIERI, *relatore*. Ribadisce la propria contrarietà all'emendamento 12.16/1 del senatore Centaro.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

Il Senato respinge il 12.16/1 ed approva gli emendamenti 12.16, 12.14 (Nuovo testo), 12.17 e 12.1001.

VALENTINO (AN). Ritira gli emendamenti 12.18 (Testo corretto) e 12.19 (Testo corretto).

Il Senato respinge quindi il 12.10 ed approva il 12.20 e il 12.1002; risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 12.21, 12.22^a (Nuovo testo) e 12.22.

Il Senato approva poi il 12.23, respinge il 12.27 ed approva il 12.25 (Nuovo testo).

È quindi approvato l'articolo 12 nel testo emendato. Infine, il Senato respinge l'emendamento 12.0.1.

FOLLIERI, *relatore*. Ribadisce l'invito al senatore Cirami a ritirare i restanti emendamenti aggiuntivi all'articolo 12, che di fatto ripropongono il testo del disegno di legge n. 2843, assegnato alla Commissione giustizia.

CIRAMI (UDEUR). Accoglie l'invito, a fronte di un impegno ad un'effettiva discussione in Commissione.

PINTO (PPI). Quale Presidente della Commissione giustizia, si dichiara disponibile in tal senso.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 13 e dell'emendamento ad esso riferito, soppressivo dell'articolo, che si intende illustrato.

FOLLIERI, *relatore*. È contrario alla soppressione dell'articolo.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda.

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 13.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 14 e dell'emendamento ad esso riferito, soppressivo dell'articolo, che si intende illustrato.

FOLLIERI, *relatore*. È contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda.

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 14.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 15 e dell'emendamento ad esso riferito, soppressivo dell'articolo, che si intende illustrato.

FOLLIERI, *relatore*. È contrario alla soppressione dell'articolo.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 15.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 16 e dell'emendamento ad esso riferito, soppressivo dell'articolo, che si intende illustrato.

FOLLIERI, *relatore*. È contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 16.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 17 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

Il Senato respinge il 17.1 ed approva il 17.2, interamente sostitutivo dell'articolo 17.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 18 e dell'emendamento ad esso riferito, soppressivo dell'articolo, che si intende illustrato.

FOLLIERI, *relatore*. È contrario alla soppressione dell'articolo.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda.

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 18.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 19 e dell'emendamento ad esso riferito, soppressivo dell'articolo, che si intende illustrato.

FOLLIERI, *relatore*. È contrario alla soppressione dell'articolo.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda.

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 19.

CIRAMI (*UDEUR*). Illustra l'emendamento 19.0.1, tendente ad eliminare i colloqui investigativi.

VALENTINO (AN). Sottoscrive l'emendamento.

CENTARO (FI). Chiede l'approvazione del 19.0.2, essendo pericolosa l'anomalia rappresentata dai colloqui investigativi, che potrebbero alimentare sospetti di scarsa trasparenza. Eventualmente sarebbe opportuno registrare i colloqui. (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Caruso Antonino*).

PRESIDENTE. Il 19.0.3 si intende illustrato.

GASPERINI (LFNP). Aggiunge la propria firma al 19.0.1, in quanto i colloqui costituiscono un *vulnus* all'ordinamento giuridico ed alla pubblicità del processo penale. (*Applausi dai Gruppi LFNP e FI*).

FOLLIERI, *relatore*. È contrario agli emendamenti 19.0.1 e 19.0.2, perché sussistono già le necessarie garanzie processuali e quelle sull'attendibilità del teste. È altresì contrario al 19.0.3.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore, anche considerando che un istituto non va valutato esclusivamente per le sue possibili disfunzioni, ma soprattutto per i risvolti positivi.

Il Senato respinge gli identici emendamenti 19.0.1 e 19.0.2, nonché il 19.0.3.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6, precedentemente accantonato, e degli emendamenti ad esso riferiti, che sono stati già illustrati. Gli emendamenti 6.15, 6.10 (Testo corretto) e 6.13 sono stati ritirati.

FOLLIERI, *relatore*. È favorevole agli emendamenti 6.600, 6.7 (Nuovo testo), 6.14 (Nuovo testo) e 6.11 (Ulteriore nuovo testo). Invita a ritirare il 6.6 (Nuovo testo), mentre è contrario ai rimanenti emendamenti.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore, esprimendo parere favorevole agli emendamenti 6.2 e 6.500.

Vengono quindi respinti il 6.1 e il 6.3, mentre è approvato il 6.2.

CENTARO (FI). Ritira il 6.4 e il 6.5.

Il Senato approva quindi l'emendamento 6.600.

NOVI (FI). Non accoglie l'invito a ritirare il 6.6 (Nuovo testo), in quanto l'apertura del Governo è solo parziale e non garantisce una suffi-

ciente tutela dei testi di giustizia, come invece imporrebbe una risoluzione del Parlamento europeo.

PRESIDENTE. Comunica che anche sul nuovo testo del 6.6 la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario.

FOLLIERI, *relatore*. Il principio affermato è ripreso dal successivo 6.7 (Nuovo testo), su cui ha espresso parere favorevole. I casi di gratuito patrocinio, peraltro riferibili soltanto all'ambito penale, possono essere meglio individuati nel disegno di legge specifico sulla materia.

NOVI (*FI*). Lo strumento citato sarà quello utilizzato proprio dai mafiosi per farsi difendere a carico dello Stato. Gli imprenditori meridionali subiscono gli attacchi delle sezioni fallimentari, il che estende il problema anche all'ambito civile ed amministrativo. La possibile mancanza del numero legale, per la necessaria votazione mediante procedimento elettronico, non può condizionare l'Aula su questioni così delicate. Insiste pertanto nel chiedere la votazione dell'emendamento.

CARUSO Antonino (*AN*). Il disegno di legge già prevede l'intervento dello Stato per l'assistenza legale dei testimoni di giustizia; inoltre, il relatore si è già espresso a favore dell'emendamento 6.7.

NOVI (*FI*). Prendendo atto che l'Assemblea finge di non voler capire la questione, ritira il 6.6 (Nuovo testo).

Il Senato approva il 6.7 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Il 6.8 e il 6.9 sono decaduti per assenza della proponente.

Il Senato approva il 6.500 e il 6.14 (Nuovo testo).

CENTARO (*FI*). Ritira il 6.12.

Il Senato approva il 6.11 (Ulteriore nuovo testo corretto) e l'articolo 6, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 20 e dell'emendamento soppressivo ad esso riferito, che si intende illustrato.

FOLLIERI, *relatore*. È contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda.

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 20.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 21 e dell'emendamento pressovivo ad esso riferito, che si intende illustrato.

FOLLIERI, *relatore*. È contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda.

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 21; approva altresì l'articolo 22.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 22.

CENTARO (*FI*). Ritira il 22.0.1, il 22.0.2 e il 22.0.3, presentati per finalità provocatorie, al fine di sollecitare la ripresa dell'esame della riforma concernente le dichiarazioni ai sensi dell'articolo 192 del codice di procedura penale, bloccata alla Camera dei deputati.

CIRAMI (*UDEUR*). Come convenuto, ritira il 22.0.100 (già 12.0.2).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 23 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

FOLLIERI, *relatore*. È contrario al 23.2 e al 23.3.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. È favorevole al 23.1 e contrario agli altri due emendamenti.

Il Senato, con distinte votazioni, approva il 23.1 e respinge il 23.2 e il 23.3. Approva quindi l'articolo 23, nel testo emendato.

PRESIDENTE. L'emendamento Tit. 1 è precluso. Rinvia la votazione finale del provvedimento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(50-282-358-1181-1386-2793-ter-2958-3060-B) *Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia (Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Bertoni e De Luca Michele; Cusimano ed altri; Loreto; Firra-*

rello e Ronconi; Palombo; di un disegno di legge risultante dallo stralcio dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5ª e 6ª riunite per il disegno di legge d'iniziativa governativa n. 2793; dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Bertoni; Palombo e Pellicini; e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nel corso della seduta antimeridiana si è conclusa la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche del relatore e del Governo. Avverte che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno solo le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale. Dà quindi lettura del parere della 5ª Commissione permanente. (*v. Resoconto stenografico*) e passa all'esame degli ordini del giorno nn. 1 e 2, che sono stati già illustrati.

ANDREOLLI, *relatore*. È favorevole.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Li accoglie.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno nn. 1 e 2, accolti dal Governo, non sono posti in votazione. Passa all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti.

MARCHETTI (*Misto-Com*). Dà per illustrati tutti gli emendamenti agli articoli del disegno di legge che recano la sua firma e sottoscrive gli ordini del giorno nn. 9 e 15.

PALOMBO (*AN*). Ad integrazione di quanto già detto nella seduta antimeridiana, sollecita il rappresentante del Governo ad un'attenta riflessione sugli ordini del giorno nn. 3, 4 e 5.

LORETO, *relatore*. È contrario ai tre emendamenti.

ANDREOLLI, *relatore*. È favorevole all'accoglimento come raccomandazione degli ordini del giorno nn. 3 e 4, mentre invita a ritirare l'ordine del giorno n. 5.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno nn. 3 e 4 e concorda con i relatori per gli emendamenti e per l'ordine del giorno n. 5.

PALOMBO (*AN*). Ritira l'ordine del giorno n. 5.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno nn. 3 e 4, accolti dal Governo come raccomandazione, non sono posti in votazione.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 e approva l'articolo 1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati, e dell'emendamento soppressivo ad esso riferito, che si intende illustrato.

LORETO, *relatore*. È contrario.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concorda.

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3, corrispondente all'articolo 2 del testo approvato dal Senato, e degli emendamenti ad esso riferiti.

CÒ (*Misto-RCP*). Illustra il 3.1.

PRESIDENTE. Il 3.2 si intende illustrato.

LORETO, *relatore*. È contrario ad entrambi.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concorda.

PELLICINI (*AN*). Non condivide le motivazioni che hanno spinto il senatore Cò a proporre una limitazione dei compiti degli operatori del Corpo forestale dello Stato in qualità di pubblici ufficiali.

Il Senato respinge il 3.1 e il 3.2 e approva l'articolo 3.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4, corrispondente all'articolo 3 del testo approvato dal Senato, e degli emendamenti, che si intendono illustrati, e degli ordini del giorno ad esso riferiti.

PALOMBO (*AN*). Illustra gli ordini del giorno nn. 6 e 7.

TAROLLI (*CCD*). Illustra l'ordine del giorno n. 100, sottoscritto anche dai senatori De Santis, Callegaro e Biasco. (*Applausi dal Gruppo CCD*).

LORETO, *relatore*. È contrario ad entrambi gli emendamenti.

ANDREOLLI, *relatore*. È favorevole all'ordine del giorno n. 100 e, come raccomandazione, al n. 6 e al n. 7.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. È contrario agli emendamenti e accoglie gli ordini del giorno n. 100 e, come raccomandazione, n. 6 e n. 7.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno n. 100, accolto dal Governo, e nn. 6 e 7, accolti dal Governo come raccomandazione, non sono posti in votazione.

Il Senato respinge il 4.1 e il 4.2 e approva l'articolo 4.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5, corrispondente all'articolo 4 del testo approvato dal Senato, e degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti, avvertendo che sul 5.4 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PARDINI (*DS*). Modifica il dispositivo dell'ordine del giorno n. 9. (*v. Allegato A*).

MAZZUCA POGGIOLINI (*Misto-DU*). Illustra l'ordine del giorno n. 10.

PALOMBO (*AN*). Illustra gli ordini del giorno nn. 11, a cui apporta una modifica (*v. Allegato A*) e 12.

LORETO, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti.

ANDREOLLI, *relatore*. È favorevole agli ordini del giorno nn. 8, 9 (Nuovo testo), 11 (Testo corretto) e 12, del cui dispositivo suggerisce una modifica, e invita la presentatrice a ritirare l'ordine del giorno n. 10.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concorda con i relatori per gli emendamenti e per l'ordine del giorno n. 10 ed accoglie i restanti ordini del giorno.

PALUMBO (*AN*). Non accoglie la modifica suggerita dal relatore all'ordine del giorno n. 12.

ANDREOLLI, *relatore*. Per disporre uno stanziamento di risorse è necessario un atto legislativo in quanto si tratta di modificare il bilancio dello Stato.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si impegna politicamente a recuperare nel bilancio le risorse disponibili ed a stanziarne altre appena possibile.

PALOMBO (*AN*). In tal caso, accetta di modificare il dispositivo dell'ordine del giorno n. 12. (*v. Allegato A*).

MAZZUCA POGGIOLINI (*Misto-DU*). Ritira l'ordine del giorno n. 10.

Il Senato respinge il 5.1, il 5.2 e il 5.3.

PRESIDENTE. Il 5.4 è improcedibile. Inoltre, gli ordini del giorno nn. 8 e 9 (Nuovo testo), accolti dal Governo, non sono posti in votazione.

Il Senato approva l'articolo 5.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 11 (Testo corretto), accolto dal Governo, non è posto in votazione.

Il Senato approva gli articoli 6 e 7, corrispondenti rispettivamente agli articoli 5 e 6 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Stante l'accoglimento da parte del Governo, l'ordine del giorno n. 12, nel testo modificato, non verrà posto in votazione.

Il Senato approva l'articolo 8, introdotto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9, introdotto dalla Camera dei deputati, e degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti, ricordando che sul 9.1 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario. Il 9.2 si intende illustrato.

CÒ (*Misto-RCP*). Illustra l'emendamento 9.1 che, oltre a spostare il termine previsto al comma 2 dal 30 giugno al 31 dicembre 2000, sopprime la previsione di assenza di oneri a carico dello Stato, poiché è impossibile attuare questa riforma senza adeguate risorse finanziarie.

LORETO, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

ANDREOLLI, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 13 e 14, a condizione che essi vengano modificati nel dispositivo (*v. Allegato A*), nonché sull'ordine del giorno n.15.

PELLICINI (*AN*). Accoglie le proposte di modifica avanzate dal relatore. L'ordine del giorno n.14 mira al riconoscimento della peculiarità delle forze dell'ordine ai fini del loro sganciamento dal pubblico impiego.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accoglie gli ordini del giorno nn. 13 e 14 come modificati, nonché i nn. 15, 17 e 18.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.1 è improcedibile ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento.

Il Senato respinge l'emendamento 9.2.

PRESIDENTE. Stante l'accoglimento da parte del Governo, gli ordini del giorno non verranno posti ai voti.

Il Senato approva l'articolo 9.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 del testo approvato dalla Camera dei deputati, corrispondente all'articolo 7 del testo licenziato dal Senato, e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti. Il 10.1 si intende illustrato.

CÒ (*Misto-RCP*). L'emendamento 10.2 tende a favorire il coordinamento tra le forze dell'ordine anche a livello locale.

LORETO, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

ANDREOLLI, *relatore*. Invita a ritirare l'ordine del giorno n.16.

PALOMBO (*AN*). Accoglie l'invito del relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 10.1 e 10.2. Viene quindi approvato l'articolo 10.

PRESIDENTE. L'articolo 11 del testo approvato dalla Camera dei deputati è identico all'articolo 8 licenziato dal Senato. La Camera dei deputati ha invece soppresso l'articolo 9 del testo approvato dal Senato.

LORETO, *relatore*. È favorevole alla soppressione.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo.

Il Senato approva la soppressione dell'articolo 9 del testo approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento 11.0.1, che si intende illustrato.

LORETO, *relatore*. Esprime parere contrario.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario.

Il Senato respinge l'emendamento 11.0.1 ed approva l'articolo 12 introdotto dalla Camera dei deputati.

Sui lavori del Senato.

Rinvio in Commissione del disegno di legge n. 4095

PRESIDENTE. Propone che dopo le dichiarazioni di voto sulla delega al Governo in materia di riordino delle forze dell'ordine si passi alle dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge n. 2207 e sui provvedimenti connessi. Successivamente si passerà alle votazioni dei disegni di legge nn. 2990, 2207 e connessi e 3060-B e connessi. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Propone altresì il rinvio in Commissione del disegno di legge n. 4095 ed il suo reinserimento all'ordine del giorno dell'Assemblea nella seduta del 18 aprile.

LA LOGGIA (FI). Apprezza la soluzione proposta dal Presidente, ben diversa dal rinvio *sine die* chiesto dalla maggioranza, che evidentemente non ha interesse a parlare dei privilegi e degli sprechi presenti nella pubblica amministrazione in periodo di campagna elettorale. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Pertanto così rimane stabilito.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 50-282-358-1181-1386-2793-ter-2958-3060-B

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MAZZUCA POGGIOLINI, (*Misto-DU*). I senatori Democratici voteranno a favore del provvedimento apprezzando il mantenimento dell'autonomia dei carabinieri, cui vanno rinnovate le espressioni di stima e di gratitudine, pur nel quadro dell'indispensabile coordinamento con le altre forze dell'ordine previsto dalla legge n.121 del 1981. È auspicabile che nei decreti delegati venga riconosciuto l'importante ruolo sociale svolto dalle forze dell'ordine con l'individuazione di risorse per gli straordinari e le abitazioni e per tutte quelle misure che si rendano necessarie per attenuare il senso di frustrazione che attraversa i gradi inferiori e medi a seguito del riordino voluto dal Governo Berlusconi.

DEL TURCO (*Misto-SDI*). Invita i colleghi a consegnare il testo scritto delle dichiarazioni di voto per consentire l'approvazione in serata del disegno di legge sui collaboratori di giustizia. (*Applausi*).

DE SANTIS (CCD). Dichiaro il voto favorevole del Gruppo CCD e sollecita il Governo ad instaurare, in sede di attuazione della delega, un confronto sereno e costruttivo con le rappresentanze sindacali civili e militari delle forze dell'ordine. (*Applausi dai Gruppi CCD, FI e AN*).

CÒ (Misto-RCP). I senatori di Rifondazione comunista voteranno contro, giudicando molto grave il testo in esame che assegna un ruolo autonomo ad un corpo militare, quale l'Arma dei carabinieri, nelle funzioni di sicurezza pubblica, contrariamente allo spirito della legge n. 121, il cui assunto fondamentale è che non può esistere dipendenza funzionale dai questori e dai prefetti senza dipendenza organizzativa. Il Governo ha interloquuto solo con le alte gerarchie, senza tener conto delle esigenze della base ed il risultato è un testo che allontana l'Italia dall'Europa. (*Applausi del senatore Russo Spena. Congratulazioni*).

MUNDI (UDEUR). Annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, consegnando il testo scritto della dichiarazione di voto. (*v. Allegato B*). (*Applausi dal Gruppo UDEUR e del senatore De Carolis*).

PALOMBO (AN). Alleanza Nazionale, da sempre sensibile alle esigenze delle forze dell'ordine, voterà a favore del provvedimento, dimostrando ancora una volta il suo ruolo di partito responsabile capace di mettere da parte le contrapposizioni politiche quando entrano in gioco gli interessi nazionali. Se il Polo non fosse intervenuto, infatti, il testo sarebbe naufragato alla Camera dei deputati a causa delle divisioni che si manifestano all'interno della maggioranza ogni qual volta si affrontano i temi della politica estera, della difesa e della sicurezza. Consegna infine il testo integrale della dichiarazione di voto. (*v. Allegato B*). (*Applausi dal Gruppo AN e del senatore Del Turco*).

MARCHETTI (Misto-Com). I Comunisti voteranno contro il disegno di legge che, attuando un rafforzamento della militarizzazione delle funzioni di polizia e supervalutando un'arma a discapito delle altre, si discosta dal processo di modernizzazione dello Stato e di adeguamento della legislazione nazionale a quella europea.

DOLAZZA (LFNP). La Lega voterà contro questa legge che viene incontro agli interessi degli Stati maggiori e non risolve i problemi economici e materiali degli operatori di base delle forze dell'ordine. Peraltro, la riforma prevista comporterà spese aggiuntive che incideranno sulle già scarse risorse a disposizione dell'Arma dei carabinieri. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

PERUZZOTTI (LFNP). In dissenso dal Gruppo non parteciperà alla votazione poiché appare chiaro che dall'approvazione di questo provvedimento non deriverà alcun aspetto positivo nella lotta contro una criminalità che sta assumendo il controllo dell'intero territorio nazionale. Il testo

presta attenzione soltanto agli interessi delle alte gerarchie, trascurando i drammatici bisogni degli uomini che tutti i giorni rischiano la vita al servizio dello Stato. (*Applausi dal Gruppo LFNP. Commenti del senatore Palombo*).

PETRUCCI (DS). I Democratici di sinistra voteranno a favore del disegno di legge che non riguarda soltanto l'Arma dei carabinieri e lascia inalterati i principi di coordinamento sanciti dalla legge n.121 del 1981. (*Applausi dal Gruppo DS*).

NOVI (FI). Dichiaro il voto favorevole del suo Gruppo al provvedimento che riconosce, attraverso una maggiore autonomia, la specificità dell'Arma dei carabinieri. Chiede un diverso impegno per dare risposte adeguate al senso di disagio presente tra le forze dell'ordine.

TIRELLI (LFNP). In dissenso dal Gruppo, pur riconoscendo la necessità della riforma, si asterrà, sia per la scarsa incidenza sul tema della sicurezza consentita agli amministratori locali, sia per la poca attenzione prestata dal disegno di legge agli aspetti specifici dell'organizzazione logistica e della disponibilità di mezzi dei carabinieri (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

AGOSTINI (PPI). Conferma il voto favorevole del PPI. (*Applausi dal Gruppo PPI e dei senatori Del Turco e Vertone Grimaldi*).

PRESIDENTE. Come convenuto, rinvia la votazione finale per riprendere il seguito dell'esame del disegno di legge sui collaboratori di giustizia.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2207, 1927, 1976 e 2843

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

CALLEGARO (CCD). All'effettiva utilità dei pentiti ha fatto riscontro una discutibile loro gestione, con gli eccessivi privilegi loro concessi. Si è avuta finora una disciplina eccessivamente premiale, come dimostrato dall'improvviso esubero di pentiti. Il provvedimento in discussione si ispira a principi validi, anche se conserva alcune ombre come quella rappresentata dai colloqui investigativi. Il Gruppo CCD voterà comunque a favore. (*Applausi dai Gruppi CCD, FI e AN*).

MILIO (Misto-LP). Il provvedimento in votazione attesta l'impotenza dello Stato, che arriva a trattare con i criminali e a pagarli, mentre i latitanti vengono catturati soltanto grazie alla predisposizione di taglie. Con questo provvedimento si consentirà ai pentiti di tornare a delinquere e poi tornare a pentirsi, o magari di ricattare i magistrati, mentre alcuni

di loro, come Giovanni Brusca, pubblicano tranquillamente libri o addirittura girano film. (*Applausi dal Gruppo AN*).

ERROI (*PPI*). Finita la fase sperimentale dei collaboratori e dei dichiaranti, la possibilità di collaborazione dei pentiti richiedeva indubbiamente una disciplina specifica. Il PPI voterà a favore. (*Applausi dal Gruppo PPI e del senatore Del Turco*).

RUSSO SPENA (*Misto-RCP*). Nella lotta alla mafia sarebbe necessario tornare alle capacità investigative, considerando come le ricchezze illecitamente accumulate stanno consentendo alla mafia la continua conquista di nuovi territori. Il meccanismo legislativo per la gestione dei pentiti andava completamente rinnovato, ma sarebbe necessario garantirsi collaborazioni piene e senza preventiva concordanza sulla versione dei fatti. Rifondazione Comunista voterà comunque a favore. (*Applausi dal Gruppo Misto-RCP. Congratulazioni*).

CIRAMI (*UDEUR*). L'improvvisa emergenza legata alla situazione dei pentiti è stata in realtà determinata dalle degenerazioni causate dal ricorso ai colloqui investigativi. È da rispettare il pentimento, non certo il pentitismo, che nasconde un interesse concreto o l'intenzione di far conoscere solo alcuni aspetti della mafia. Restano infatti ancora ignoti i capi e la dislocazione dei tesori, mentre lo Stato si è dimostrato compiacente nei riguardi della lotta tra *clan* e della concertazione tra pentiti. È inoltre dubbio che si vogliano effettivamente conoscere gli attuali legami tra mafia e politica. Meglio sarebbe considerare i pentiti come semplici informatori, piuttosto che come elementi di prova, in grado sostanzialmente di scrivere sentenze; peraltro, essi sono stati spesso sfruttati strumentalmente da alcuni magistrati a favore delle proprie carriere. È comunque auspicabile che l'applicazione del provvedimento possa favorire la trasparenza e la tutela dei testimoni di giustizia. L'UDEUR quindi, senza entusiasmo, voterà a favore. (*Applausi dal Gruppo UDEUR e del senatore Zilio. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. In considerazione dell'orario, dati i numerosi interventi ancora da svolgere in dichiarazione di voto, propone in rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge alla seduta antimeridiana di domani, nel corso della quale, alle ore 11,30, si procederà alle votazioni dei disegni di legge ancora non conclusi. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. Rinvia pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

CORTELLONI, *segretario*. Dà annuncio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 20,10.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,31*).
Si dia lettura del processo verbale.

CORTELLONI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Bertoni, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Bucciarelli, Cecchi Gori, De Martino Francesco, Ferrante, Figurelli, Fumagalli Carulli, Fusillo, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Manconi, Manis, Montagnino, Morando, Palumbo, Papini, Pappalardo, Piloni, Polidoro, Rocchi, Squarcialupi, Taviani, Vedovato, Volcic.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Carolis, Lauricella, Provera, Rigo e Turini per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; De Zulueta, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa; De Luca Athos, Manieri, Salvato e Scopelliti, per una visita del Comitato per la moratoria della pena di morte in Portogallo e Francia; Visentin, per partecipare alla III Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione nel Mediterraneo.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,35*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2207) *Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia*

(1927) *VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia*

(1976) *LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia*

(2843) *CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2207, 1927, 1976 e 2843.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2207, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana del 28 marzo, accantonato l'articolo 6 e i relativi emendamenti, è stato votato l'articolo 7.

Do lettura del seguente parere espresso dalla 5^a Commissione permanente:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi (6.11 nuovo testo, 6.14 nuovo testo, 6.500, 6.600, 6.7 nuovo testo) per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta».

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MILIO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 8.1.

CENTARO. Signor Presidente, l'emendamento 8.2 sostituisce la previsione di una discrezionalità nella revoca del programma di protezione con una disciplina che comporta una revoca automatica in relazione alla gravità di alcune violazioni del contratto stipulato dal collaboratore di giustizia con lo Stato. Nel contempo, si propone anche una disciplina che comporta una discrezionalità e quindi una valutazione complessiva della gravità o meno del comportamento adottato dal soggetto medesimo. A nostro parere, infatti, in questa fase è utile prevedere una scansione diversa

delle possibilità di revoca con riferimento alla gravità dei comportamenti oggetto di valutazione.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.2a si intende illustrato.
Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 8.1.

Sull'emendamento 8.2 il mio parere è favorevole a condizione che sia eliminato il riferimento alla lettera «d)» dell'articolo 12.

Esprimo infine parere contrario sull'emendamento 8.2a.

PRESIDENTE. Senatore Centaro, accoglie la proposta di modifica suggerita dal relatore?

CENTARO. Sì, signor Presidente, accolgo la modifica proposta.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 8.1 e parere favorevole sull'emendamento 8.2, visto che il senatore Centaro ha accolto la proposta del relatore di sopprimere il riferimento alla lettera d) dell'articolo 12.

Infine, il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 8.2a.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2 (Nuovo testo), presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 8.2a.
Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale è stato presentato un solo emendamento, soppressivo dell'intero articolo, che invito il presentatore ad illustrare.

MILIO. Do per illustrato l'emendamento 9.1, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

FOLLIERI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 9 altri emendamenti oltre quello soppressivo 9.1, presentato dal senatore Milio, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale è stato presentato un solo emendamento, soppressivo dell'intero articolo, che invito il presentatore ad illustrare.

MILIO. Do per illustrato l'emendamento 10.1, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

FOLLIERI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 10 altri emendamenti oltre quello soppressivo 10.1, presentato dal senatore Milio, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale è stato presentato un solo emendamento, soppressivo dell'intero articolo, che invito il presentatore ad illustrare.

MILIO. Do per illustrato l'emendamento 11.1, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

FOLLIERI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 11 altri emendamenti oltre quello soppressivo 11.1, presentato dal senatore Milio, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MILIO. Do per illustrato l'emendamento 12.500, signor Presidente.

CENTARO. Signor Presidente, l'emendamento 12.1 (Nuovo testo) comporta una riscrittura dell'attuale formulazione per una migliore regolamentazione del contenuto del verbale illustrativo della collaborazione in relazione a tutte le conoscenze in possesso del collaboratore di giustizia sui fatti e sulle circostanze in rapporto ai quali è interrogato, nonché ad altri fatti di maggiore gravità e allarme sociale di cui è a conoscenza, oltre alle informazioni necessarie – e questo è molto importante – perché si possa procedere al sequestro e alla confisca dei beni non solo suoi ma anche appartenenti ad altri componenti di gruppi criminali.

Do inoltre per illustrati gli altri emendamenti di cui sono primo firmatario.

CIRAMI. Do per illustrati gli emendamenti 12.2, 12.12 e 12.27, signor Presidente.

VALENTINO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 12.5, 12.6, 12.8, 12.17, 12.18 (Testo corretto), 12.19 (Testo corretto), 12.22 e 12.23.

PERA. Do per illustrato l'emendamento 12.7, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 12.9 si dà per illustrato e così anche gli emendamenti 12.11, 12.15, 12.16, 12.10 e 12.22a (Nuovo testo), nonché quelli a firma del relatore.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 12.500 e favorevole al 12.1 (Nuovo testo), a condizione che, dopo le parole: «essa stessa», siano aggiunte le altre: «, con riferimento ai dati a sua conoscenza».

Esprimo inoltre parere contrario agli emendamenti 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8 e 12.9.

Esprimo invece parere favorevole all'emendamento 12.11, perché si tratta di una necessaria correzione letterale, nonché ovviamente al 12.1000 che reca la mia firma.

Esprimo poi parere contrario all'emendamento 12.12 e favorevole al 12.13, mentre, avendo il sottoscritto relatore ritirato l'emendamento 12.14, invito il senatore Pinto a fare altrettanto con l'emendamento 12.15.

Per quanto concerne l'emendamento 12.16, esprimo parere favorevole.

Desidero sottolineare che l'emendamento 12.14, recante la mia firma, è stato riformulato come segue: «Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 4 rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria oltre il termine previsto dallo stesso comma 1 non possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in essa affermati contro le persone diverse dal dichiarante, salvo i casi di irripetibilità».

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 12.17, mentre invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 12.18 (Testo corretto) e 12.19 (Testo corretto). Esprimo parere contrario sull'emendamento 12.10.

Per quanto riguarda gli emendamenti 12.21, 12.22a (Nuovo testo) e 12.22, essi risulterebbero preclusi in seguito all'approvazione dell'emendamento 12.1002, recante la mia firma.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 12.23, mentre invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 12.24 (Testo corretto) e 12.26.

CENTARO. Ritiriamo entrambi gli emendamenti.

FOLLIERI, *relatore*. Il parere infine è contrario sull'emendamento 12.27 ed è favorevole sull'emendamento 12.25 (nuovo testo).

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi altresì sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 12.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12, tutti recanti la firma del senatore Cirami, sono contrario all'emendamento 12.0.1, mentre invito il presentatore a ritirare quelli relativi al Capo II-*bis*. Infatti, se è lodevole ed apprezzabile lo sforzo del collega, che contempla con questa normativa le condotte cosiddette di dissociazione, ritengo che tale materia sia estranea a quella concernente i collaboratori di giustizia. Nell'ipotesi in cui gli emendamenti non vengano ritirati esprimo su di essi parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è assolutamente conforme a quello del relatore, ovviamente esprimendo un parere favorevole sugli emendamenti che quest'ultimo ha presentato.

Per quanto riguarda gli emendamenti del senatore Cirami, tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12, concernenti l'ipotesi della dissociazione in seno alla criminalità organizzata, ribadisco quanto già affermato dal relatore, invitando il presentatore, con il quale ho avuto modo di avere sul tema uno scambio di vedute, a ritirarli. Infatti il presente di-

segno di legge è finalizzato ad introdurre una nuova disciplina per i collaboratori di giustizia, laddove il fenomeno della dissociazione è cosa diversa, non lontanissima ma sicuramente diversa. Non è quindi questa la sede per recepire tale impostazione, che peraltro, con riferimento alla criminalità organizzata, presenterebbe carattere di assoluta novità. Questa è la ragione per cui anche il Governo invita il senatore Cirami a ritirare i propri emendamenti, diversamente il parere è contrario su tutte le proposte di modifica concernenti il cosiddetto Capo II-*bis*.

CIRAMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI. Signor Presidente, credo ci sia stata una posposizione. Infatti, avendo ella invitato a discutere gli emendamenti all'articolo 12, per gli articoli aggiuntivi, che riguardano l'argomento su cui si stava discorrendo, ossia la dissociazione mafiosa, il Governo e il relatore si sono espressi prima che io potessi dire qualcosa. Deciderò poi se eventualmente chiederne la votazione o ritirarli, però credo di avere il diritto, se lei mi darà la parola, di esprimere le ragioni per le quali questi emendamenti sono stati presentati.

PRESIDENTE. Prego, senatore Cirami.

CIRAMI. Signor Presidente, colleghi, se qualcuno non lo conoscesse, volevo tracciare l'*iter* dei disegni di legge che si occupano di questa materia.

Essi giacciono da due anni in Commissione e fin dall'inizio sono stati accorpati, compreso quello riprodotto negli emendamenti in esame, che inizialmente era l'Atto Senato n. 1166, a proposito del quale la 5^a Commissione ha espresso parere contrario su un articolo che non aveva copertura in bilancio. Fu chiesto di ritirare il provvedimento e di ripresentarlo senza quell'articolo; esso diventò il disegno di legge n. 2843, di cui fu disposta la congiunzione con gli altri disegni di legge presentati sul medesimo argomento. Ora, in Aula, abbiamo la sorpresa che questa è materia che non fa parte del contesto normativo di cui ci stiamo occupando. Questo è stato l'*iter* nel corso di due anni.

Vorrei spiegare ai colleghi il motivo per cui ho voluto ripresentare, in pratica, sotto forma di emendamenti, il disegno di legge n. 2843, dando una rapida lettura, se il Presidente e i colleghi me lo consentono, della relazione che accompagna questo provvedimento, che molti colleghi non conoscono perché non è allegata agli atti presenti in Aula.

«Il disegno di legge che si propone, lungi dal costituire pretenziosamente «la soluzione» dell'annoso e gravoso problema delle consorterie delinquenziali (mafia, ndrangheta, camorra, eccetera), vuole però con forza evidenziare l'esigenza, da più parti manifestata, di introdurre un dibattito

serio sulla «dissociazione mafiosa» attraverso la via istituzione più genuina e trasparente che è quella legislativa.

L'esperienza maturata negli anni scorsi ha rivelato che la lotta alle criminalità organizzate non può restare ancorata solo ai dibattiti, più o meno culturali, o esclusivamente alla via «giudiziaria e repressiva», avendo questa e quelli per nulla o poco inciso sulla entità e vastità del fenomeno, a volte «genetico», e che sono, anzi, serviti in alcuni casi ad esaltare, oltre ogni previsione, figure di «eroi negativi».

La sola repressione, per quanto dura o spietata che sia (l'esperienza del prefetto Mori in Sicilia insegna), non costituisce, come da alcuni ancor oggi radicalmente sostenuto, l'unica via per debellare in nuce il fenomeno mafioso che non è solo, come è acquisito, fenomeno delinquenziale.

Delle «culture mafiose» si sono nel tempo, con più o meno competenza ed avvedutezza, interessati ed impossessati, a diversi livelli, intellettuali, cineasti, magistrati, poliziotti. Non si vede, allora, perché non possa interessarsene il legislatore che, di certo e più degli altri, deve sentire il diritto-dovere di approntare una via istituzionale all'avviamentoolutivo delle varie problematiche con il disciplinare, come in altre circostanze (terrorismo), «la dissociazione dalla mafia», prevenendo e non inseguendo le emergenze» – come stiamo facendo nel caso di specie – «come spesso è dato di riscontrare.

Non sfugge, al riguardo, la ostentata preoccupazione di quanti vorranno paventare nella presente proposta un «abbassamento del livello di guardia» nella lotta alla criminalità organizzata; preoccupazione che appare ingiustificata per l'affrettato, a volte superficiale e preconcepito, accostamento della figura del «dissociato» a quella del «pentito-collaborante», con il conseguente timore del deprezzamento del ruolo di quest'ultimo. Al collaborante di giustizia va riconosciuto l'indubbio merito di avere consentito con le sue delazioni, ma solo «giudiziariamente», grandi successi nella persecuzione degli illeciti di natura mafiosa, ma niente di più». Anzi, come avremo modo di dire dopo, molto di meno.

«Epperò tale preoccupazione, seppure per altri aspetti non infondata, di certo non potrà sottrarre pregiudizialmente e acriticamente l'approccio legislativo alla problematica costituita dalla odierna prospettiva. Nell'attuale sistema democratico non possono coltivarsi paure o timori del genere, che sono, invece, propri degli Stati a regime totalitario o poliziesco.

Al «pentito-collaborante», invero, vengono, intanto, assicurati vantaggi (sconti di pena considerevoli, protezione, assistenza economica) di gran lunga superiori a quelli riservati al «dissociato», per cui l'accostamento delle due figure non potrà essere affatto oggetto di confusione alcuna, proprio per la precisa definizione della indicata condotta dissociativa, che mira sotto altri intuitivi profili, più del «pentitismo», al cuore del fenomeno delinquenziale.

La collaborazione, finalizzata a scopi esclusivamente giudiziari, non implica quasi mai il distacco dalla mentalità e dalla cultura mafiosa, essendo anzi diretta, il più delle volte, a lucrare vantaggi processuali per il collaborante e per l'autorità giudiziaria precedente.

La «dissociazione» come qui proposta è finalizzata, invece, a scopi ben diversi da quelli assicurati con il «pentitismo».

Essa, prevedendo congiuntamente, quale condotta dissociativa, l'ammissione degli illeciti commessi, i comportamenti oggettivamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo ed il ripudio della finalità e dei metodi mafiosi, si diversifica e si affianca, senza mistificazione alcuna, alla legislazione premiale sul «pentitismo», e si ritiene possa contribuire però, ancor di più e meglio, alla dissoluzione del fenomeno mafioso che è e resta, per dirla con le parole di Giovanni Falcone, «un fenomeno umano e, come tutti i fenomeni umani, destinato a finire»; ciò comporta che sul piano fenomenico umano, complessivamente inteso, va tentata, perciò, la possibilità offerta con la dissociazione come resta definita.

La abiura dalla «cultura» e dalle attività mafiose realizza quella maturazione interiore, quasi sempre mancante nel «collaborante», che costituisce di certo un segnale forte ed assai significativo per coloro che, irretiti molto frequentemente da condizionamenti familiari od ambientali, vogliono riscattarsi da un tale asservimento, senza necessariamente spingersi alla delazione. È, insomma, diretta alla disgregazione dal «di dentro» di quel tessuto e di quella «cultura» in cui molti, soprattutto giovani, sono stati costretti, loro malgrado ed a volte inconsapevolmente, ad esercitarsi e che oggi vogliono provare a ritrovare quella via al vero pentimento che in massima parte rimane estranea al «collaborante».

In tal senso è stato pensato l'articolato del capo II, ove sono previsti appositi e differenziati metodi di recupero socio-riabilitativo per il «dissociato».

Va, infine, sottolineato, e non è cosa da poco, che la «dissociazione» viene riconosciuta soltanto per i delitti tipicizzati dall'articolo 416-*bis* del codice penale e non per i gravi delitti di sangue eventualmente commessi avvalendosi delle condizioni previste dalla medesima norma.

Ad avvantaggiarsene non sarebbero solo i singoli ma l'intera collettività, perché una riduzione dei ranghi e della consorteria mafiosa si risolvrebbe in un indiscusso indebolimento dell'intera struttura criminale».

Per questi motivi ritenevamo necessario che la nuova legislazione per i collaboratori di giustizia venisse affiancata da una normativa che rendesse più facile il recupero di alcune frange, soprattutto giovanili, delle consorterie mafiose e facesse mancare un supporto alla costituzione della società criminale di domani. (*Applausi del senatore Valentino*).

PRESIDENTE. Chiedo al relatore ed al rappresentante del Governo di pronunciarsi nuovamente sugli emendamenti in esame.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, ribadisco il parere già espresso.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Condivido il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Cirami se accoglie l'invito espresso dal relatore.

CIRAMI. Signor Presidente, se l'Assemblea fosse disposta ad affrontare questo argomento, potrei anche proporre di ritirarli perché siano affrontati in altra sede. Non ho paura che l'Aula bocci i miei emendamenti, ma ho voluto sottolineare un problema, presente soprattutto nelle aree geografiche dove la cultura mafiosa è endemica. Per esperienza del passato, che ha ottenuto riscontri, ritengo che la lotta alla delinquenza criminale organizzata non possa essere demandata soltanto agli organi di polizia e alla magistratura.

Di conseguenza, mantengo i miei emendamenti, senza temerne la bocciatura.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.500, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.1 (Ulteriore nuovo testo), presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

È approvato.

A seguito della precedente votazione sono preclusi gli emendamenti da 12.2 a 12.9.

Metto ai voti l'emendamento 12.11, presentato dal senatore Senese e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.1000, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.12, presentato dal senatore Cirami.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.13, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

È approvato.

Senatore Pinto, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 12.15?

PINTO. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.16.

CENTARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signor Presidente, desidero chiedere ai presentatori di aggiungere nell'emendamento 12.16, oltre al riferimento all'attestazione di cui al comma 4, anche un richiamo al comma 4-*bis*, il cui inserimento è stato appena approvato e che pertanto non poteva evidentemente essere contemplato precedentemente nella stesura dell'emendamento.

PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento 12.16 accolgono tale richiesta?

RUSSO. Signor Presidente, desidero fare un'osservazione al collega Centaro.

La logica dell'emendamento 12.16, che sostituisce la maggior parte del capoverso 7 dell'articolo 16-*bis*, introdotto dall'articolo 12, è la seguente: al collaboratore di giustizia è richiesto di attestare di non essere a conoscenza di altri fatti oltre quelli sui quali ha reso dichiarazioni e pertanto, se risulta che ha ommesso di fare dichiarazioni su fatti di rilevante gravità, ne deriva di conseguenza che tale attestazione non era veritiera.

Faccio osservare che la riscrittura del capoverso 7 che viene proposta sostituisce il corrispondente capoverso contenuto nel testo della Commissione, che sanzionava le dichiarazioni rese oltre il termine di 180 giorni: in quanto rese al di là di tale termine rendevano, infatti, evidente che era non veritiera l'attestazione di non sapere nulla di più rispetto a quanto dichiarato.

Ritengo sia incongruo aggiungere ai casi cui consegue automaticamente la revoca l'ipotesi che il collaboratore di giustizia non abbia detto il vero circa i colloqui investigativi avuti, perché nel verbale illustrativo il collaboratore di giustizia può rendere dichiarazioni vere o non vere ed è chiaro che se le dichiarazioni non sono veritiere se ne trarranno le conseguenze previste, nel senso che si configurerà un comportamento contrario agli impegni assunti al momento della collaborazione, che può essere motivo di revoca.

Prevedere un automatismo solo per una circostanza non vera relativa ai colloqui investigativi, quando non esiste una previsione specifica di questo tipo per dichiarazioni ben più importanti che attengono alla sostanza dei fatti, mi sembrerebbe incongruo, mentre al contrario credo abbia una sua logica la riscrittura del capoverso 7 con riferimento al caso che risulti non veritiera l'attestazione di non essere in possesso di altre conoscenze oltre quelle su cui sono state rese dichiarazioni.

Invito pertanto il collega Centaro a non insistere in questa richiesta, che non mi pare abbia un fondamento di razionalità.

CENTARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signor Presidente, desideravo chiarire al senatore Russo che la riscrittura proposta è corretta, in quanto più congrua.

L'indicazione del comma 4-*bis* s'inserisce con riferimento ai colloqui investigativi, nell'alveo della necessità di trasparenza e di legalità; quindi, anche sapere se vi sono stati tali colloqui, con chi, in che momento e in che periodo, sarà utile per avere un quadro complessivo della vicenda quanto più trasparente possibile.

Tuttavia, poiché si tratta di una vicenda che può avere effetti sotto il profilo processuale, a mio parere dovrebbe essere comunque inserita tra i casi di revoca automatica e non tra quelli di revoca discrezionale.

CARUSO Antonino. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, condivido appieno le considerazioni ora svolte dal senatore Centaro che mi ha anticipato, dal momento che avrei detto le stesse cose. Peraltro, mi ricollego a quanto da lui detto anche con riferimento al mancato richiamo di quanto previsto al comma 1, e rivolgo anch'io un invito ai colleghi Russo, Senese, Fassone e Calvi affinché riconsiderino la loro posizione, poiché mi sembra assolutamente evidente che la possibilità di revoca automatica delle misure di protezione, che comunque costituiscono un beneficio, rappresenti di per sé il deterrente massimo a che il collaboratore di giustizia non renda dichiarazioni difformi dal vero.

In definitiva, signor Presidente, il collaboratore di giustizia quando rende le dichiarazioni sa che non gli è consentito mentire perché, in tal caso, il primo e indiscutibile provvedimento sarà quello della revoca dei benefici.

Pertanto insisto, con tutta la cordialità possibile, affinché i colleghi modificchino l'emendamento 12.16 aggiungendovi le parole: «di cui ai commi 1, 4 e 4-*bis*».

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sulla proposta avanzata, relativamente al comma 4-*bis*, che io considero un subemendamento da mettere in votazione separatamente.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei spendere una parola volta a tranquillizzare le preoccupazioni del senatore Centaro, a cui ha fatto eco il senatore Caruso.

Il senatore Centaro sostiene che bisogna addivenire alla revoca automatica anche quando il collaboratore di giustizia non riferisce, o meglio non indica, i colloqui investigativi eventualmente intrattenuti. Egli so-

stiene infatti che ciò porrebbe la difesa nell'impossibilità di mettere in atto un suo intervento a favore della persona che rappresenta.

Voglio ricordare che in Commissione, a proposito dei colloqui investigativi, è stata approvata una disposizione secondo la quale, a richiesta di parte, il giudice dispone gli accertamenti onde appurare se vi sono stati colloqui investigativi tra il collaborante e agenti della polizia appartenenti alla DIA; per cui è stato previsto un rimedio che ha una sua ricaduta sul piano processuale.

Ritengo pertanto che sia più ragionevole la posizione che assume il senatore Russo, il quale sostiene che nella valutazione complessiva dell'attendibilità il mendacio riguardante i colloqui investigativi avrà una sua consistenza e potrà essere utilizzato dal magistrato giudicante.

La preoccupazione del senatore Centaro può essere pertanto rimossa e quindi sposo la soluzione indicata dal senatore Russo.

PERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERA. Signor Presidente, poiché il relatore sposava adesso la tesi del senatore Russo, prima di farlo convolare a nozze, desideravo, in quanto presentatore dell'emendamento di cui trattasi, avvertirlo delle eventuali conseguenze (si sa che quando si va a nozze ve ne possono essere).

Con l'emendamento 8.2, presentato dai senatori Centaro ed altri, sono stati stabiliti due ordini di fatti che comportano l'uno la revoca automatica del Programma di protezione e l'altro una valutazione ai fini della revoca.

Sul riferimento che ha fatto poc'anzi il relatore, circa il registro che deve essere tenuto e nel quale devono essere annotati i colloqui investigativi, ricordo che esso esiste ai fini del dibattito, ma qui stiamo discutendo di altra cosa. Discutiamo, infatti, della possibile revoca del programma di protezione, nel caso in cui il collaborante abbia redatto un verbale e non abbia indicato un colloquio investigativo da lui eventualmente avuto. Se gli concediamo la possibilità di avere un colloquio investigativo e contemporaneamente di dichiarare che non lo ha avuto, e non introduciamo anche la sanzione che preveda una revoca immediata del programma di protezione (signor relatore, e non della valutazione ai fini della prova per il giudice, perché è altra cosa), avremo la possibilità che abbia un colloquio investigativo e poi possa mentire su di esso, non essendo prevista alcuna sanzione.

Credo, quindi, che così come abbiamo introdotto due tipi di fatti, con l'emendamento 8.2, uno che comporta la revoca automatica e l'altro che comporta invece una revoca discrezionale, nel caso in cui ci sia una menzogna da parte del collaboratore circa il colloquio investigativo intrattenuto, la sanzione per tale menzogna nel verbale debba comportare la revoca.

Questa era la ragione per cui vorrei frenare le «nozze immediate» del relatore Follieri, perché mi sembra che non si possa avere il diritto al col-

loquio investigativo senza prevedere una sanzione automatica ove il collaborante non ammetta di aver avuto tale tipo di colloquio.

Il relatore sa perfettamente che quello dei colloqui investigativi è uno dei punti più delicati di questo provvedimento; sa pure che su tale terreno ci stiamo avvicinando ad un punto di compromesso: vorrei invitarlo, *in extremis*, mentre si sta tagliando il filo di lana, a non introdurre un elemento in più di divisione.

Chiediamo una sanzione per quel collaboratore di giustizia che ha avuto un colloquio e che ha detto una bugia su quel colloquio.

Guardi, signor relatore, che affermare questo significa pure che stiamo accettando il principio del colloquio, ma se si accetta il principio del colloquio, si preveda anche la possibilità di sanzionare la bugia su quel colloquio.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, ho seguito quanto dichiarato, naturalmente con l'attenzione che va doverosamente riservata a tutte le osservazioni che sono state fatte. Però, non sono riuscito a superare, in particolare dopo le ultime argomentazioni espresse dal senatore Pera, la mia opinione, secondo la quale l'emendamento 12.16 (perché di esso stiamo discutendo), risulta essere preferibile nel testo originario.

Per carità, le esigenze espresse hanno un loro fondamento che non sfugge ad alcuno. Per non ripeterle, mi riporto, in particolare, alle valutazioni di ordine processuale già svolte dal relatore, che poi concernono la questione fondamentale.

Però, riprendendo una frase finale dell'intervento svolto dal senatore Pera, rilevo che l'eventuale mancata indicazione dei colloqui investigativi intrattenuti, se non aggiungiamo il comma 4-*bis* all'emendamento in discussione, non rimane priva di conseguenze: un effetto sanzionatorio, cioè, c'è sempre. Infatti, nel famoso emendamento 8.2, testé richiamato anche dal senatore Pera (in merito al quale mi pare anche opportuno ricordare che il Governo ha espresso parere favorevole, condividendone l'impostazione, che peraltro continua a condividere anche dopo la votazione), vi è una distinzione netta e precisa tra fatti che costituiscono per la loro gravità un *vulnus* tale alla trasparenza del rapporto da comportare automaticamente la revoca dei benefici e quant'altro. Bisogna stare molto attenti ad inserire meccanismi sanzionatori.

Tale valutazione, quindi, è stata riportata in un emendamento le cui firme (lo ricordo per i colleghi che magari hanno seguito meno attentamente i lavori) sono quelle dei senatori Centaro, Pera e Greco e della senatrice Scopelliti. Giustamente i colleghi, che hanno incontrato il favore

del relatore, del Governo e quindi poi dell'Assemblea si sono posti questo problema.

La questione dei colloqui investigativi è tale da integrare l'ipotesi di *vulnus* di eccezionale gravità, sì da comportare una sanzione automatica, o non è, invece, di un livello, sempre di *vulnus*, tale da integrare ipotesi che costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca?

A mio giudizio è senz'altro questa seconda ipotesi la più adatta e ne spiegherò anche il perché: se accedessimo all'ipotesi di inserire, dopo il comma 4, il comma 4-*bis* nell'emendamento in questione, si potrebbe verificare l'incredibile ipotesi, obiettivamente «ingiusta», di un collaboratore che – così come testualmente abbiamo previsto con l'emendamento 12.1000, presentato dal relatore – nel verbale illustrativo indica i colloqui investigativi eventualmente intrattenuti.

Supponiamo che ne indichi quattro o tre e che con un meccanismo di verifica e di accertamento successivi si scopre che ne ha avuto uno in più. Se inseriamo il comma 4-*bis*, assume rilevanza una dimenticanza che obiettivamente, almeno ad una prima lettura, non sembra tale da arrecare chissà quale tipo di svilimento all'impostazione del disegno di legge che – ribadisco – va riguardato nel suo insieme, perché non vi è approccio meno corretto di quello di valutare singolarmente un emendamento e la sua portata, senza tener conto dell'impianto complessivo cui stiamo già dando corpo. E questo è il caso, perché non dobbiamo guardare ciò che voteremo dopo ma quello che abbiamo già votato e che quindi noi riteniamo giusto diventi legge.

In questa ipotesi, ad esempio, penalizzare nell'ambito di una collaborazione estremamente importante condotta con assunzione di obblighi precisi, la dimenticanza di un solo colloquio sui tre, quattro, cinque avuti, penso tradisca sicuramente la volontà di chi chiede l'inserimento del comma 4-*bis*.

Quindi, auspico (non dico di essere convincente anche se lo si spera sempre) di avere ricostruito il sistema cui stiamo dando vita in maniera concorde – anche questo voglio sottolinearlo – e di non esagerare, perché questo può essere un eccesso di preoccupazione che avrebbe senso se non avessimo già provveduto a modifiche significative rispetto alle norme attualmente vigenti che è inutile elencare, perché basta che si richiami il sistema sanzionatorio che è stato voluto e condiviso ad opera dei senatori Centaro, Pera ed altri: quello di cui all'emendamento 8.2.

Ritengo che l'ipotesi di cui stiamo discutendo, così come prevista nell'emendamento con riferimento al comma 4, vada bene, e che il 4-*bis* possa essere considerato, naturalmente come espressamente prevede l'emendamento 8.2 già approvato, tra quei fatti valutabili per le eventuali conseguenze che ben conosciamo e che non richiamo ancora una volta.

PELLEGRINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Signor Presidente, vorrei dare anch'io un contributo a questa materia, riagganciandomi a quanto giustamente detto dal sottosegretario Ayala.

Vorrei richiamare all'attenzione dei colleghi, in particolare del senatore Pera, che ci troviamo in un ambito strettamente amministrativo con atti - ne abbiamo parlato ieri - sottoposti alla giurisdizione amministrativa. Non dovremmo allora dimenticare che da circa un decennio è vigente in Italia la legge n. 241 del 1990 sul procedimento che esclude che ci possano essere revoche automatiche di provvedimenti additivi favorevoli all'interessato. Anche nell'ipotesi in cui sussistono fatti che giustificano l'atto contrario e, quindi, la revoca, questa non è mai applicabile in maniera automatica. È sempre necessario, per legge generale del procedimento, l'inizio del procedimento, la contestazione, la possibilità all'interessato di porre il problema se il fatto specifico rientra o no nella fattispecie che determina la pseudorevoca automatica.

Quindi, restringere le ipotesi in cui questa pseudorevoca automatica avvenga a favore di ipotesi in cui comunque il fatto può essere oggetto di valutazione è qualcosa che approvo, segnalando al collega Pera che questi automatismi in realtà non si verificheranno, perché sarà sempre necessaria, se non si vuole che la revoca del programma di protezione ceda di fronte al controllo del giudice amministrativo, che essa sia procedimentata mediante una contestazione con la possibilità dell'interessato di partecipare al procedimento.

PRESIDENTE. Pregherei i colleghi di essere più sintetici nei loro interventi, perché dobbiamo concludere l'esame del provvedimento.

Il relatore e il rappresentante del Governo insistono nella loro contrarietà alla proposta avanzata dal senatore Centaro?

FOLLIERI, *relatore*. Sì, signor Presidente.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.16/1, presentato dai senatori Centaro e Pera, tendente ad aggiungere all'emendamento 12.16, in fine, le seguenti parole: «e 4-bis».

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.16, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.14 (Nuovo testo), presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.17, presentato dal senatore Valentino e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.1001, presentato dal relatore.

È approvato.

Chiedo al senatore Valentino se accoglie l'invito a ritirare gli emendamenti 12.18 (Testo corretto) e 12.19 (Testo corretto).

VALENTINO. Li ritiro entrambi, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.10, presentato dalla senatrice Scopelliti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.20, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.1002, presentato dal relatore.

È approvato.

A seguito dell'esito di tale votazione, restano pertanto preclusi gli emendamenti 12.21, 12.22a (Nuovo testo) e 12.22.

Metto ai voti l'emendamento 12.23, presentato dal senatore Valentino e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 12.24 (Testo corretto) e 12.26 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 12.27, presentato dal senatore Cirami.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.25 (Nuovo testo), presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.1, presentato dal senatore Cirami.

Non è approvato.

Il senatore Cirami ha dato lettura della relazione che accompagna un disegno di legge, il cui contenuto è recepito negli emendamenti presentati al Capo II-*bis*.

Chiedo al relatore se non ritiene opportuno proporre il ritiro. Infatti, poiché si tratta di un disegno di legge che è stato assegnato alla Commissione giustizia, gli emendamenti potrebbero essere esaminati in quella sede con maggiore attenzione.

FOLLIERI, *relatore*. Sì, signor Presidente.

CIRAMI. Signor Presidente, sono disponibile a ritirare i miei emendamenti, ma, visto che è presente anche il Presidente della 2^a Commissione, vorrei che l'impegno di trattare il disegno di legge in Commissione non fosse aleatorio ma serio.

PRESIDENTE. Il senatore Pinto, presidente della 2^a Commissione, può dare questa disponibilità?

PINTO. Certamente, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale è stato presentato un solo emendamento, soppressivo dell'intero articolo, che invito il presentatore ad illustrare.

MILIO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 13.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, anche il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 13 altri emendamenti oltre quello soppressivo 13.1, presentato dal senatore Milio, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale è stato presentato un solo emendamento, soppressivo dell'intero articolo, che invito il presentatore ad illustrare.

MILIO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 14.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, anche il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 14 altri emendamenti oltre quello soppressivo 14.1, presentato dal senatore Milio, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale è stato presentato un solo emendamento, soppressivo dell'intero articolo, che invito il presentatore ad illustrare.

MILIO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 15.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, anche il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 15 altri emendamenti oltre quello soppressivo 15.1, presentato dal senatore Milio, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale è stato presentato un solo emendamento, soppressivo dell'intero articolo, che invito il presentatore ad illustrare.

MILIO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 16.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, anche il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 16 altri emendamenti oltre quello soppressivo 16.1, presentato dal senatore Milio, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MILIO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 17.1.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 17.2.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 17.1.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 17.1 e parere favorevole sull'emendamento 17.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dal relatore, sostitutivo dell'intero articolo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale è stato presentato un solo emendamento, soppressivo dell'intero articolo, che invito il presentatore ad illustrare.

MILIO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 18.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, anche il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 18 altri emendamenti oltre quello soppressivo 18.1, presentato dal senatore Milio, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale è stato presentato un solo emendamento, soppressivo dell'intero articolo, che invito il presentatore ad illustrare.

MILIO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 19.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, anche il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 19 altri emendamenti oltre quello soppressivo 19.1, presentato dal senatore Milio, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 19, che invito i presentatori ad illustrare.

CIRAMI. Signor Presidente, l'emendamento 19.0.1 ha per oggetto l'articolo 18-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, che consente i colloqui investigativi. Non devo ricordare a nessuno in quest'Aula, signor Presidente, cosa sono i colloqui investigativi, come, dove e perché avvengono, qual è il loro contenuto. Mi riferisco, insomma, alla fase in cui avviene la cosiddetta concertazione tra un delinquente plurimicida. Solitamente la promozione a dichiarante, aspirante pentito non si ha se si sono commessi uno o due omicidi; bisogna averne commessi perlomeno dieci o quindici per aspirare alla carica di garante prima, di collaborante poi, di pentito dopo e, infine, di premiato.

In quella fase abbiamo constatato – dai tempi del caso Tortora e non da ieri, per finire a Messina – come è avvenuta la concertazione, presidente Del Turco, tra pentiti, nella collusione pentiti, forze di polizia e forse anche magistratura.

Bisogna eliminare dalla legislazione il sospetto che nasce dalla fase dei colloqui investigativi, che non offre alcuna garanzia di trasparenza e di oggettività delle decisioni concertate nell'ambito della stanza di una camera o di un sottoscala nel corso di un appuntamento. Sono in sintesi contrario a mantenere in vita i cosiddetti colloqui investigativi.

Del resto, c'è una fase in cui, secondo quanto già abbiamo votato, il collaborante stila un verbale dell'oggetto della sua collaborazione ed ha il tempo sufficiente per dire tutto quello che lecitamente può e deve dire. Ragion per cui non capisco perché i colloqui investigativi debbano essere riservati ad una fase assolutamente segreta, incognita, fase che è assai pericolosa e che nel tempo ha determinato notevolissimi guasti strumentali del sistema.

VALENTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO. Signor Presidente, intervengo per apporre la mia firma all'emendamento 19.0.1.

CENTARO. Signor Presidente, oltre a condividere le considerazioni già svolte dal senatore Cirami, vorrei porre in evidenza come l'istituto del colloquio investigativo costituisca un'anomalia inserita nel sistema delle indagini da parte della polizia giudiziaria nonché della magistratura, perché corrisponde ad un momento in cui vi è un contatto con un soggetto al di fuori degli schemi processuali e frequentemente al di fuori di indagini che, per certi versi, è analogo a quel contatto con il cosiddetto confidente o con colui che forse, si spera possa cominciare a collaborare, che però avviene assolutamente fuori da tutti gli schemi.

Allora, evidentemente, si tratta di un'anomalia che può essere pericolosa nel sistema, e la sua pericolosità ha dato luogo a tutta una serie di patologie, esplose anche di recente in tanti casi di collaboratori di giustizia, anche ultimamente con il caso Messina.

L'esistenza di questo rischio di patologia ha fatto sì che, nel periodo in cui il collaboratore di giustizia rende le dichiarazioni di cui al verbale illustrativo, sia stata esclusa ogni possibilità di colloquio investigativo.

Allora, delle due, l'una: o ci si rende conto della pericolosità, delle potenzialità di inquinamento o di condizionamento derivanti da questo istituto e la si esclude in quei centottanta giorni, oppure si dà conto di un pericolo potenziale rappresentato da questo istituto. È evidente che nel momento in cui, però, questo istituto è comunque possibile prima dei centottanta giorni e quindi prima dell'inizio del percorso di collaborazione, il rischio di inquinamento permane comunque, e ugualmente avviene per quanto attiene alla vicenda successiva ai centottanta giorni.

Ecco che quest'anomalia continua ad essere una mina vagante pericolosa, oltre a far sì che vi sia un contatto informale, che non riceve alcuna

giustificazione nel nostro ordinamento giudiziario, ancor più perché, tra l'altro, svolto da un magistrato.

Allora, se si vuole un appiattimento del pubblico ministero sulle funzioni della polizia, alla fine si avrà uno snaturamento delle funzioni del magistrato, perché quelle del colloquio investigativo dovrebbero essere funzioni svolte in esclusiva dalla polizia, in relazione a quella connotazione di cui ho fatto cenno in premessa.

La circostanza poi che sia stata inserita nella legge la necessità di una registrazione, cioè della tenuta di un registro, la possibilità di richiamare, nell'ambito del procedimento, anche questo registro ai fini dell'individuazione dei colloqui investigativi svolti, nonché la circostanza che la mancata indicazione da parte del collaboratore di giustizia dei colloqui investigativi svolti possa costituire anche un motivo di revoca danno conto del rischio, che tutti paventiamo, di un condizionamento e certamente di una contrattazione che spesso è affetta da illegalità e da mancanza di trasparenza che è possibile nell'ambito del colloquio investigativo.

Non dimentichiamo la possibilità di utilizzazione di fondi riservati da parte del Ministero dell'interno, che evidentemente potrebbe bypassare anche la legge e creare una sorta di contrattazione, per certi versi illegittima, svolta con colui che diverrà collaboratore di giustizia.

Di qui la necessità di una soppressione di questo istituto, sia per l'anomalia che costituisce nel sistema, sia per le conseguenze anche e specialmente sulla figura del magistrato che può svolgere questo colloquio investigativo, sia per evitare nel modo più assoluto queste patologie che poi, anche se non si sono verificate nel modo più assoluto, gravano su tutta la vicenda della collaborazione.

A questo punto potrebbe essere utile provvedere ad una registrazione di questo colloquio, perché se muoviamo dal presupposto – guai se non fosse così – che l'attività svolta da organi istituzionali non possa che svolgersi all'interno dell'ambito di legalità previsto dalle norme dell'ordinamento giuridico; evidentemente, la registrazione non comporterebbe nessun rischio e nessuna anomalia. (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Caruso Antonino*).

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, chiedo al senatore Cirami l'onore di poter apporre la mia firma al suo emendamento 19.0.1. Faccio umilmente presente che nella nostra Repubblica vigono istituti già di per se stessi straordinari.

Nei giorni scorsi abbiamo affrontato l'istituto del pentitismo in linea generale e in quell'occasione ho lanciato i miei strali contro tale fenomeno; d'altra parte, precisamente da un magistrato, procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Palermo, si propone addirittura una taglia per trovare i latitanti, ricorrendo ad un sistema giuridico che

mi sembra obsoleto e che non può che ripugnare alla coscienza giuridica di qualunque giurista e pensatore del diritto. Se poi vogliamo mantenere anche questa forma di istituto così abnorme del colloquio investigativo recheremo veramente un *vulnus* a tutta una civiltà giuridica.

Se vogliamo ripristinare il ruolo del pubblico ministero come colui che conduce le indagini nell'altezza del suo compito, se vogliamo ripristinare le regole del processo nel senso che una volta che esso è iniziato il pubblico ministero conduce e coordina le indagini alla presenza della difesa tecnica dell'imputato, qualora si trovi di fronte a quest'ultimo, se poi vogliamo licenziare questa legge, che io aborrisco, ma che comunque dobbiamo affrontare (laddove sussiste un altro contraddittorio istituto che è quello del verbale nel quale viene trasfusa questa pseudo verità depositata da un signore chiamato «pentito», lasciando a costui il tempo di dire tutto ciò che sa in quei 180 giorni), direi che non possiamo più accettare quell'istituto anomalo e contraddittorio che è l'investigazione che avviene all'oscuro, nel chiuso di una stanza, al lume di un'antica lucerna, ove manca l'assistenza di un difensore e manca quella trasparenza che è il fulcro del processo penale. Ricordiamo che quest'ultimo non è un processo segreto, ma un processo che si svolge, alla fin fine, *coram populo*, dinanzi al popolo, in nome del quale la sentenza viene emessa.

Per tutte queste ragioni mi trovo pienamente d'accordo con i sostenitori dell'abrogazione di tale istituto, che non soltanto è in contrasto con qualsiasi norma di civiltà giuridica, ma può provocare danni irreparabili alla struttura del processo penale e comunque lede la dignità del pubblico ministero, figura che vorremmo ripristinare nella pienezza dei suoi poteri, dei suoi doveri e della sua altissima dignità di magistrato che coordina e conduce le indagini.

Per tali motivi preannunzio il mio voto favorevole all'emendamento 19.0.1, cui chiedo di poter apporre la firma. (*Applausi dai Gruppi LFNP e FI*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 19.0.1 e 19.0.2, tra loro identici, e mi consenta di motivare questa mia posizione.

Secondo l'attuale legislazione, lo strumento disciplinato dall'articolo 18-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, è avvolto dal buio più profondo, nel senso che le parti, e in modo particolare chi era chiamato in causa – l'indagato o l'imputato –, non possono mai venire a conoscenza del fatto che il collaboratore di giustizia abbia avuto un colloquio con un'agente della polizia giudiziaria appartenente alla DIA.

Oggi, abbiamo valorizzato questo aspetto dell'articolo 18-*bis*, che neanche io condivido, nel senso che abbiamo introdotto, tra gli obblighi relativi al verbale illustrativo della collaborazione, anche il fatto che il

collaboratore deve riferire di eventuali colloqui investigativi e, soprattutto, diamo la possibilità alle parti di disvelare, attraverso la richiesta avanzata al giudice, se vi siano stati i colloqui in parola tra il collaboratore e agenti della polizia giudiziaria.

Mi pare che tutto ciò possa comportare una garanzia soprattutto sul piano processuale, ed è questo l'aspetto più importante che intendo sottolineare. Un eventuale diniego da parte del collaboratore, e quindi l'inottemperanza all'obbligo di cui ho detto, o un eventuale accertamento sui colloqui avvenuti con il collaboratore da parte della polizia giudiziaria avrà, infatti, una ricaduta sul piano processuale, riguardando l'attendibilità del collaboratore stesso.

Esprimo infine parere contrario sull'emendamento 19.0.3.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, è ormai prassi, quando relatore su un provvedimento è il senatore Follieri, che le argomentazioni svolte siano assolutamente esaustive e integralmente condivise dal Governo. Desidero avanzare un'unica osservazione. Mi rendo conto che l'istituto può suscitare perplessità, comprendo meno il fatto che, per sostenere tali perplessità, sia evocato a titolo esemplificativo il caso Tortora.

Ai tempi del caso Tortora i colloqui investigativi non erano, infatti, previsti dal nostro ordinamento. Le successive modificazioni della legge del 1975 conducono al decreto-legge del 1992; l'introduzione di quest'ipotesi era un modo per iniziare a percorrere una strada che doveva portarci progressivamente verso una maggiore trasparenza nella vicenda dei collaboratori di giustizia. Siamo tutti d'accordo su questo punto, altrimenti non saremmo qui a discutere del disegno di legge in esame.

Ribadisco ancora una volta che questa vicenda offre più di uno spunto di perplessità e di inquietudine, diversamente il Governo non si sarebbe dato carico nel 1997 di predisporre il disegno di legge oggi finalmente al nostro esame e tutti i Gruppi parlamentari non avrebbero partecipato con assiduità ai lavori in Commissione e in Assemblea, contribuendo ad ulteriori aggiustamenti.

Se però affrontassimo l'istituto in questione evocando le ipotesi in cui questo non ha funzionato, scopriremmo di dover abrogare un numero incalcolabile di leggi.

Anche l'evocazione del caso di Messina, di cui ho conoscenza esclusivamente dalle notizie giornalistiche, come la maggior parte dei colleghi, non ha attinenza con il problema dei colloqui investigativi. Se quelle accuse dovessero essere dimostrate, considerato che la presunzione di innocenza vale per tutti e quindi anche per quei magistrati, risulterebbe che proprio il magistrato avrebbe violato i propri doveri.

Dobbiamo forse varare una legge che prevede il divieto per il collaboratore di giustizia di regalare un orologio d'oro ad un magistrato? Rendiamoci conto che alcuni passaggi normativi sono più agevoli e altri sono più complessi, perché trattano materie che suscitano legittime perplessità.

Invito ancora una volta i colleghi a considerare il disegno di legge nel suo complesso, senza soffermarsi sul contenuto di un singolo emendamento e sugli effetti che può comportare l'approvazione o la reiezione. Rispetto al cammino intrapreso nel 1992, che introdusse la disciplina dei colloqui investigativi per fare un passo avanti rispetto a prassi assai disinvolute, abbiamo effettuato un ulteriore passo avanti, con le precisazioni che il relatore ha ricordato afferenti alla fase decisiva: quella processuale. Credo pertanto che questi emendamenti debbano essere respinti.

In ciò mi conforta anche la considerazione che, avendo approvato non molti minuti fa un emendamento che prevede proprio l'inserimento degli eventuali colloqui investigativi tra gli obblighi che il collaboratore di giustizia deve onorare a proposito del verbale illustrativo, se si è formata una maggioranza su quell'inserimento, si deve presumere che la stessa si formi sul mantenimento dei colloqui investigativi, altrimenti sarebbe assai incoerente aver previsto un nuovo riferimento ai colloqui investigativi e poi decidere che gli stessi non possono mai più avvenire.

Il parere del Governo è, dunque, chiaramente contrario agli emendamenti 19.0.1 e 19.0.2 ed analogo parere esprimo sull'emendamento 19.0.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.0.1, presentato dal senatore Cirami e da altri senatori, identico all'emendamento 19.0.2, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.0.3.

CIRAMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI. Signor Presidente, almeno per poterne – magari – parlare in famiglia, vorrei conoscere le ragioni dell'avversità espressa dal relatore e dal rappresentante del Governo all'emendamento in esame, il cui senso è chiaro.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, la mia posizione è la conseguenza del discorso che ho svolto in relazione agli emendamenti 19.0.1 e 19.0.2.

Tra l'altro, l'emendamento in questione prevede che la facoltà del procuratore nazionale antimafia di procedere, senza necessità di autorizzazione, a colloqui personali con detenuti e internati non sia delegabile; ritorniamo allora sul piano concettuale e operativo al giudizio negativo da me espresso in precedenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.0.3, presentato dal senatore Cirami.

Non è approvato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 6 e dei relativi emendamenti (che sono stati già illustrati), accantonato nella seduta pomeridiana di ieri.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 6.1, 6.3, 6.4 e 6.5; il mio parere è invece favorevole all'emendamento 6.600.

Invito il senatore Novi a ritirare l'emendamento 6.6 (Nuovo testo), in quanto le giuste preoccupazioni che animano tale proposta emendativa sono state recepite dall'emendamento 6.7 (Nuovo testo), sul quale esprimo parere favorevole.

Il mio parere è contrario agli emendamenti 6.8 e 6.9; esprimo parere favorevole all'emendamento 6.14 (Nuovo testo) e contrario agli emendamenti 6.12 e 6.13.

Esprimo infine parere favorevole all'emendamento 6.11 (Ulteriore nuovo testo) a condizione che venga corretto un grosso errore materiale. Nella seconda riga del comma 14-*bis* si legge la parola «irrigetibilità» che deve essere sostituita con la parola «irripetibilità»; inoltre, riterrei opportuno apporre una virgola dopo il termine «atto».

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore ed è favorevole a tutti gli emendamenti presentati da quest'ultimo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6,3, presentato dalla senatrice Salvato.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.4.

CENTARO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.4.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 6.600, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.5.

CENTARO. Signor Presidente, ritiro anche questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Senatore Novi, accoglie l'invito rivoltole dal relatore a ritirare l'emendamento 6.6 (Nuovo testo)?

NOVI. No, signor Presidente, non ritiro l'emendamento per un motivo semplicissimo: è vero che vi è stata un'apertura del Governo e della maggioranza verso le esigenze e le necessità evidenziate dall'emendamento, però si è trattato di un'apertura solo parziale.

Vorrei ricordare al Governo che le disposizioni europee in materia impongono che sia assicurato il diritto ad un ricorso effettivo, che è tra i diritti fondamentali sanciti nella Carta europea sui diritti dell'uomo.

Inoltre, signor Presidente, l'Atto n. 63 del Parlamento europeo contiene una disposizione che recita testualmente: «Chiede agli Stati membri di garantire quanto prima un'adeguata protezione dei testimoni tenendo conto della risoluzione del Consiglio del 23 novembre 1995» – siamo cioè in ritardo di ben cinque anni – «relativa alla protezione dei testimoni nella lotta alla criminalità organizzata». Rispetto a tali raccomandazioni del Parlamento europeo – ripeto – siamo in ritardo di ben cinque anni.

Per quanto riguarda le esigenze poste da questo emendamento, desidero precisare quanto segue. In esso si parlava di gratuito patrocinio; in realtà, si poneva un problema molto serio. Sappiamo che il teste di giustizia spesso è vittima di una sorta di accerchiamento giudiziario da parte dei potentati e degli aggregati di interessi che si muovono dietro l'intimidazione, la ritorsione e il ricatto mafioso. Ebbene, se non si mette il testimone di giustizia in condizione di usufruire di un'adeguata tutela giudiziaria nei confronti di tale aggressione plurima, in realtà lo incentiviamo a non avere fiducia nello Stato.

Questa è la realtà, diciamolo con franchezza: in questo Parlamento non si vuole che il testimone, l'imprenditore ricattato dagli usurai (mafiosi, naturalmente), dall'estorsore, costretto a soggiacere ad una condizione ambientale che lo vede condizionato anche da istituti di credito, gestiti come sono gestiti in alcune aree del Mezzogiorno da avvocati o da finanziarie che rispondono a certe logiche, sia messo in condizione di fronteggiare, anche in un contesto giudiziario, tale accerchiamento. Ebbene, senza di ciò, è dissuasivo, in pratica, dall'opporsi al ricatto criminale. O ci rendiamo conto di questo, oppure tutto è inutile.

Ecco perché avrei preferito che, al di là della parziale apertura che è stata manifestata da parte della maggioranza e del Governo, si fosse tenuto conto di tutto il contesto in cui il testimone è costretto a muoversi, e non

soltanto della tutela del testimone che si costituisce parte civile in un processo. Sappiamo infatti che l'accerchiamento complessivo di un teste riguarda anche determinate procedure sia fallimentari che esecutive, condotte e gestite in un determinato modo.

Se non li mettiamo in condizione di difendersi su quel fronte, è inutile poi stare qui a parlare e a strapparsi le vesti in difesa di questi cittadini coraggiosi. Ricordo ancora una volta che già nel 1995 una raccomandazione del Parlamento europeo prevedeva cose che in Italia, in quest'Aula, sono risuonate con cinque anni di ritardo.

PRESIDENTE. Senatore Novi, le ricordo che la 5^a Commissione ha espresso parere contrario sul suo emendamento: stiamo trattando un provvedimento che è costato fatica sia alla maggioranza che all'opposizione. Se lei dovesse insistere per la votazione, le suggerirei di verificare il previsto appoggio di 15 senatori.

FOLLIERI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, intervengo con la speranza di convincere il senatore Novi sul fatto che il principio da lui enunciato nell'emendamento 6.6 (Nuovo testo) è stato integralmente recuperato nella parte finale del successivo emendamento 6.7 (Nuovo testo), in cui è riportato: «A tali soggetti, ove siano stati vittime di reati ed intendono costituirsi parti civili, è garantito il patrocinio a spese dello Stato».

Ho affermato che il principio contenuto nell'emendamento 6.6 (Nuovo testo), presentato dal senatore Novi, è stato integralmente recuperato, perché in esso non si fa riferimento a procedure civili né fallimentari. Si prevede che «per i testi di giustizia sono previsti programmi di protezione personalizzati, modulati sulle condizioni di vita antecedenti all'immissione nel programma e garantendo la cura dei loro interessi economici. Ai soggetti indicati inoltre è garantito il gratuito patrocinio (...)».

In definitiva, il teste di giustizia assume una posizione che potremmo definire di natura soggettiva solo nell'ambito di un procedimento penale, perché è inconcepibile che nell'ambito di un procedimento civile o amministrativo possa essere configurato il teste di giustizia, cioè un testimone che deve ricevere garanzie da parte dello Stato. Quindi, nell'ipotesi in cui tale soggetto è anche persona offesa dal reato e intende costituirsi parte civile, lo Stato interviene pagando all'avvocato gli onorari che ad esso spettano.

Mi sembra, dunque, che il discorso del senatore Novi, che pure apprezzo, possa trovare sbocchi nella legge sul gratuito patrocinio: l'espressione, peraltro, è impropria, perché non esiste più «il gratuito patrocinio», ma soltanto la corresponsione delle spese a carico dello Stato. In quella normativa il senatore Novi potrà trovare tutti i riscontri necessari per il soddisfacimento dell'esigenza da lui evidenziata.

Invito quindi il senatore Novi a considerare la massima apertura e disponibilità che il relatore e il Governo hanno dichiarato per le sollecitazioni contenute nell'emendamento 6.6 (Nuovo testo) e concludo invitandolo a ritirare tale emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Novi, ha udito l'invito testé rivolto dal relatore?

NOVI. Signor Presidente, sappiamo bene che la normativa cui si è riferito il senatore Follieri è lo strumento adottato dai più spietati e ricchi mafiosi, che spesso risultano nullatenenti, per fare in modo che lo Stato si accoli anche le spese della loro difesa processuale.

PELLEGRINO. Qual è la differenza tra l'emendamento 6.6 (Nuovo testo) e l'emendamento 6.7 (Nuovo testo)?

NOVI. La differenza (chi vive ed opera nel Mezzogiorno queste cose le conosce benissimo) è la seguente.

L'aggressione nei confronti di un imprenditore non avviene soltanto con l'attentato; vi sono altri modi che partono da certe sezioni fallimentari dei tribunali del Sud e si articolano – noi lo sappiamo bene – con l'operato di talune finanziarie, con certe procedure esecutive; non fingiamo quindi di non sapere queste cose, le sappiamo e le conosciamo.

Che cosa avviene quindi? Il teste è messo nelle condizioni di non produrre più reddito; mi dovete dire allora dove, in quel momento, può approvvigionarsi delle risorse economiche necessarie per difendere il suo patrimonio da un'aggressione che avviene su tutti i fronti. Questa è la realtà. Se non riusciamo e non vogliamo capire il contesto nel quale si muove il testimone di giustizia nel Mezzogiorno, nelle regioni in cui anche pezzi di istituzioni – la vicenda Sparacio lo dimostra – sono collusi con il crimine organizzato, non riusciamo a comprendere il problema nel suo insieme. Bisogna mettere in condizione il testimone di giustizia di difendersi dall'aggressione anche sul fronte del contenzioso civile, altrimenti non può difendersi.

Ecco perché è arrivato il momento in cui ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. So bene che probabilmente rischiamo di bloccare tutto perché manca il numero legale in questa sede, ma come facciamo a cedere di fronte ad un'esigenza del genere, fondamentale per la tenuta stessa della società civile nel Mezzogiorno? Come potete pretendere che un imprenditore investa nel Mezzogiorno, se constatata, leggendo il provvedimento al nostro esame, che di fronte ad una plurima aggressione su vari fronti si troverebbe in condizioni tali da non poter reagire e difendersi? Perché affrontare soltanto il contesto del contenzioso penale? Ci troviamo di fronte ad una aggressione che sussiste anche a livello di istituzioni deviate. È un'aggressione complessiva: riporto l'esempio di un magistrato di Reggio Calabria, il presidente Foti, che in questo momento presiede il collegio giudicante sul processo per infiltrazioni mafiose nel porto di Gioia

Tauro, il quale fu letteralmente aggredito da un pentito gestito proprio dal dottor Lembo.

Questo è il contesto esistente nel Mezzogiorno! Abbiamo magistrati devianti che utilizzano i collaboratori di giustizia per neutralizzare settori della magistratura giudicante che ritengono non condizionabili. Ebbene, o ci rendiamo conto di questa situazione del Mezzogiorno, oppure fingiamo che ci si trovi ad operare in altre aree del Paese, assicurando al testimone di giustizia la tutela giudiziaria soltanto nel campo del giudizio penale riguardante l'estorsore o il mafioso che cerca di coartare la sua volontà. Non ritengo, però, che si stia qui a discutere di questo problema.

Ecco perché, signor Presidente, chiedo che l'emendamento sia messo in votazione.

CARUSO Antonino. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, vorrei dare un contributo alla discussione non per persuadere il senatore Novi, che certamente ha le sue ragioni nello svolgere le sue affermazioni, ma perché mi sembra di comprendere che, con riferimento all'emendamento 6.6 (Nuovo testo) – almeno questo ho colto anche nel suo ultimo intervento – concentri la sua attenzione sul periodo intermedio che così recita: «...Ai soggetti indicati inoltre è garantito il gratuito patrocinio...».

Il senatore Novi, a mio modo di vedere, ha fatto riferimenti puntuali a tutte le casistiche estranee al processo per cui il testimone è testimone di giustizia e che pure possono in qualche maniera comportare per lui forme indirette di coercizione o di difficoltà.

Se interpreto bene il suo pensiero – che condivido – devo però far presente che mi sembra che la legge si faccia già carico di questa preoccupazione, sotto un duplice profilo. Il primo è quello che ha ricordato il relatore nell'esprimere il proprio parere favorevole sull'emendamento 6.7, che nella sua parte finale richiama una fattispecie precisa, stabilendo che: «A tali soggetti,» – i testimoni di giustizia – «ove siano stati vittime di reati ed intendono costituirsi parte civile, è garantito il patrocinio a spese dello Stato».

Quello che non ha ricordato il relatore, in relazione all'emendamento 6.6 (Nuovo testo) del senatore Novi e al problema delle spese legali, è quanto è previsto in altra parte del disegno di legge, che abbiamo già votato, precisamente nel comma 6 dell'articolo 13 della cosiddetta legge sui pentiti nel testo modificato dall'articolo 6 del disegno di legge al nostro esame, laddove, tra i vari benefici che vengono attribuiti ai collaboratori di giustizia in senso generale – quindi a coloro che possiamo tecnicamente chiamare «pentiti» – ma anche ai testimoni di giustizia vi è l'assistenza legale.

Lo Stato, nelle forme di sostegno che assicura anche ai testimoni di giustizia, garantisce il fabbisogno per l'assistenza legale in linea generale.

A questa conclusione si perviene per il testo univoco che ci è rappresentato dal comma 6 della legge sui pentiti e per la particolare specificazione che è poi contenuta nel successivo comma 9, laddove, con riferimento ai testimoni di giustizia, si individuano le ulteriori forme di beneficio e specifiche forme di assistenza.

Chiedo scusa per il tempo che ho sottratto all'Aula, ma questo è un contributo che offro al senatore Novi perché riconsideri la sua richiesta.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Novi, ma le ricordo che lei ha già abbondantemente utilizzato il tempo a sua disposizione.

NOVI. Signor Presidente, non voglio assolutamente bloccare i lavori dell'Assemblea su questo emendamento. Prendo atto che una parte dell'Aula finge di non capire le questioni che ho posto.

Comunque, quando fra uno o due anni ci troveremo, signor Presidente della Commissione antimafia, di fronte ai problemi che sono stati sollevati davanti alla Commissione da lei presieduta (in particolare dal Comitato testi e collaboratori di giustizia) nel corso dell'audizione di un imprenditore calabrese, che riguardava appunto tali questioni, allora probabilmente ci si accorgerà che, dopo tutto, il senatore Novi, ponendo una questione centrale, che riguarda anche il livello di resistenza della società civile nei confronti della aggressione mafiosa, non è che poi fosse un eccentrico nune tutelare di limitatissimi interessi che riguardavano poche decine di cittadini.

Pertanto, signor Presidente, ritiro l'emendamento, avendo però colto questa resistenza dell'Aula e non volendomi assumere la responsabilità di votare questa legge, che reputo tra l'altro nefasta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.7 (Nuovo testo), presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

È approvato.

Stante l'assenza della proponente, dichiaro decaduti gli emendamenti 6.8 e 6.9.

Metto ai voti l'emendamento 6.500, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.14 (Nuovo testo), presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 6.12.

CENTARO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.12.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 6.13, 6.15 e 6.10 (Testo corretto) sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 6.11 (Ulteriore nuovo testo corretto), presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale è stato presentato un solo emendamento, soppressivo dell'intero articolo, che invito il presentatore ad illustrare.

MILIO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 20.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, anche il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 20 altri emendamenti oltre quello soppressivo 20.1, presentato dal senatore Milio, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21, sul quale è stato presentato un solo emendamento, soppressivo dell'intero articolo, che invito il presentatore ad illustrare.

MILIO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 21.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, anche il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 21 altri emendamenti oltre quello soppressivo 21.1, presentato dal senatore Milio, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 22.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 22, che invito i presentatori ad illustrare.

CENTARO. Signor Presidente, gli emendamenti 22.0.1, 22.0.2 e 22.0.3 hanno un carattere provocatorio in quanto il dissidio sorto all'interno della maggioranza in merito all'articolo 192 del codice di procedura penale ha rappresentato una delle cause della stasi biennale del provvedimento in esame presso questo ramo del Parlamento.

Un'altra probabile causa di tale stasi è dovuta all'attività lobbistica svolta da alcuni pubblici ministeri contro il disegno di legge, il cui contesto faceva venir meno la discrezionalità nella valutazione delle dichiarazioni rese. Premesso ciò, ritiro gli emendamenti 22.0.1, 22.0.2 e 22.0.3.

Tuttavia, è opportuno sottolineare che l'articolo 192 del codice di procedura penale rappresenta il terminale utile ai fini della valutazione delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia e, quindi, in quanto tale, necessita di una riforma che dovrà essere consonante non solo al provvedimento in esame ma anche all'articolo 111 della Costituzione.

Ricordo che questo ramo del Parlamento ha approvato, con straordinaria tempestività, coevamente all'approvazione finale da parte della Camera dei deputati, il nuovo testo dell'articolo 111 della Costituzione. Ebbene, la riforma della legislazione ordinaria conseguente alla revisione costituzionale e comprensiva della riforma dell'articolo 192 del codice di procedura penale, stagna, in maniera assolutamente immota, presso l'Aula della Camera dei deputati, senza che vi sia alcuno spiraglio o incentivazione da parte della maggioranza e del Governo a metterla in movimento.

Abbiamo ritenuto opportuno presentare i suindicati emendamenti proprio per provocare l'azione della maggioranza e del Governo in direzione di una riforma che è assolutamente ineludibile. Diversamente, la Corte costituzionale sarà costretta ad emettere pronunzie di illegittimità, che fioccheranno su vari articoli del codice di procedura penale, attraverso sentenze additive analoghe a quella relativa alla dichiarazione di illegittimità afferente l'articolo 513 del codice di procedura penale.

Conseguentemente, il Governo si vedrà costretto ad emanare decreti-legge «sotto dettatura della Corte costituzionale» – seguendo quindi il percorso additivo dalla stessa indicato – per tappare costantemente le falle che si apriranno nel sistema del processo penale.

Allora, l'invito, che noi rivolgiamo a maggioranza e Governo perché cerchino di dare impulso alla riforma della legislazione ordinaria attraverso quel dibattito costruttivo già avvenuto nelle Aule del Senato e senza necessità di mantenere intangibile il testo approvato dal Senato, è la ragione della presentazione degli emendamenti 22.0.1, 22.0.2 e 22.0.3, che oggi noi ritiriamo.

CIRAMI. Signor Presidente, intervengo soltanto per illustrare e poi procedere pazientemente al ritiro del mio emendamento 22.0.10, su sollecitazione del relatore.

La problematica che volevo sottolineare con quest'emendamento, che rispetto all'attuale formulazione dell'articolo 192 del codice di procedura penale, cambia soltanto un aggettivo, cioè opera soltanto la sottrazione dell'aggettivo «altri» dalla dizione «unitamente agli altri elementi di prova», è la seguente.

Nell'attuale formulazione dell'articolo 22 si dice, appunto, «unitamente agli altri elementi di prova», ipotizzando dunque, se sono «altri» elementi di prova, che quelle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso siano esse stesse elementi di prova.

Noi sosteniamo invece che il termine «altri» non debba esservi, così com'era previsto nell'originario disegno di legge di delega del 1988; infatti, nella delega questo aggettivo non c'era e l'aggiunta fu operata in sede di decreto legislativo dall'allora presentatore Vassalli. Questo aggettivo «altri» ha fatto sì che le dichiarazioni e le delazioni fatte da un coimputato, parte assolutamente interessata al processo e al procedimento, abbiano avuto sinora di per sé un valore probatorio, con i guasti che abbiamo verificato nel sistema. Invece, noi volevamo riportare questo significato della dichiarazione alla cosiddetta prova svestita, che aveva bisogno di essere supportata da elementi di prova; tutto qui.

Rassegnate queste considerazioni all'attenzione dell'Aula, ritiro l'emendamento 22.0.100 (*già* 12.0.2).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 23, su cui sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

FOLLIERI, *relatore*. L'emendamento 23.1 si illustra da sé, signor Presidente.

CENTARO. Do per illustrati gli emendamenti 23.2 e 23.3, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FOLLIERI, *relatore*. Esprimo parere contrario agli emendamenti 23.2 e 23.3, signor Presidente.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole all'emendamento 23.1 e contrario al 23.2 e al 23.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.2, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.3, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 23, nel testo emendato.

È approvato.

L'emendamento Tit.1, presentato dal senatore Cirami è precluso, poiché segue la sorte relativa al ritiro degli emendamenti concernenti il Capo II-*bis*.

Onorevoli senatori, dovremmo adesso procedere alle dichiarazioni di voto finali su questo provvedimento, poi, con il *quorum* necessario, procedere alla votazione, con il ricorso obbligatorio – perché si tratta di delega – al sistema elettronico, del disegno di legge in titolo, poi ancora alla votazione finale del disegno di legge n. 2990, a contenuto prevalente di delega.

Potremmo allora proseguire adesso i nostri lavori riprendendo in esame il disegno di legge sulle forze di polizia e approvandone gli articoli, continuando poi con le dichiarazioni di voto sullo stesso ed infine mettendo uno dopo l'altro in votazione (l'Aula consentendo in via eccezionale questa convergenza), i tre provvedimenti cui ho fatto riferimento, e concludere poi operando il rinvio in Commissione (per il ritorno in Aula entro la seduta del 18 aprile prossimo venturo) del disegno di legge n. 4095, relativo all'utilizzo delle autovetture di Stato.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(50-282-358-1181-1386-2793-ter 2958-3060-B) Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia (Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Bertoni e De Luca Michele; Cusimano ed altri; Loreto; Firrarello e Ronconi; Palombo; di un disegno di legge risultante dallo stralcio dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite per il disegno di legge d'iniziativa governativa n. 2793; dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Bertoni; Palombo e Pellicini; e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 50-282-358-1181-1386-2793-ter-2958-3060-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni sono soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo altresì che nel corso della seduta antimeridiana si è conclusa la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche del relatore e del Governo.

Do pertanto lettura dei pareri espressi dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sul testo del disegno di legge in titolo, nel presupposto che le valutazioni finanziarie di cui all'articolo 8 costituiscono un limite per l'attuazione della delega».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi esprime parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 5.4 e 9.1 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Passiamo all'esame degli ordini del giorno nn. 1 e 2, già illustrati nel corso della discussione generale, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

ANDREOLLI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno nn. 1 e 2 non verranno posti in votazione.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, su cui sono stati presentati emendamenti ed ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

MARCHETTI. Signor Presidente, do per illustrati non soltanto gli emendamenti all'articolo 1 ma anche quelli che ho presentato ai successivi articoli.

Con l'occasione chiedo di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno n. 9, presentato dal senatore Pardini, e all'ordine del giorno n. 15, presentato dai senatori Cò e Russo Spena.

PALOMBO. Signor Presidente, vorrei brevemente integrare l'illustrazione già fatta dell'ordine del giorno n. 3 che ho riproposto in modo completamente diverso, laddove si impegna il Governo «a portare a compimento un'approfondita analisi allo scopo di determinare future modalità di scelta». Pregherei i relatori ed il Governo di tenere ben in considerazione questo punto che è importante, anche se non starò qui a rifarne tutta la storia. D'altronde, di tale aspetto si è parlato talmente tanto che i relatori e il Governo ne sono perfettamente al corrente. Mi affido altresì alla sensibilità del senatore Loreto che, unitamente al senatore Bertoni, ha presentato un disegno di legge al riguardo.

L'ordine del giorno n. 4 concerne la modifica relativa all'attribuzione della vigilanza sui militari in licenza e liberi dal servizio. Invito a riflettere su questo passaggio che può essere molto importante: dovremmo, ad esempio, ritenere che sia proibito vigilare sui militari in libera uscita e che tra questi non possano avvenire atti di nonnismo? A questo infatti arriveremmo eliminando per ragioni di *privacy* la polizia militare. Credo di aver spiegato assai bene questa mattina che in materia vi è una normativa di principio contenuta nelle norme sulla disciplina militare.

Quindi, invito sia i relatori sia il Governo ad un momento di più attenta riflessione su questo punto assai delicato.

Do infine per illustrato l'ordine del giorno n. 5.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

LORETO, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

ANDREOLLI, *relatore*. Signor Presidente, proponiamo ai senatori Palombo e Pellicini di accettare che gli ordini del giorno nn. 3 e 4 vengano accolti come raccomandazione.

Invece, sull'ordine del giorno n. 5 esprimiamo parere contrario e invitiamo i presentatori a ritirarlo.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore. Il Governo accoglie volen-

tieri e in modo costruttivo, come raccomandazione, l'invito alla riflessione contenuto nei due ordini del giorno nn. 3 e 4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendo stati accolti come raccomandazione, gli ordini del giorno nn. 3 e 4 non verranno posti in votazione.

Senatore Palombo, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 5?

PALOMBO. No, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale è stato presentato un solo emendamento, soppressivo dell'intero articolo, che il presentatore ha dato per illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

LORETO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 2 altri emendamenti oltre quello soppressivo 2.1, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, corrispondente all'articolo 2 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CÒ. Signor Presidente, la Camera ha apportato un'importante modifica all'articolo 3.

Nel comma 2 è stato introdotto il riconoscimento che il personale del ruolo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Ora, poiché la qualifica di pubblico ufficiale è un istituto regolamentato dal codice di procedura penale, riteniamo importante chiarire, con l'emendamento 3.1, da noi presentato, che la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria riguarda esclusivamente «i compiti indicati nell'articolo 1 della legge 4 maggio 1951, n. 538», ossia la legge istitutiva del Corpo forestale dello Stato.

A noi questa pare una specificazione molto importante, perché assegnerebbe tale qualifica nell'ambito appunto delle competenze esclusive del Corpo forestale dello Stato. Non mi pare una precisazione da poco, né superflua, perché nell'attuale comma questa qualifica si potrebbe intendere rispetto a competenze anche diversificate.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.2 si dà per illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

LORETO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dai senatori Cò e Russo Spina.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

PELLICINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLICINI. Signor Presidente, quanto dichiarato dal senatore Cò ha una sua logica, però mi sembra abbastanza riduttiva. Limitare la qualifica

di ufficiale di polizia giudiziaria esclusivamente a questo settore significa, in qualche modo, ridurre i compiti di un pubblico ufficiale, anche di fronte ad altri fatti e al di fuori della questione.

Quindi, mi sembra giusto mantenere la dizione originale, in quanto assegna una qualifica maggiore e più ampia agli ufficiali del Corpo forestale dello Stato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, corrispondente all'articolo 3 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

PALOMBO. Signor Presidente, presumo che l'ordine del giorno n. 6 sarà accolto come raccomandazione, essendo di contenuto sostanzialmente identico al precedente ordine del giorno relativo al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

L'ordine del giorno n. 7 intende impegnare il Governo a riconoscere al Corpo della Guardia di finanza il carattere di esclusività in materia di polizia economica e finanziaria. Nel corso del tempo, come ho già detto, le funzioni e i compiti della Guardia di finanza hanno subito continui aggiornamenti, in virtù della sempre maggiore integrazione europea, del risanamento dei conti pubblici e dell'evoluzione in senso federalista del sistema impositivo. Fino ad oggi tali esigenze hanno trovato risposta in provvedimenti concertati in ambito interforze, con i quali si è comunque realizzato il coordinamento delle forze di polizia, che hanno valorizzato le competenze specialistiche della Guardia di finanza, affidando in via prioritaria a tale Corpo settori di rilevante importanza come le frodi comunitarie, il riciclaggio e il reinvestimento dei capitali.

Si tratterebbe, quindi, di precisare in maniera inequivocabile che il Corpo della Guardia di finanza è l'unica polizia italiana competente per la lotta alle frodi comunitarie e per le operazioni nel settore delle entrate e in quello delle spese nazionali e comunitarie, rispettivamente come polizia finanziaria e come polizia economica.

TAROLLI. Signor Presidente, sarei voluto intervenire in discussione generale, ma un contemporaneo impegno come relatore in un convegno me lo ha impedito. È comunque intervenuto in maniera autorevole e qualificata il collega De Santis che ha annunciato il voto favorevole del Centro Cristiano Democratico al provvedimento.

Abbiamo presentato l'ordine del giorno n. 100 perché il provvedimento, oltre all'importante obiettivo di migliorare la professionalità dell'Arma dei carabinieri, ha anche l'ambizione di conferire nuove motivazioni allo svolgimento con maggiore impegno di questa attività.

L'ordine del giorno n. 100 si pone due obiettivi. Il primo è quello di corrispondere alle aspettative di riordino dei ruoli, non solo limitatamente ai gradi dirigenziali ma coinvolgendo anche i ruoli direttivi, in modo da garantire uno sviluppo di carriera adeguato ai gradi più bassi, che consenta di attribuire una maggiore motivazione. Ricordo che i problemi relativi alla mancanza di alloggi di servizio in caso di trasferimenti e il trattamento economico inadeguato in altri casi, stanno causando un vero e proprio esodo tra queste categorie di ufficiali.

Il secondo obiettivo dell'ordine del giorno, al quale chiedono di apporre la firma i colleghi De Santis, Callegaro e Biasco, è quello di evitare una disparità di trattamento tra i ruoli da riordinare e gli appartenenti ai ruoli speciale e tecnico-operativo, la cui eventuale soppressione o mancata alimentazione potrebbe lasciare ancorati al vecchio sistema di avanzamento gli ufficiali già inseriti in quei ruoli. Ciò provocherebbe evidenti e notevoli disagi di carattere motivazionale in quanto gli ufficiali appartenenti a questi ruoli, già penalizzati dall'attuale sistema di progressione di carriera, sarebbero ulteriormente discriminati se venisse prevista una velocizzazione del sistema di avanzamento dei soli ruoli da riordinare e non dei ruoli sopprimendi, ovvero di quelli ad esaurimento. (*Applausi dal Gruppo CCD*).

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

LORETO, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.1 e 4.2.

ANDREOLLI, *relatore*. Gli ordini del giorno nn. 6 e 7 sarebbero accettabili come raccomandazioni; esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno n. 100.

BRUTTI *sottosegretario di Stato per l'interno*. Condivido i pareri espressi dai relatori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Chiedo al senatore Palombo se insiste per la votazione degli ordini del giorno nn. 6 e 7.

PALOMBO. Signor Presidente, non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 100 non sarà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5 del testo approvato dalla Camera, corrispondente all'articolo 4 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti ed ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

L'emendamento 5.2 si dà per illustrato.

CÒ. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 5.1, 5.3 e 5.4.

DIANA Lino. Signor Presidente, l'ordine del giorno n. 8 si illustra da sé.

PARDINI. Signor Presidente, desidero proporre una leggera modifica del testo dell'ordine del giorno n. 9, per la quale il dispositivo di detto ordine del giorno diviene il seguente: «a valorizzare compiutamente il ruolo e la figura del Questore quale autorità tecnica di pubblica sicurezza, per realizzare una più efficace direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica delle Province, attraverso il coordinamento dei responsabili delle Forze di polizia e della Polizia Municipale con il compito di dare attuazione alle linee di indirizzo elaborate dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica».

Si tratta di una leggera modifica che tiene conto anche del dibattito svolto recentemente presso la Camera dei deputati sul «pacchetto sicurezza», che ritengo abbia risolto alcuni problemi che intendevo evidenziare con l'ordine del giorno in esame.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, sono consapevole che l'ordine del giorno n. 10 non abbia molto a che fare con il provvedimento in esame, ma si inserisce in una battaglia che sto potando avanti da molti anni per fare in modo che al disciolto Corpo di polizia femminile siano riconosciuti dei diritti, che non si sa mai in quale posto, in quale modo e con quali soldi si potranno riconoscere. La spesa prevista, d'altronde, non è eccessiva.

Utilizzo dunque l'occasione per rappresentare al Governo questa esigenza di giustizia.

PALOMBO. Signor Presidente, preciso innanzitutto che l'ordine del giorno n. 11 si riferisce all'attività di tutte le forze di polizia identificate

dalla legge n. 121 del 1981 e quindi anche alla polizia penitenziaria. Pertanto, integro in tal senso l'ordine del giorno n. 11.

L'ordine del giorno n. 11 è volto ad impegnare il Governo a disporre il finanziamento per la costruzione di immobili che compensino i disagi connessi alla mobilità del personale – abbiamo discusso tanto questo argomento – anche attraverso il riconoscimento di benefici fiscali per l'acquisto della prima abitazione, a prescindere dalla residenza anagrafica del personale.

Ribadisco che tale ordine del giorno deve essere rivolto a tutte le forze che hanno gli stessi problemi anche se, con la dismissione di molti immobili, per le Forze armate sarà forse più facile prevedere un piano di costruzione di immobili da destinare al personale.

L'ordine del giorno n. 12 risponde all'esigenza, che ho sottolineato anche questa mattina, di disporre un ulteriore stanziamento di adeguate risorse finanziarie per il potenziamento delle forze di polizia in termini di lavoro straordinario. Giudico impensabile che militari che prestano servizio presso i comandi-stazioni possano avere 12 ore di straordinario e che, per far recuperare le ore di straordinario lavorate, vengano concessi loro riposi compensativi, togliendoli dal servizio!

In questo momento non possiamo permetterci un tale lusso. Sono necessari pochi soldi, non miliardi di lire, e con un po' di impegno da parte del Governo si riuscirà a prevedere questi ulteriori fondi che veramente sarebbero graditi per le forze dell'ordine non in termini economici, ma di impiego delle stesse.

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

ANDREOLLI, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda gli ordini del giorno, esprimo parere favorevole ai nn. 8 e 9, anche con le integrazioni testé proposte.

Esprimo parere contrario all'ordine del giorno n. 10 per due ordini di ragioni: innanzitutto perché, come la stessa presentatrice ha riconosciuto, è poco pertinente alla materia, ma soprattutto perché ritengo che, pur essendo legittime queste possibili aspirazioni degli interessati, una tale introduzione nel nuovo sistema determinerebbe un effetto a valanga per altre categorie, che non si sa dove potrebbe portare. L'accoglimento di tale ordine del giorno diventa un problema abbastanza delicato e quindi invito la senatrice Mazzuca Poggiolini a ritirarlo.

Esprimo parere favorevole sia sull'ordine del giorno n. 11 sia sull'ordine del giorno n. 12, per il quale peraltro propongo una piccola modifica al dispositivo, nel senso che sarebbe preferibile che si impegnasse il Governo a disporre l'immediato utilizzo di adeguate risorse e non il loro stanziamento, perché il Governo non può incidere sul bilancio, ma semmai sull'utilizzo delle somme già a disposizione.

LORETO, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dai relatori.

PALOMBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALOMBO. Signor Presidente, non sono d'accordo; vorrei che, quantomeno, mi si chiarisse un punto: mi riferisco alla dizione «a disporre l'immediato stanziamento di adeguate risorse». Tra stanziamento e utilizzo vi è una differenza notevole: lo stanziamento, a mio avviso, comporta il prevedere ulteriori somme da destinare al fine, mentre l'utilizzo qual è? Quello di somme che sono già state stanziare; oppure vi è la possibilità di stanziarne ulteriori da poter utilizzare? Ragionando in questo modo, ci si prende in giro. Non si può usare il termine «utilizzo»: utilizzo di cosa, di quali somme, di quelle già stanziare? Che somme ci sono a disposizione?

Quindi, tra «stanziamento» ed «utilizzo» vi è una notevolissima differenza. Sarebbe importante che si dicesse se si vogliono stanziare i fondi da destinare al lavoro straordinario o se si intende utilizzare le somme che ci sono, perché quelle disponibili non sono sufficienti per i motivi che ho illustrato.

Sarei pertanto molto grato al Governo se mi desse spiegazioni al riguardo.

PRESIDENTE. Nonostante la precisazione del senatore Palombo, il relatore conferma il parere contrario?

ANDREOLLI, *relatore*. Sì, signor Presidente. Volevo precisare al collega Palombo che lo «stanziamento» comporta la necessità di intervenire sul bilancio, quindi di modificarlo con un atto legislativo, ed impegnare il Governo ad apportare una modifica al bilancio è improprio, mentre l'«utilizzo» si riferisce ad una disponibilità di somme.

Il senatore Palombo sostiene che le somme sono già stanziare, ma non è vero; vi è infatti un fondo globale rispetto al quale il Governo ha discrezionalità nell'utilizzare le risorse relative. Collimiamo quindi nella sostanza della proposta, ma senza voler arrivare a modificare il bilancio dello Stato; intendiamo pertanto indirizzare la discrezionalità del Governo all'utilizzo di somme dell'ammontare globale che ha a disposizione, per finalizzarle in modo specifico a questo obiettivo.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, desidero aggiungere una valutazione. È evidente che si mira ad impegnare politicamente il Governo affinché risorse finanziarie adeguate, non appena possibile, vengano destinate agli straordinari.

Pertanto, forse il termine «utilizzo» proposto dal relatore consente una certa varietà di interpretazioni e libertà di movimento. La dizione «a disporre l'utilizzo di adeguate risorse finanziarie» può significare che, se ve ne saranno gli spazi, in futuro vi potrà essere uno stanziamento aggiuntivo, altrimenti, si tratterà di recuperare nel bilancio quanto è possibile per lo straordinario, che certamente rappresenta una necessità rilevante e non derogabile. In questo senso condividiamo il punto di vista esternato dall'opposizione.

Pertanto, se vi è disponibilità da parte del senatore Palombo, potremmo utilizzare la seguente dizione che il Governo accetta (e pertanto ciò diviene impegnativo): «impegna il Governo a disporre l'utilizzo di adeguate risorse finanziarie al fine di ottenere il potenziamento (...)». Ciò consente al Governo di assumere seriamente tale impegno, mentre la dizione «l'immediato stanziamento» crea al Governo problemi a sottoscrivere subito un impegno così stringente.

PRESIDENTE. Senatore Palombo, accoglie la proposta testé formulata dal rappresentante del Governo?

PALOMBO. Signor Presidente, a seguito delle precisazioni effettuate dal relatore e dal sottosegretario Brutti, concordo con l'adozione della dizione «utilizzo di adeguate risorse finanziarie», certo che sia il senatore Brutti che l'Esecutivo si adopereranno in questo difficile contenzioso che è ancor oggi in atto tra le forze di polizia e il Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dai senatori Cò e Russo Spena.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dai senatori Cò e Russo Spena.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 5.4 è improcedibile.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno nn. 8 e 9, nella nuova formulazione, non verranno posti ai voti.

Senatrice Mazzuca Poggiolini, intende accedere all'invito a ritirare l'ordine del giorno n. 10?

MAZZUCA POGGIOLINI. Sì, signor Presidente: ritiro l'ordine del giorno n. 10.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Essendo stato accolto, l'ordine del giorno n. 11 (Testo corretto) non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 6, corrispondente all'articolo 5 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, corrispondente all'articolo 6 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Essendo stato accolto l'ordine del giorno n. 12, nella nuova formulazione, non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 8, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, introdotto dalla Camera dei deputati, su cui sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

CÒ. Signor Presidente, con l'emendamento 9.1 introduciamo due modifiche al testo originario. Abbiamo riscritto l'articolo 9, spostando al 31 dicembre 2000 il termine di attuazione della delega secondo i principi contenuti nella legge n. 216 del 1992, ma soprattutto abbiamo soppresso l'esplicita dizione, contenuta nei commi 1 e 2 dell'articolo introdotto dalla Camera, «senza oneri a carico del bilancio dello Stato». Siamo infatti assolutamente convinti che nessuna riforma e nessuna modifica reale dei decreti legislativi del maggio 1995 si possa fare senza che siano posti oneri a carico del bilancio dello Stato nell'ambito del riassetto delle carriere e del personale della Polizia di Stato. Per questo motivo abbiamo soppresso nel testo tali riferimenti.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.2 lo diamo per illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame e sugli ordini del giorno nn. 13, 14 e 15.

LORETO, *relatore*.. Signor Presidente, esprimo parere contrario su ambedue gli emendamenti.

ANDREOLLI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno n. 13, se i senatori proponenti accederanno ad una piccola modifica al suo dispositivo. Dopo la parola «per», chiedo che sia inserita la seguente: «poter», sopprimendo, in fine, le parole da «individuando» a «Stato». Ripeto: il parere è favorevole se i presentatori accederanno a queste modifiche del dispositivo.

Esprimo parere favorevole anche sull'ordine del giorno n. 14, proponendo anche in questo caso modifiche al dispositivo. Chiedo, infatti, la soppressione dell'articolo «le» e delle parole «fin dal corrente anno».

Esprimo, inoltre, parere favorevole sull'ordine del giorno n. 15.

PELLICINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLICINI. Signor Presidente, l'ordine del giorno n. 14 è un po' quello che li riassume tutti, perché in tale ordine del giorno, che il Governo in parte fa suo con soddisfazione, si chiede in definitiva di riconoscere la peculiarità delle Forze armate e in generale delle forze di polizia, slegandole dal contesto del pubblico impiego.

È evidente che siamo di fronte a categorie di soggetti che, pur essendo dipendenti dello Stato, fanno un lavoro del tutto particolare, a rischio. Si pensi ai carabinieri, alla polizia, alle guardie carcerarie e forestali, ai militari e agli aviatori, e in particolare alla carriera dei militari, che hanno ad esempio un'estrema mobilità e sono soggetti a 15-20 traslochi nell'arco di una vita.

È evidente che lo Stato non può considerare *tout court* questi lavoratori come pubblici dipendenti in senso lato, ma occorre che vi sia una specificazione affinché questa categoria sia adeguatamente sorretta con incentivi sia, per esempio, per acquistare immobili e far fronte a questi traslochi, sia per il tipo di vita che fanno, sia per i rischi che corrono. Insomma, si riconosca una benedetta volta un principio cardine: che le Forze armate e le forze di polizia non possono essere ritenute equiparate, con tutto il rispetto, a chi per esempio lavora all'ufficio del catasto. È evidente che per il tipo di lavoro che svolgono occorre che lo Stato e il Governo trattino queste categorie nel modo adeguato.

Quindi, signor Presidente, ritengo che l'ordine del giorno in esame sia – per così dire – riassuntivo e riguardi anche il personale civile della Difesa, troppe volte mantenuto in uno stato di incertezza tra personale civile e personale militare, non adeguatamente retribuito, e anzi sottopagato.

In altre parole, è opportuno che ci rendiamo conto che se vogliamo avere uno Stato efficiente, tutelato e con tutori dell'ordine in grado di funzionare e di venire incontro alle problematiche gravissime della sicurezza nazionale dobbiamo calcolare questi premiati – soltanto a parole, per ora – dipendenti dello Stato in modo del tutto particolare, riconoscendo nel modo più assoluto la loro specialità.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 9.1 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Novi.

Non è approvato.

Essendo stato accolto l'ordine del giorno n. 13, nella nuova formulazione, non verrà posto ai voti.

Quanto all'ordine del giorno n. 14, dopo le dichiarazioni del senatore Pellicini, chiedo al relatore se conferma il suo parere favorevole.

ANDREOLLI, *relatore*. Confermo il mio parere favorevole, a condizione che siano apportate le modifiche da me proposte al dispositivo.

PRESIDENTE. Chiedo pertanto al senatore Pellicini se accetta la modifica proposta dal relatore.

PELLICINI. Va bene, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto, l'ordine del giorno n. 14, nella nuova formulazione, non verrà posto ai voti.

Essendo stati accolti, gli ordini del giorno nn. 15, 17 e 18 non verranno posti ai voti.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, corrispondente all'articolo 7 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti e un ordine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

CÒ. Signor Presidente, questa è una norma particolarmente importante, introdotta dalla Camera dei deputati, che riguarda il ruolo di coordinamento e di direzione del Ministero dell'interno. L'emendamento 10.2 vuole avere delle ricadute dal centro alla periferia per quanto concerne la funzione di coordinamento; il Ministero dell'interno in questo caso si farebbe garante, attraverso l'autorità locale di pubblica sicurezza, affinché le

direttive dell'autorità locale vengano seguite anche dall'Arma dei carabinieri. Riteniamo che questo emendamento espliciti un orientamento di fondo, come ho già avuto modo di chiarire nel corso della discussione generale e che sia da inserire, per quanto possibile, rispetto alle modifiche intervenute alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Invito i relatori a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

LORETO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

ANDREOLLI, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 16, esprimo parere contrario, invitando il senatore Palombo a ritirarlo. La motivazione risulta evidente dal dispositivo.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Palombo se accoglie l'invito del senatore Andreolli a ritirare l'ordine del giorno.

PALOMBO. Signor Presidente, su quest'ordine del giorno si incardina il provvedimento e tutto ciò che ha attinenza con il coordinamento. Comunque, al punto in cui siamo è inutile discuterne ancora.

Mi auguro che in futuro si riesca a venire a capo del problema, che è risolvibile perché, una volta superato questo ostacolo, si aprirà davanti a noi un'autostrada per quanto attiene al coordinamento.

PRESIDENTE. Lei prende atto dello stato della riflessione, come dovetti fare io da Ministro dell'interno: avendo proposto la separazione furono poi le Commissioni a far fallire l'iniziativa.

Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dai senatori Cò e Russo Spena.

Non è approvato.

Ricordo che l'ordine del giorno n. 16 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

La Camera dei deputati non ha apportato modifiche all'articolo 11, corrispondente all'articolo 8 del testo approvato dal Senato.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 9 del testo approvato dal Senato. L'Assemblea deve ora deliberare su tale soppressione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi in proposito.

LORETO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti la soppressione dell'articolo 9 del testo approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

È approvata.

Passiamo all'esame dell'emendamento 11.0.1, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 11, che si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale emendamento.

LORETO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.0.1, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Sui lavori del Senato

Rinvio in Commissione del disegno di legge n. 4095

PRESIDENTE. Colleghi, procederemo adesso con le dichiarazioni di voto su questo provvedimento; poi sospenderemo la votazione finale, per passare alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge n. 2207 e connessi, in materia di collaboratori di giustizia. Voteremo, quindi, nel suo complesso il disegno di legge sui collaboratori di giustizia, nonché i disegni di legge sulle forze di polizia e sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, per i quali, contenendo deleghe legislative, è richiesto il *quorum*. Pregherei, pertanto i Gruppi parlamentari di consentire un'adeguata presenza di senatori nel momento in cui porremo in votazione questi provvedimenti.

Quanto al disegno di legge in materia di utilizzo delle autovetture di Stato, ne propongo, se non si fanno osservazioni, il rinvio in 1^a Commissione con l'impegno di riportarlo in Aula nella seduta del 18 aprile.

LA LOGGIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, tra un rinvio senza termine e un rinvio alla ripresa dei lavori dopo le elezioni, non posso che apprezzare questa seconda soluzione che il Presidente del Senato ha opportunamente proposto, non senza deprecare che su un argomento di questo genere sostanzialmente trovo la maggioranza latitante.

Mi rendo conto che in campagna elettorale parlare di privilegi e di sprechi da parte del Governo non è il massimo che si potevano aspettare; tuttavia, è evidente che anche questo farà parte delle argomentazioni che potremo utilizzare in questo periodo.

In ogni caso, siamo d'accordo con il rinvio in Commissione del provvedimento. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Rinvio dunque in Commissione il disegno di legge n. 4095, recante: «Norme di utilizzo delle autovetture di Stato», con l'intesa che lo stesso sarà riesaminato dall'Assemblea nella seduta del 18 aprile.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 50-282-358-1181-1386-2793-ter-2958-3060-B

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge relativo alle forze di polizia.

Passiamo alla votazione finale.

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La senatrice Mazzuca Poggiolini, che è sempre pronta e sollecita, ha facoltà di parlare.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, so anche essere molto sintetica: come lei amerebbe, io corrispondo!

A nome dei senatori della componente I Democratici-l'Ulivo esprimo voto favorevole al provvedimento di delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato, nonché per il coordinamento delle forze di polizia.

Appreziamo la giusta collocazione del Comando generale dell'Arma dei carabinieri al fianco dei Capi di Stato maggiore delle Forze armate, ad un livello finalmente di parità dovuto alla consistenza e peculiarità dell'impegno della Benemerita. È questa l'innovazione più importante di tale provvedimento, che è giunto finalmente a maturazione e che rende giustizia ad una forza che ha saputo sviluppare caratteristiche tali da richiedere un adeguamento legislativo dovuto, da cui, peraltro, consegue linearità di sviluppo nelle carriere all'interno della Difesa.

È importante sottolineare il mantenimento dell'autonomia dei carabinieri, anche in rapporto alle importanti funzioni di sicurezza che essi svolgono e che hanno fatto dei carabinieri stessi amati paladini del territorio. Confermiamo, in tale circostanza, un grato apprezzamento per la generosità del loro impegno e una calda gratitudine anche per il drammatico episodio verificatosi oggi a Brescia.

È giusto, quindi, aver ribadito per i carabinieri una necessaria autonomia che, in passato, ha costituito una preziosa risorsa in momenti difficili e complicati della nostra storia: autonomia, ma in un quadro di indispensabile coordinamento con le altre forze di polizia, per il contrasto della criminalità, nell'ambito della responsabilità riconosciuta al Ministero dell'interno.

Le forti polemiche espresse recentemente sui giornali credo possano rientrare alla luce della realtà dei fatti: la necessità di un coordinamento, ci auguriamo altamente efficace, che per ovvietà funzionale attiene a chi ha responsabilità istituzionale sul territorio e cioè al Ministero dell'interno, che nelle sue articolazioni periferiche, in tale suo compito, va meglio sostenuto, anche facilitando rapporti più stretti con le varie espressioni locali per la tutela della sicurezza nei vari ambiti territoriali.

Non si può oggi non prendere atto dei chiarimenti del Governo in ordine al mantenimento dell'impalcatura normativa della legge n. 121 del 1981, relativa alla separazione di funzioni e di attribuzioni tra prefetto e questori.

Sempre in tema di coordinamento, il suggerimento che come componente I Democratici-I'Ulivo rivolgiamo al Governo è che eventuali nuove specialità siano istituite in un contesto, appunto, di coordinamento tra le varie forze, che tenga anche conto dell'esistente. E, a proposito di corpi speciali, apprezziamo la volontà di recuperare la piena efficienza di quei reparti, come ROS e SCO, ai quali tanto dobbiamo per i successi conseguiti in passato contro la criminalità organizzata.

La delega per questa importante riforma, che segue quella del 1981, risponde a molte delle attese e delle necessità organizzative espresse dalle varie componenti del nostro apparato per la sicurezza dei cittadini.

Poiché si tratta di una delega al Governo, occorre sottolineare la necessità che polizia, carabinieri, Guardia di finanza e Corpo forestale vedano riconosciuto il ruolo difficile e indispensabile che svolgono da parte delle forze politiche e dal Governo: chiediamo con sempre maggiore attenzione.

Permangono infatti in tale comparto notevoli disagi che possono riassumersi, per essere sintetici, in un forte sentimento di frustrazione che attraversa soprattutto i gradi medi e inferiori. Ciò è in gran parte dovuto agli errori compiuti nel cosiddetto «riordino» del 1995 durante il Governo Berlusconi (decreti legislativi nn. 197, 199 e 200); legislazione che ha creato enormi disparità di trattamento. E ciò riguarda decine, ma potrei dire forse un centinaio di migliaia di operatori sul territorio.

I Democratici per l'Ulivo chiedono che il Governo individui risorse per corrispondere puntualmente alle esigenze di questo comparto, che sono esigenze di vita, esigenze economiche relative alle retribuzioni e – come più volte è stato già detto in quest'Aula – agli straordinari, che queste forze fanno e non possono assolutamente esimersi, tra l'altro, dal prestare, esigenze professionali e, certamente non ultime, esigenze di carattere abitativo.

In questi decreti delegati, in eventuali altre norme queste risposte vanno date, ma soprattutto nella prossima legge finanziaria, ove andranno meglio definite risposte adeguate ai problemi di tutti gli appartenenti al comparto della sicurezza in Italia.

La scarsità delle risorse finora dedicate confligge fortemente, infatti, con tutto quanto, innanzitutto da cittadini, ma anche in quest'Aula e dallo stesso Governo, è stato ampiamente riconosciuto alle forze dell'ordine italiane.

DEL TURCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL TURCO. Signor Presidente, intervengo per rivolgere un appello fraterno a tutti i colleghi che devono svolgere dichiarazioni di voto: la preghiera è di consegnarle scritte, a questo punto della discussione, perché ciò consentirebbe di snellire i lavori e di farci votare il disegno di legge sui collaboratori di giustizia questa sera entro le ore 20-20,30. In cambio posso solo dire che non farò la mia dichiarazione di voto finale relativa al disegno di legge sui collaboratori di giustizia verbalmente, ma la consegnerò scritta e mi impegno a fare sempre così ogni volta che toccherà a me svolgere una dichiarazione di voto, dando il mio contributo a cambiare questo ritualismo parlamentare che non aiuta lo sviluppo dei nostri lavori. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore Del Turco, come vede ha ricevuto anche gli applausi della senatrice Mazzuca Poggiolini. *(Ilarità)*.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, faccio notare che è la terza volta che il senatore Del Turco, in una breve dichiarazione, ha modo di riprendere subito questa sua grande tesi dopo che ho parlato io, guarda caso. *(Repliche del senatore Del Turco)*.

DE SANTIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SANTIS. Signor Presidente, ho raccolto subito l'invito del senatore Del Turco... (*ilarità*).

Battute a parte, farò una dichiarazione veramente molto breve annunciando il voto favorevole del mio Gruppo, quello del Centro Cristiano Democratico, al disegno di legge in esame.

Non posso però esimermi dal richiamare il Governo su una necessità. Il Parlamento sta concedendo al Governo una delega ampia; si tratta di riordinare le forze di polizia perché possano rispondere meglio alle attese dei cittadini. Ci sarà un momento di preparazione dei decreti legislativi e in quella sede prego il Governo di instaurare un confronto, sereno ma costruttivo, con le rappresentanze sindacali sia civili che militari delle forze dell'ordine. C'è un'attesa della base: attenzione a questa attesa, perché, se c'è motivazione tra gli appartenenti alle forze di polizia, si otterrà un risultato migliore in termini di attività.

Ho concluso, credo di essere stato brevissimo. (*Applausi dai Gruppi CCD, FI e AN*).

* CÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÒ. Signor Presidente, non ho una dichiarazione di voto scritta e quindi ne svolgerò una verbale per quanto ritengo necessario fare in relazione ad un provvedimento che in realtà noi giudichiamo molto negativamente e che ci pare di notevole gravità.

Il sottosegretario Brutti, a conclusione del dibattito di questa mattina, ha fatto un'affermazione davvero curiosa: ha detto nella sostanza che la storia italiana, per quanto concerne l'organizzazione delle forze di polizia, ha una sua peculiarità e che questa peculiarità, cioè la presenza di una forza di sicurezza di natura militare come l'Arma dei carabinieri, è un elemento di cui si deve tener conto in qualche misura come di un dato oggettivamente non modificabile.

Vorrei ricordare al Governo, tramite il sottosegretario Brutti, che anche i Governi fanno la storia e quindi questo Governo ha una sua responsabilità presentando oggi un provvedimento che in realtà rende ancora di più oggettivamente immutabile in senso peggiorativo la situazione.

Vorrei ribadire, l'ho già fatto questa mattina in sede di discussione generale, che nel 1981, attraverso la riforma che ha riguardato la smilitarizzazione della Polizia di Stato, si era compreso un principio cardine, e cioè che non vi può essere una dipendenza funzionale vera dall'autorità civile di pubblica sicurezza, questore e prefetto, senza che ad essa corrisponda anche una dipendenza organizzativa. Si era cioè concepito lo strumento della forza organizzata armata, pur non appartenente alle Forze ar-

mate, cioè di natura civile, come una struttura dipendente non soltanto funzionalmente ma anche dal punto di vista organizzativo dall'autorità amministrativa preposta alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.

In questa direzione evidentemente non si è voluto andare e si è attuata una riforma che in realtà assegna un ruolo assolutamente autonomo, anche per le funzioni di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, ad una struttura che resta militare, anzi che riceve nel contesto di questa riforma un riconoscimento di poteri e di funzioni quali mai aveva avuto nel passato.

Questo è l'elemento di gravità. C'è un dibattito in Europa che va nella direzione dell'unificazione delle polizie e della riduzione dei poteri di quelle che hanno una struttura militare: noi stiamo andando in una direzione diametralmente opposta.

Credo che questo sia un provvedimento grave; ritengo che questo Governo abbia inteso interloquire soltanto con le gerarchie; credo che la stragrande maggioranza delle strutture di base delle forze di polizia sia sostanzialmente contraria a questo provvedimento.

Per tali motivi non posso che rinnovare il nostro voto contrario al disegno di legge in esame, così come già fatto in sede di prima lettura. (*Applausi del senatore Russo Spina. Congratulazioni*).

MUNDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNDI. Signor Presidente, accolgo senz'altro l'invito del senatore Del Turco e chiedo l'autorizzazione a consegnare il mio intervento scritto agli uffici, senza tuttavia esimermi dal preannunziare un voto favorevole al provvedimento in esame. (*Applausi dal Gruppo UDEUR e del senatore De Carolis*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

PALOMBO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALOMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, parzialmente mi adegua a quanto testé fatto dal collega Mundi, dal momento che avrei una lunga dichiarazione di voto da svolgere che consegnerò integralmente agli uffici, puntualizzandone soltanto alcuni passaggi.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso, senatore Palombo.

PALOMBO. Devo dire, in particolare, che è stato molto triste, avvilente, addirittura squallido, assistere alla strumentalizzazione di questa ri-

forma per supposti e malintesi interessi di categoria, sostenuti da burocrati accentratori, egoisti ed egocentrici, che non si sono minimamente curati delle positive ripercussioni della nuova normativa, da un lato sul modo di operare delle forze di polizia e dall'altro sul miglioramento della sicurezza dei cittadini. Verso certi personaggi, che hanno avvelenato il clima, il Governo si è mostrato e si mostra incerto e spaventato, quando invece avrebbe dovuto richiamarli all'ordine o «mostrare i muscoli», come ha fatto nei confronti di un ufficiale, generale del nostro Esercito che si è permesso di criticare l'Esecutivo senza avere un sindacato alle spalle a proteggerlo.

La verità è che le battaglie per la sicurezza, l'impegno politico e legislativo per le forze dell'ordine nel loro insieme, l'attenzione alle esigenze di servizio e umane dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo forestale, della Polizia penitenziaria, insomma di tutti quegli uomini e donne che lavorano nel comparto della sicurezza, appartengono esclusivamente alla destra che da sempre si batte per la loro tutela e che non ha scoperto oggi queste categorie. C'è, in ogni caso, ancora molto lavoro da compiere per migliorare le norme concernenti il coordinamento delle forze di polizia e stabilirne le specifiche competenze, nonché per adeguare e migliorare le carriere dei gradi non direttivi.

Il provvedimento che ci accingiamo a votare deve rappresentare solo l'inizio da cui partire per conseguire gli obiettivi che ho testé citato. Ed è proprio in quest'ottica che Alleanza Nazionale voterà a favore di questo disegno di legge, come sempre consapevole delle attese della base, sia perché ha sempre vivo in sé il ricordo di tanti uomini semplici e coraggiosi che rischiano ogni giorno la vita nella lotta contro il crimine (questa mattina vi è stato il ferimento di altri due carabinieri, uno dei quali in modo grave), sia per attestare per l'ennesima volta alla maggioranza che sostiene il Governo d'essere una forza politica, insieme agli alleati del Polo, capace di mettere da parte la contrapposizione polemica, ogni volta che sono in gioco i superiori interessi della collettività nazionale.

Di certo questo atteggiamento, che scaturisce dal possesso di una sana cultura morale, sociale e politica, non è possibile che si manifesti tra i cespugli e la flora che infarciscono la maggioranza, la quale inevitabilmente si sgretola ad ogni storico appuntamento che davvero interessa la Nazione.

Non appena il provvedimento avrà ricevuto la definitiva approvazione da parte di questa Assemblea, sono sicuro che il Governo si autoelogerà, vantandosi di aver ottenuto un grande successo perché puntualmente si dimenticherà di confessare che, se non fosse stato per il senso di responsabilità e per il voto determinante di tutte le forze del Polo, quest'importante iniziativa sarebbe improvvidamente e miseramente naufragata alla Camera, dove il Governo non ha una maggioranza coesa quando entrano in scena i problemi della politica estera, della sicurezza e della difesa.

Concludo rivolgendo un rispettoso e commosso pensiero a tutti quegli uomini delle forze di polizia e delle Forze armate caduti in servizio per compiere il loro dovere e formulo i migliori auguri di buon lavoro a quanti diuturnamente sono impegnati a combattere la criminalità e a ridare la speranza a popolazioni stremate dalla fame, dalle malattie e dalle guerre.

È a questi uomini che dovrebbero pensare quei personaggi di bassissimo profilo morale che non esitano a gettare fango e discredito sulle istituzioni, insinuando dubbi e incertezze nell'opinione pubblica, perché sono incapaci di confrontarsi in modo civile e democratico sul piano dialettico e delle idee.

È ora che il Governo intervenga per riportare all'ordine questi personaggi, al fine di evitare che i loro scomposti e inaccettabili comportamenti abbiano ricadute negative sul clima di serenità e di collaborazione che deve regnare tra gli operatori di polizia duramente impegnati sul fronte della sicurezza nazionale. *(Applausi dal Gruppo AN e del senatore Del Turco).*

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, avevo già intenzione di limitarmi ad annunciare il voto contrario da parte dei Comunisti Italiani poiché non vi sono state modifiche al testo e le considerazioni che potrei fare sarebbero ripetitive rispetto all'intervento svolto in sede di discussione generale.

Si è confermato che il provvedimento è blindato e abbiamo criticato fortemente quel testo. Confermiamo tali critiche in quanto, con questo provvedimento, ci stiamo muovendo non in una linea di modernizzazione dello Stato e di coerenza anche con gli orientamenti europei, ma in una linea di rafforzamento della militarizzazione delle funzioni di polizia e di supervalutazione di un'Arma all'interno delle Forze armate a discapito delle altre.

Quindi, credo che tutte le considerazioni fatte in sede di discussione generale vadano confermate e per questo motivo non posso far altro che annunciare il voto contrario da parte dei Comunisti Italiani.

DOLAZZA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOLAZZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi trovo a dover rispondere a certe interpretazioni che sono state date alle mie parole e a ribadire alcuni concetti.

Vorrei specificare che siamo contrari al disegno di legge in esame non in quanto offende i carabinieri, che sono coloro i quali lavorano

per strada e svolgono i conflitti a fuoco, ma perché è fatto per gli Stati maggiori, che sono tutta un'altra cosa. Ricordo che in questo provvedimento esiste un appunto *ad hoc* per il Capo di Stato maggiore dei carabinieri per rimanere in servizio fino a 65 anni, elaborato precisamente per lui.

Vorrei anche ricordare che questa legge avrebbe dovuto risolvere i problemi del servizio d'ordine, della polizia. Non credo che con una quarta Forza armata si risolvano i problemi della polizia e si riescano a fermare i blindati dei contrabbandieri. Sono un po' sconcertato perché in Consiglio d'Europa o alla NATO dovrò dire che, oltre all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica, abbiamo gli Ufo, ossia i carabinieri, e non so cosa le altre nazioni metteranno in contrapposizione a questi ultimi. Tutti hanno la Marina, l'Aeronautica e l'Esercito: noi abbiamo i carabinieri.

Non vorrei che diventasse l'ennesima barzelletta sui carabinieri, sarebbe tragico. Ribadisco la nostra contrarietà ad un disegno di legge fatto per gli Stati maggiori delle Forze armate dei carabinieri, che non risolve il minimo problema.

Sono stato tra i componenti dei COCER delle Forze armate per i sottufficiali; vorrei ricordare che si combatte per 50.000 lire in più al mese, ma dopo sei mesi l'aumento di stipendio è eroso dall'inflazione; non voglio ricordare le 18.000 lire che abbiamo dato di aumento. Si chiede di mutare il sistema organico di queste Forze: il modo di scrivere le note caratteristiche, di fornire le abitazioni, di affrontare i problemi delle mogli e dei figli di questa gente.

Nella nostra grande saggezza, pretendiamo che carabinieri, poliziotti e finanzieri risolvano i problemi dei cittadini, ma noi non risolviamo i loro problemi, quando vengono trasferiti dal Piemonte in Sicilia o viceversa. Ci limitiamo ai grandi discorsi, alle grandi enunciazioni di principio, ma non ho mai visto risolvere neanche un problema in questo senso. Ribadisco che l'ennesima legge varata dal Parlamento è fatta per i vertici, per chi comanda, perché si deve assicurare un comando. Ricordo che la manovra di far diventare i carabinieri la quarta Forza armata è stata tentata quattro volte anche ai tempi della vecchia DC, dei vecchi partiti che abbiamo accusato di corruzione e il tentativo non riuscì perché evidentemente erano un po' più lungimiranti di noi.

Quando furono varati provvedimenti sui carabinieri, ne fu riconosciuta l'importanza, furono conferiti grandi incarichi, ma si evitò sempre che i loro vertici provenissero dall'Arma dei carabinieri.

Vorrei rispondere al Ministro dell'interno che ha affermato che si assolvono i compiti dell'Aeronautica e della VAAM. Ricordo che la Marina ha un servizio di polizia a bordo delle navi che si chiama servizio d'ordine, i cui addetti frequentano la scuola allievi sottufficiali dei carabinieri di Firenze. Questi marinai del servizio d'ordine svolgono sulle navi il compito dell'Arma dei carabinieri: cosa faremo, li manterremo in servizio o li trasferiremo in una stazione dei carabinieri a bordo delle navi Garibaldi, Veneto e Duilio?

A proposito di resoconto delle spese, ho calcolato che, nel momento in cui sarà concesso l'inquadramento dell'Arma dei carabinieri come quarta Forza armata, la sostituzione di tutte le targhe delle automobili dei carabinieri, che non potranno più avere quella dell'Esercito italiano ma dovranno avere la sigla CC, costerà poco meno di 400 milioni di lire. Vi sono spese che non abbiamo calcolato, alcuni mutamenti all'interno della struttura dell'Arma dei carabinieri avranno un costo. Sono piccoli aspetti, ma la legge innesca meccanismi di cui non è stata prevista la portata.

Infine, il Capo di Stato maggiore dei carabinieri avrà 65 anni, mentre gli altri ne avranno 63. Per questi motivi siamo contrari al disegno di legge: non perché siamo contrari all'Arma dei carabinieri, che rispettiamo moltissimo, ma perché a sparare e a prendere fucilate per strada non ci sono i generali. Pensate forse di dare una stella in più ad un generale ogni volta che accade qualcosa ad un suo carabiniere? (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, interverrò in dissenso dal senatore Dolazza nel senso che non parteciperò alla votazione del disegno di legge: vorrei che qualcuno mi spiegasse che cosa ne deriverà agli effetti della lotta alla criminalità e del mantenimento dell'ordine pubblico in questo Paese.

Signor Presidente, ho partecipato oggi ad una seduta del Comitato ristretto della Commissione antimafia, che si occupa dello studio del fenomeno mafioso nelle aree non omogenee. Dall'audizione del procuratore nazionale antimafia è emerso un quadro allarmante: questo Paese sta diventando, giorno dopo giorno, come la Colombia. Tra un po' di tempo, signor Presidente, quando si pretenderà il rispetto delle leggi bisognerà chiedere aiuto non già ai carabinieri, alla polizia o alla giustizia, bensì alle organizzazioni malavitose che in cambio chiederanno naturalmente qualcos'altro.

Il quadro che è emerso oggi dall'audizione del procuratore nazionale antimafia è questo: organizzazioni malavitose ormai controllano totalmente il territorio, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia. Questa è la verità, e a fronte di essa ci accingiamo a votare una legge che tutela solo qualcuno, senza preoccuparci di quei poveri diavoli che stanno – come ha detto il collega Dolazza – sulle strade, che lavorano in stazioni prive addirittura della corrente elettrica (accade anche questo all'interno dell'Arma dei carabinieri), che usano ancora la vecchia macchina da scrivere perché non dispongono certo di un *computer* o che sono costretti a svolgere i servizi di pedinamento con le loro macchine, perché l'amministrazione dello Stato non mette a loro disposizione le automobili necessarie per lavorare.

Signor Ministro della difesa, signor Sottosegretario, questi sono i problemi esistenti non solo all'interno dell'Arma dei carabinieri, ma anche della Polizia di Stato e della Guardia di finanza.

Dall'altra parte, invece, ci sono i generali, che spendono anche 900 milioni di lire per ristrutturare il loro appartamento – succedono anche queste cose – o che vivono indubbiamente al di sopra delle proprie possibilità. Dato che qualcuno parla sempre di evasione fiscale e di colpire gli evasori, forse sarebbe opportuno occuparsi di controllare che fonte abbiano alcuni proventi: se qualcuno ha vinto giocando al Totocalcio lo deve dimostrare, ma se non ha vinto deve provare come fa ad avere il denaro per comprare un aereo personale.

Di queste cose, invece, non si parla, come neanche si parla dei poveri diavoli dei quali ci si ricorda soltanto quando vengono ammazzati. Allora lo Stato manda una corona di fiori e il corazziere di turno e ne parlano i giornali, neanche tanto per dire la verità. Addirittura può capitare, come è successo ai finanziari uccisi a Bari, che vengano celebrati i funerali il giorno dopo la morte, in fretta e furia, perché per lo Stato sono morti scomodi, mentre sono importanti i generali!

Ebbene, mi rivolgo ai «poveri disgraziati» – inteso in senso buono – che vestono una divisa, che sono costretti a lavorare per servire uno Stato che si ricorda di loro soltanto quando muoiono. La settimana scorsa un collega della Commissione antimafia, recandosi con la sua scorta ad un convegno (mi si deve spiegare come mai si vada scortati ad una riunione di partito), ha avuto un incidente: la macchina blindata è uscita di strada ed è morto un carabiniere. Signor Presidente del Senato, onorevoli colleghi, la famiglia di quel carabiniere sta incontrando notevoli difficoltà per far valere i propri diritti e ottenere dallo Stato quello che gli spetta.

È qui presente il Ministro della difesa e mi rivolgo a lui con una sorta di interrogazione indiretta per sottolineare che la famiglia di quel carabiniere sta incontrando grossi problemi, nonostante egli sia morto nell'adempiimento del proprio dovere.

Queste notizie mi arrivano direttamente dall'Arma, ma non dai generali, da quei «poveri disgraziati» – sempre in senso buono – che con la divisa rischiano quotidianamente la pelle per uno Stato che ormai non c'è più.

Dichiaro pertanto la mia astensione nella votazione del disegno di legge in esame: sarò sempre dalla parte di chi serve lo Stato, senza lucrare o trarne dei vantaggi, ma ricavando solo una corona di fiori in caso di morte. (*Applausi dal Gruppo LFNP. Vivaci commenti del senatore Palombo*).

PETRUCCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PALOMBO. Sono topi di fogna!

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Senatore Palombo lei ha già parlato, la prego di non interrompere.

PETRUCCI. Signor Presidente, mi rifaccio innanzitutto alle considerazioni espresse per il nostro Gruppo nel corso della discussione generale dal senatore Nieddu, sottolineando semplicemente che la delega che stiamo per votare al Governo in materia di riordino delle Forze armate coglie alcuni obiettivi generali.

Il primo è quello di conferire organicità alle varie norme, sinora estremamente frazionate e di diversa valenza giuridica; il secondo è quello di ammodernare l'impianto ordinamentale dei Corpi di polizia e dell'ordinamento militare; il terzo è quello relativo all'esigenza di costruire strutture di polizia più moderne ed efficaci, in grado di rispondere sempre più adeguatamente alle esigenze di sicurezza della società.

Voglio, per concludere, semplicemente far riferimento a quanto è stato detto e alle polemiche innescate relativamente al fatto che questa è una legge per i carabinieri. Voglio sottolineare che la delega data non scalfisce minimamente la dipendenza funzionale dell'Arma dal Ministro dell'interno per quanto attiene i compiti di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica ma lascia, soprattutto, inalterate le previsioni della legge n. 121 del 1981, che assegna al Ministro dell'interno, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza, le funzioni di coordinamento e di direzione di cui all'articolo 1 della citata legge n. 121 del 1981, mediante il Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, di detta legge.

Per questi motivi dichiaro il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di sinistra. (*Applausi dal Gruppo DS*).

NOVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, effettuerò una brevissima dichiarazione di voto per dichiarare che il Gruppo di Forza Italia voterà a favore di questo disegno di legge. Condividiamo, infatti, la scelta, con esso operata, di costituire i carabinieri come quarta Forza armata autonoma.

Certo, non sottovalutiamo il senso di disagio delle forze di polizia; è un senso di disagio che è giustificato e al quale bisogna dare delle risposte, senza nessuna criminalizzazione. Infatti, quando decine e decine di migliaia di uomini che lavorano per la legalità esprimono un livello di sofferenza reale, ad esso occorre dare risposte, che certamente non possono consistere nelle 18.000 lire di aumento degli stipendi decise con l'ultima legge finanziaria.

Per quanto riguarda i carabinieri, riteniamo che, nella storia di questo Stato essi abbiano rappresentato un momento di continuità dello Stato stesso, anche nelle fasi di maggiore tensione e di difficoltà. Siamo convinti che continueranno a rappresentare tale elemento di continuità, di difesa della legalità, quasi un elemento di terzietà, nella difesa dell'ordine e della legalità. Infatti, la specificità dei carabinieri è proprio questa: la terzietà, nel senso che non si schierano dalla parte di nessuna fazione, nean-

che dalla parte della maggioranza contro l'opposizione. I carabinieri assolvono la loro funzione tentando di affermare questo principio etico. Proprio perché questa Forza armata rappresenta e ha, nella sua storia, questo elemento di terzietà, riteniamo che le debba essere riconosciuta un'autonomia quasi come quella garantita alla magistratura. Il nostro consenso deve essere inquadrato in questo tipo di lettura della funzione istituzionale dell'Arma dei carabinieri.

Esprimiamo quindi voto favorevole sul disegno di legge.

TIRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

TIRELLI. Signor Presidente, dichiaro la mia astensione per sottolineare due aspetti di questo disegno di legge, visto che gli altri sono stati abbondantemente evidenziati (le carriere, la progressione e così via) da altri colleghi, come anche è stato da loro posto in evidenza il rispetto per l'Arma dei carabinieri; non mi unirò di nuovo a questo coro, lasciando a quanto ho detto in precedenza la valutazione sulla mia decisione.

Mi riferisco semplicemente, signor Presidente, a due fatti. Il primo riguarda l'incidenza del parere degli amministratori locali con riferimento alla sicurezza del territorio. Alla Camera, com'è noto, è stato soppresso l'articolo 9 relativo alla partecipazione dei sindaci; al riguardo, mi chiedo, tra tanti proclami di federalismo e di sussidiarietà, a seguito di quale principio di sussidiarietà si adotti un provvedimento di questo tipo.

In occasione di fatti di sangue delittuosi come, ad esempio, gli avvenimenti di Udine o di quant'altro sta accadendo sul territorio, si sentono fare grandi promesse, non di affidamento, ma almeno di richiedere una consulenza ai sindaci per quanto concerne i problemi di sicurezza del territorio.

Sotto questa spinta emotiva tutti promettono tutto, salvo poi, una volta rientrato questo aspetto, per così dire più umano, ritirare le promesse e far rientrare tutto nel dominio dei palazzi di Roma.

L'altro aspetto che volevo sottolineare è la mancanza di suggerimenti o decisioni dettagliati per quanto riguarda la piena funzionalità dell'Arma dei carabinieri e delle altre organizzazioni presenti sul territorio, che denota poi – alla fine – una mancanza di attenzione verso questi problemi, che sono molto conosciuti a livello locale e che condizionano la vita dei cittadini e delle comunità.

Come è già stato detto, si è guardato alle alte sfere. Avremmo preferito che, anche nel dettaglio, si fosse entrati nel merito, per precisare quali risorse vengono affidate all'Arma dei carabinieri: il collega Peruzzotti ha espresso chiaramente la nostra opinione, ponendo alla vostra attenzione la precarietà economica e organizzativa in cui operano molte stazioni dei carabinieri.

Si è entrati però nel dettaglio per altre cose. Se infatti non si è entrati nel merito per mettere a disposizione più mezzi ai carabinieri o alle altre forze di sicurezza, si è invece entrati nel dettaglio, per esempio, per la previsione dell'appartenenza dei gruppi sportivi delle varie Armi alle Federazioni del CONI, anche in deroga alle norme statutarie del Comitato olimpico.

Mi sembra si tratti effettivamente di un'ingerenza in un campo dove non si vede perché mai una normativa che sbandiera così grandi principi vada poi a decidere in che modo i gruppi sportivi delle varie Armi devono essere affiliati, in barba ai principi che invece regolano l'affiliazione di altri enti di promozione e gruppi sportivi. Mi sembra una contraddizione entrare nel dettaglio per queste cose e non, invece, per quanto riguarda la fornitura di mezzi per l'esercizio di un effettivo controllo del territorio.

Per questo, signor Presidente, sottolineando tali due aspetti, preannuncio il mio voto di astensione sul provvedimento, anche se condivido il parere espresso dai miei colleghi, che si sono dimostrati contrari a certi aspetti. Riconoscendo però che una riforma ci vuole senz'altro in questo momento, sottolineo comunque quanto quella prevista sia carente.

Per cui, non conoscendo i futuri sviluppi pratici di questo provvedimento, non sono in grado di rendermi conto di come poi esso potrà venire applicato: siccome ciò mi lascia molti dubbi, preannuncio un voto di astensione. *(Applausi dal Gruppo LFNP)*.

AGOSTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINI. Signor Presidente, intervengo per riconfermare il voto favorevole a questo provvedimento, che il Gruppo cui appartengo aveva già preannunciato in sede di discussione generale. Lo riconfermo in sede di votazione finale, a nome del Partito Popolare Italiano. *(Applausi dal Gruppo PPI e dei senatori Del Turco e Vertone Grimaldi)*.

PRESIDENTE. Come convenuto, rinviemo la votazione finale di questo disegno di legge al termine delle dichiarazioni di voto sul provvedimento relativo ai collaboratori di giustizia.

Informo, inoltre, che se i nostri lavori si protrarranno oltre le ore 20, sposteremo conseguentemente l'inizio della seduta notturna, fissato per le ore 21. Mi auguro dunque che sarete brevi, perché la discussione è stata piuttosto lunga e approfondita.

Rilevo, inoltre, che il senatore Del Turco non ha avuto ragione, perché tutti hanno voluto intervenire a braccio, magari anche avendo preventivamente predisposto un testo scritto.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2207, 1927, 1976 e 2843**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

CALLEGARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO. Signor Presidente, interverrò molto brevemente, ma non intendo rinunciare a parlare: qui siamo in Parlamento e se non parliamo questa diventa una semplice stamperia.

Pur riconoscendo l'utilità dei pentiti nella lotta contro la criminalità organizzata, certi episodi hanno creato nell'opinione pubblica da una parte allarme e sdegno, dall'altra la sensazione che nessuno si preoccupi delle parti lese, mentre vengono superpremiati incalliti delinquenti sul cui effettivo pentimento c'è molto da discutere, che si decidono a collaborare solo per un evidente interesse personale. (*Brusio in Aula*).

Piuttosto che uno scrittoio o un Parlamento questo è un bar, signor Presidente. Interrompo il mio intervento perché non riesco a sentire neanche me stesso.

PRESIDENTE. Per favore, fate un po' di silenzio. Prego, senatore Callegaro.

CALLEGARO. Miscela questa esplosiva sotto l'aspetto della fiducia nella giustizia e della fiducia nelle istituzioni. L'attuale disciplina è lacunosa, eccessivamente premiale e, soprattutto, vi è un'evidente interdipendenza tra la prospettiva premiale e il momento tutorio.

Il fruire dello speciale programma di protezione è di per sé condizione sufficiente per l'accesso a misure alternative alla detenzione. L'aumento stesso del numero dei pentiti – oggi sono oltre 6.000 – è indice, da un lato, di una gestione degli stessi disinvolta, per non dire strumentale; dall'altro, di un pentimento di facciata per godere di agevolazioni estremamente appetibili. Bisognava quindi mettere mano alla materia.

È questa una buona legge? L'ispirazione e il suo impianto, le sue innovazioni sono in linea di massima buone. Si razionalizza la gestione dei collaboratori di giustizia; si tiene distinta la premialità dalla tutela; la collaborazione deve avere i caratteri della novità, della competenza, della attendibilità. Si evita, così, il ripetere di cose dette da altri e il centellinare le rivelazioni per godere di maggiori vantaggi; si tutelano i cosiddetti testimoni di giustizia; vi è un maggiore rispetto delle parti offese e una maggiore sensibilità per il loro risarcimento.

Rimangono tuttavia delle ombre, una particolarmente cupa: i colloqui investigativi. Questi sono sempre stati fonte di sospetto di inquinamento,

specialmente nelle mani di abili registi con la sequela di conferme, di smentite, di riconferme.

Ritengo serva a poco che risulti registrato il giorno, l'ora, la durata del colloquio, il nome di chi lo ha svolto; dovrebbe essere disposta la registrazione del colloquio e dei suoi contenuti.

È, quindi, con i «denti sollevati» che voteremo questa legge essendo ormai diventata quasi un'abitudine, con questa maggioranza incapace di esaurire tutti gli aspetti della materia che si prefigge di regolare: accettare il meno peggio piuttosto che lasciare il vuoto. (*Applausi dai Gruppi CCD, FI e AN*).

MILIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILIO. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, sarò molto breve almeno per due motivi: il primo è che la ragion di Stato incombe, pressa. Il secondo è dato dal calendario. Oggi siamo a fine mese ed è giusto che il 31 ciascuno abbia, secondo i propri meriti criminali, il proprio guiderdone dallo Stato. Poiché oggi è il 29, il 31 è alle porte; quindi, anch'io lascio campo libero.

Signor Presidente, ritengo che la legge che state per approvare certifica l'impotenza dello Stato sul piano preventivo e su quello repressivo nella lotta e nel contrasto alla criminalità organizzata e non. Non mi dilungherò oltre.

La situazione della giustizia e dell'ordine pubblico in Italia è sotto gli occhi di tutti. Sotto il profilo repressivo lo Stato ha necessità di rivolgersi ai criminali ponendo la taglia sugli obiettivi che di volta in volta sono, come si usa dire oggi, «attenzionati» e si pagano i pentiti. Per il bacio si paga un miliardo e mezzo di lire; per altro si paga altra cifra, secondo la taglia posta sull'obiettivo, alla rovescia.

La riprova è che sul fronte repressivo della ricerca dei latitanti la proposta di mettere una taglia non era certo una *boutade* e tanto meno una provocazione. Signor Presidente, signori senatori, chi cattura i latitanti? Forse le forze dell'ordine che sono distolte dalla loro funzione e dal loro obbligo di istituto? Allora, si suggerisce di mettere le taglie.

Anche il qui presente rappresentante del Governo – come ho avuto il piacere di leggere sui giornali – ha fatto una dichiarazione in proposito; ora certamente dirà di aver parlato a titolo personale, ma non ci si può togliere i panni governativi dicendo prima di parlare a titolo personale e poi, dopo dieci minuti, impegnando il Governo. La taglia sarà regola e legge in questo Paese da *Far West* (*Applausi del senatore Russo Spena*). In compenso si mortifica la polizia giudiziaria.

Vorrei fare un'ultima notazione, signor Presidente: sui giornali di oggi ho letto una recriminazione fatta da parte di alcuni rappresentanti degli organismi sindacali della polizia. In particolare, il rappresentante del

SIULP ha dichiarato che la taglia sui collaboratori di giustizia sembra provocatoria, ma di fatto non lo è, visto che è diventata regola.

Signor Presidente, per motivare le mie proposte soppressive, voglio segnalare agli italiani, e non certo a quest'Assemblea, che ormai i giochi sono fatti e che il mio parlare è perfettamente inutile; tuttavia, voglio essere in pace con la mia coscienza. Mi limito soltanto a segnalare che se il disegno di legge in esame non sarà approvato, non si potrà utilizzare la «valorizzazione dinamica» dei pentiti (San Giuseppe Jato e dintorni): vado, uccido, torno e mi faccio ripagare!

Mi indigno poi perché il signor Di Maggio – tra gli amici detto Balduccio –, ha l'ardire e l'arroganza di dichiarare, in un'aula di tribunale (e in questo caso difendo quei magistrati): «se vado in carcere» – cito testualmente – «mi porto appresso due o tre dei pubblici ministeri del processo Andreotti», indicandoli con il segno mafioso dell'indice, con nome e cognome. A tutto questo – signor Presidente, signori senatori che vi accingete a votare questo perverso disegno di legge – non vi è stata alcuna reazione.

Non disprezzo e non ostacolo le formazioni e le affermazioni artistiche dei collaboratori di giustizia e dei loro amici. Mi sono indignato, ma pochi altri lo hanno fatto; ho interrogato il Ministro di grazia e giustizia (ora solo Ministro della giustizia) per aver visto in vendita nelle librerie italiane un libro con il seguente titolo: «Ho ucciso Giovanni Falcone», edito dalla casa editrice Mondadori, autori un giornalista schierato (ma anche se non lo fosse stato, ai miei occhi sarebbe stata la stessa cosa) e Brusca Giovanni, colui che nella seconda di copertina dice anche: «Giovanni Brusca devolgerà i proventi di questo libro in beneficenza». A chi? A tutti noi: lui che ha ucciso Giovanni Falcone, sua moglie e i cinque poliziotti della scorta. Ma non è tutto, anche se per me lo è, signor Presidente.

Oraavrò il piacere di comunicarvi che (a molti, come a me che non leggo tutti i giornali, certamente sarà sfuggito) il 18 marzo di quest'anno, cioè dieci giorni fa, è stata data finalmente notizia agli italiani che il signor Giovanni Brusca, l'assassino di Giovanni Falcone, della moglie e della sua scorta, girerà un film, signor Presidente. Questa notizia è stata pubblicata dal quotidiano «la Repubblica» il 18 marzo a pagina 11. Giovanni Brusca girerà questo film con un regista, con un operatore e con il poliziotto che gli ha messo le manette.

Il film si intitolerà «La cattura» ed evidentemente io chiedo in questo momento al signor Ministro dell'interno e al Capo della Polizia se hanno autorizzato questo agente ad essere coautore della sceneggiatura e a rappresentare la parte che lui nella vita professionale ha interpretato insieme a Giovanni Brusca, noto criminale anche sullo schermo, per la felicità di chi lo vedrà - come leggo, per essere preciso, sul quotidiano – nell'autunno prossimo in due puntate di questo film che sarà regalato agli italiani da Mediaset. (*Applausi dal Gruppo AN*).

ERROI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERROI. Signor Presidente, ad oltre quindici anni da quando Buscetta iniziò la sua collaborazione con Giovanni Falcone, tutti sappiamo quanto è stato rilevante l'apporto dei pentiti nella lotta alla mafia. Non è ancora abbastanza, se si considera che, per conoscere gli *interna corporis* delle organizzazioni criminali, occorre avere notizie da parte di soggetti che vi hanno partecipato. Ma naturalmente vi sono delle differenze rispetto a qualche anno fa, e mi riferisco al fatto che ogni genere di cura contro un male pericoloso dopo un certo lasso di tempo va perfezionata, al fine di evitare che i batteri si abituino a resistere agli antibiotici che vengono utilizzati per il loro annientamento.

I primi anni della lotta alla mafia sono stati di sperimentazione; lo Stato ha impiegato con successo lo strumento dei collaboranti, ma a volte ha trascurato gli altri mezzi di investigazione tradizionali, finendo per affidare il contenuto dei processi nelle mani dei dichiaranti.

Da tempo Cosa nostra si va attrezzando per vanificare una lotta alla mafia basata soltanto sui pentiti, perché ha la possibilità di promuovere false collaborazioni e ha messo da parte certe regole rigide impegnandosi spesso in trattative con chi ha già collaborato per garantire l'impunità a chi ritratti o si renda inattendibile. In ciò essa risulta agevolata da un sistema che si è rivelato, negli ultimi tempi, alquanto lassista, perché prodigo di benefici, inidoneo a selezionare le collaborazioni veramente utili ed eccessivamente accomodante con gli abusi commessi da certi «pentiti» in costanza di collaborazione.

Ebbene, mi rendo conto che la collaborazione ha un contenuto processuale e non comporta necessariamente una conversione spirituale, ma mi domando se lo Stato, per dimostrare la verità nei processi, possa puntare sui soggetti senza scrupoli che non manifestano alcuna volontà di ravvedimento.

C'era quindi bisogno di soluzioni per questi problemi ed esse, a mio parere, sono indicate nella nuova disciplina sui collaboratori di giustizia: selezione delle collaborazioni più rilevanti, obbligo di espiare una parte della pena, separazione concettuale tra programma di protezione e benefici conseguenti alla collaborazione.

Un sistema delle collaborazioni connotato dall'efficienza, in definitiva, lo reclamano a gran voce i cittadini. La nuova Repubblica, se vogliamo che cresca e si affermi, dovrà essere capace di affrontare la questione morale a tutto campo, anche per i problemi che attengono alla gestione dei collaboranti. Ne va della credibilità delle istituzioni nel loro complesso.

Il Partito Popolare Italiano dichiara il proprio voto favorevole a questo disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo PPI e del senatore Del Turco*).

RUSSO SPENA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, svolgerò una brevissima dichiarazione di voto, non solo per rispondere all'appello, che condivido, del presidente della Commissione antimafia, collega Del Turco, ma anche perché, essendo membro di tale Commissione, ho avuto occasione di discutere il tema più volte, come gli altri colleghi della stessa Commissione, e credo siamo stati noi all'unanimità, come Commissione antimafia, portatori della necessità che questa legge al più presto venisse varata dal nostro Parlamento.

Limitandomi ad indicare la grande discriminante di fondo che stiamo discutendo, penso che la via maestra della lotta all'accumulazione mafiosa resti, anzi, sia costituita dal ritorno ad una capacità piena e completa di investigazione, la quale si è andata via via frantumando in qualche modo, se non dissolvendo, in alcuni casi, negli ultimi anni.

Credo che occorra ragionare senza farsi fuorviare dalle cortine fumogene, anche quando parliamo dei cosiddetti «pacchetti sicurezza». Le stragi che insanguinano il nostro Meridione sono figlie di una gigantesca strategia di accumulazione illecita che passa attraverso canali politici, finanziari, amministrativi, imprenditoriali e professionali. La ricchezza illecitamente accumulata e il suo reinvestimento, sia in affari leciti che in affari illeciti, sono il battistrada delle mafie sia per l'espansione in zone, per così dire, tradizionali, sia per la conquista di territori cosiddetti vergini.

In questo contesto ritengo – e rispondo così a molti interventi che ho ascoltato in quest'Aula – che ciò di cui occorre disfarsi non è il fenomeno del pentitismo in quanto tale, bensì il meccanismo legislativo, che andava profondamente innovato. Credo, ad esempio – lo abbiamo detto in sede di Commissione antimafia in una delle ultime sedute –, che non abbia senso discutere, per così dire, della eticità della concessione dello *status* di collaboratore di giustizia a Brusca, mentre aveva ed ha senso rimettere in discussione l'immoralità della legge come congegnata. Questo è il punto e su di esso vi sono state estreme reticenze.

Ci siamo sempre battuti, come senatori di Rifondazione Comunista, per un collaboratore di giustizia che dicesse tutto e in tempi ragionevoli, che scontasse una parte rilevante della pena in carcere, che consegnasse tutti i suoi beni, che collaborasse ad individuare realmente le accumulazioni finanziarie e mafiose, che non si sottraesse al contraddittorio in dibattimento, che fosse messo in condizioni di non concordare con altri, fossero essi pubblici ministeri o collaboratori di giustizia, la propria versione dei fatti.

Quella che stiamo discutendo non è certo la migliore delle leggi, non è certo la legge che vorremmo, ma comunque muove i primi passi nella direzione giusta e per questo la voteremo. (*Applausi dal Gruppo Misto-RCP. Congratulazioni*).

CIRAMI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI. Signor Presidente, il presente disegno di legge arriva dopo un ritardo ormai di due anni e improvvisamente registra una quasi unanimità di consensi al suo esame in Aula; per cui oggi, molto frettolosamente e concitatamente, si va – credo – verso la sua approvazione.

Vorrei capire tuttavia a cosa si è dato il consenso. Si è dato forse il consenso a giustificare un'emergenza che è scattata, non bisogna nascondere, a seguito dei fatti accaduti in quel di Messina, dove si è verificato un connubio tra pentiti, o meglio collaboranti di giustizia, magistrati e forze dell'ordine, con una richiesta di aiuto al Parlamento affinché provvedesse immediatamente ad una revisione della normativa in materia. Questo come se prima non vi fossero state degenerazioni in tale settore, da Palermo a Milano, a Napoli; degenerazioni partite da quella camera oscura che sono i colloqui investigativi.

Il punto è sempre lo stesso: i colloqui investigativi sono la camera della concertazione, della compensazione degli interessi da parte di chi interroga e da parte di chi offre la propria collaborazione prezzolata. In quelle stanze di compensazione si verifica un mercimonio che qualcuno ha definito «male necessario» e che tuttavia nel tempo si è verificato essere un male assolutamente canceroso se ha provocato quelle degenerazioni alle quali oggi questa legge, a mio avviso, non pone assolutamente rimedio.

Essa non rappresenta il toccasana per una degenerazione che quindi è sempre possibile, sempre attuabile a seconda anche di chi sarà chiamato ad applicare tali norme, a seconda di chi avrà la responsabilità di gestire il cosiddetto fenomeno del pentitismo.

Io personalmente – come credo tutti – provo assoluta stima e simpatia per il pentimento, nei confronti del quale volevamo offrire una valorizzazione attraverso la dissociazione dalla mafia. Invece, ho assoluta disistima per il pentitismo, perché quest'ultimo si è manifestato come una forma di guadagno da parte di chi, non avendo nulla da perdere, si è offerto in maniera prezzolata allo Stato.

Chi è che si è offerto? Il delinquente incallito, il criminale pluriomicida, il ricattatore, l'estortore, per fornire poi quale contributo, signor Presidente, onorevoli colleghi? Si dice, per conoscere dall'interno l'organizzazione mafiosa. Sono d'accordo, però dobbiamo registrare che vi è stata una convenienza, anche in questo, di far sapere alcune cose dell'organizzazione, mentre ancora oggi noi ricerchiamo chi è che comanda la mafia.

Abbiamo conosciuto i fatti del passato, sono stati catturati e – mi si lasci passare il termine – consegnati alcuni di questi delinquenti incalliti che poi fungono da pentiti, però (credo a tal proposito di condividere l'opinione di molti dei colleghi della Commissione antimafia) non solo non ci hanno detto chi comanda oggi, ma neanche dove sono i tesori della mafia, chi li amministra attualmente, chi sono ora i successori di Sindona. Ancora non siamo riusciti a capire, né attraverso il pentitismo, né attraverso le prezzolate delazioni, dove sono e chi amministra i fondi della mafia.

Devo dire con assoluta chiarezza che forse – nessuno me ne voglia – non vi è interesse a scoprire i nuovi legami mafia-politica. Forse interessavano i collegamenti mafia-politica di ieri, in quanto servivano a colpire una classe politica. Oggi questo interesse credo sia un po' caducato, in quanto non vedo pentiti che parlano di nuovi legami tra mafia e politica. Sono stati utilizzati – nessuno può negarlo – a piene mani e per fini assolutamente diversi da quelli strettamente istituzionali, anche oggi. Lo abbiamo visto a Palermo (come dicevo e lo ripeto), a Milano, a Napoli, a Messina. Hanno pure partecipato ad una lotta giudiziaria tra *clan* mafiosi l'uno contro l'altro per favorire un *clan* (il proprio) a danno di quello avversario. Tutto ciò spesso con la compiacenza di larghe frange istituzionali, sia a livello inquirente che investigativo.

Ci sono state le concertazioni tra pentiti. Nei giorni scorsi i giornali riportavano il dato molto significativo, che dovrebbe allarmare e far riflettere, di 680 incontri tra pentiti.

Allora, se questo è il punto di partenza, cosa occorre fare a mio modo di vedere? Occorre declassificare queste persone a semplici informatori di polizia, che potessero fornire alla polizia giudiziaria elementi che chi parla bene definisce «ultraindagatori», per dare a quest'ultima la possibilità di ricercare, in perfetta autonomia, le prove a carico. Invece, li abbiamo promossi a soggetti di prova nel processo, creando una commistione tra organi di polizia giudiziaria e pubblici ministeri, tra questi ultimi e giudici, e non abbiamo neanche avuto la preoccupazione, infine, di dare una regola finale al giudice affinché potesse valutare tutto ciò – indipendentemente da quello che nel processo era confluito attraverso la delazione o la dichiarazione – mediante una ricerca dei riscontri agli elementi forniti da questi signori.

Aver promosso i «pentiti» (adopero questo termine sempre tra virgolette, perché di pentiti mai si tratta) ad elementi di prova ha finito poi con il deprofessionalizzare gli apparati sia inquirenti che investigativi.

Quante volte ci si è sentiti ripetere che, di fronte a delitti gravi, le forze di polizia non erano in grado di indagare e aspettavano che una lettera anonima o un pentito le inquadrasse sulla giusta via per perseguire il responsabile?

Abbiamo consentito che questi signori costituissero gli elementi fondanti dei giudizi e delle sentenze scritte soltanto sulla loro dichiarazione. Questi signori hanno infine prodotto visibilità e promozione per chiunque li abbia utilizzati o strumentalizzati. Ricordo che, ai tempi del caso Tortora, i pubblici ministeri furono promossi e passarono al CSM. Oggi il pubblico ministero, principe del caso Andreotti, viene promosso a procuratore aggiunto di Palermo dopo che quel processo è franato. Questi signori hanno stilato a piacimento elenchi di buoni e cattivi, in base a suggerimenti, intuizioni, confidenze, ricatti o concertazioni.

Se questa è la premessa, non mi pare che il provvedimento in discussione ubbidisca all'esigenza di eliminare i guasti di cui ho parlato – ed altri se ne potrebbero aggiungere –, pur avendo portato un notevole contributo – lo riconosciamo – alla loro limitazione.

Sappiamo che dietro le leggi ci sono gli uomini: ci auguriamo che coloro che saranno chiamati ad applicare questa legge, sappiano alimentare una nuova cultura, sappiano rompere il sistema rigido del pentitismo e, soprattutto, utilizzare con massima cautela la norma di salvaguardia dei colloqui investigativi, che certamente non favorisce la trasparenza del rapporto processuale.

Ci aspettavamo che fosse maggiormente valorizzata la figura del testimone di giustizia, che – ricordiamolo – è innocente e vittima del reato, anche perché attraverso tale valorizzazione si può favorire la rottura del muro di omertà. Non so dire se la legge garantisca a sufficienza i testimoni di giustizia o li porterà a dire con amarezza: chi me lo ha fatto fare? Valeva la pena? Non lo rifarei mai più.

Agli indubbi pregi di questa legge, che restringe e rende più trasparente e processualmente accettabile la normativa regolamentatrice della collaborazione, possiamo dare il nostro voto favorevole, ma senza trionfalismi e senza illusioni di sorta, perché di disillusioni ne abbiamo subite tante. (*Applausi dal Gruppo UDEUR e del senatore Zilio*).

PRESIDENTE. Collegli, presumevo che l'esame del disegno di legge potesse essere esaurito nella seduta pomeridiana. Sono le ore 20,07 e non vorrei rimproveri da parte dei colleghi; mi rendo conto, infatti, che ci troviamo in Parlamento e non già in un «leggimento». Per concludere oggi l'esame avremmo bisogno di 50 minuti, che mi sembrano troppi. Sebbene il senatore Del Turco abbia preannunziato la consegna del testo scritto della dichiarazione di voto, devono ancora intervenire i senatori Pera, Centaro, Pinto, Caruso Antonino, il senatore Valentino in dissenso dal Gruppo e infine il senatore Senese.

Delle due l'una: o proseguiamo riducendo i tempi, benché si tratti di una questione che ha fatto sollevare dissensi, anche rispetto al nostro calendario, oppure possiamo prendere atto dello stato dei lavori e della richiesta di svolgere ulteriori dichiarazioni, che si potrebbero rendere nella mattinata di domani e organizziamo i nostri lavori in modo che tutti sappiano che alle ore 11,30 di domani procederemo alla votazione finale, con la presenza del *quorum* qualificato, dei disegni di legge relativi alle forze di polizia, ai collaboratori di giustizia e alla qualità delle acque potabili.

Poiché il Senato è convocato per le ore 21, ritengo opportuno togliere la seduta, perché altrimenti qualcuno potrebbe recriminare di non essere riuscito neppure ad assentarsi per pochi minuti.

La seduta antimeridiana di domani inizierà, dunque, con le dichiarazioni di voto e – come ho detto – la votazione finale avverrà alle ore 11,30, in modo da consentire a tutti i senatori di parteciparvi. Confermo che la seduta notturna inizierà alle ore 21, perché non vorrei che poi mi si accusasse di aver ridotto i tempi di una discussione tanto importante.

Rinvio dunque il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CORTELLONI, *segretario, dà annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 21, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 20,10).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207)

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato con un emendamento

1. Prima dell'articolo 14 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente:

«Art. 13-*quater*. - (*Revoca e modifica delle speciali misure di protezione*). - 1. Le speciali misure di protezione sono a termine e, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1, possono essere revocate o modificate in relazione all'attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonchè in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge.

2. Costituiscono, in specie, fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione, la inosservanza degli impegni assunti a norma dell'articolo 12, la commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale ovvero del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa, il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si è stati trasferiti, nonchè ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione della identità assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate. Nella valutazione ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione, specie quando non applicate mediante la definizione di uno speciale programma, si tiene particolare conto del tempo trascorso dall'inizio della collaborazione oltre che della fase e del grado in cui si trovano i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese e delle situazioni di pericolo di cui al comma 7 dell'articolo 9.

3. Nel provvedimento con il quale ammette il soggetto alle speciali misure di protezione, la commissione centrale indica il termine, non superiore a cinque anni e non inferiore a sei mesi, entro il quale deve comun-

que procedersi alle verifiche sulla modifica o sulla revoca. Se il termine non è indicato, esso è di un anno dalla data del provvedimento.

4. La commissione centrale è comunque tenuta alle verifiche indicate nel comma 3 ogni volta che ne faccia motivata richiesta l'autorità che ha formulato la proposta.

5. La modifica o la revoca delle speciali misure di protezione non produce effetti sulla applicabilità delle disposizioni dell'articolo 147-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

EMENDAMENTI

Respinto *Sopprimere l'articolo.*

8.1

MILIO

V. nuovo testo *Al comma 1, sostituire il capoverso 2 con il seguente:*

«2. Costituiscono fatti che comportano la revoca delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli impegni assunti a norma dell'articolo 12 lettere *b)*, *d)*, *e)* nonché la commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale. Costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli altri impegni assunti a norma dell'articolo 12, la commissione di reati indicativi del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa, il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si è stati trasferiti, nonché ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell'identità assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate. Nella valutazione ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione, specie quando non applicate mediante la definizione di uno speciale programma, si tiene particolare conto del tempo trascorso dall'inizio della collaborazione oltre che della fase e del grado in cui si trovano i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese e delle situazioni di pericolo di cui al comma 7 dell'articolo 9».

8.2

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Approvato *Al comma 1, sostituire il capoverso 2 con il seguente:*

«2. Costituiscono fatti che comportano la revoca delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli impegni assunti a norma dell'articolo 12

lettere *b)*, *e)* nonché la commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale. Costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli altri impegni assunti a norma dell'articolo 12, la commissione di reati indicativi del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa, il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si è stati trasferiti, nonché ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell'identità assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate. Nella valutazione ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione, specie quando non applicate mediante la definizione di uno speciale programma, si tiene particolare conto del tempo trascorso dall'inizio della collaborazione oltre che della fase e del grado in cui si trovano i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese e delle situazioni di pericolo di cui al comma 7 dell'articolo 9».

8.2 (Nuovo testo)

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1 sostituire il capoverso 2 con il seguente:

Precluso

«2. Costituiscono motivi di revoca delle speciali misure di protezione la commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale, la rinuncia espressa alle misure, l'abbandono non autorizzato ed inescusabile del luogo nel quale si è stati trasferiti. Costituiscono, in specie, fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione, l'inosservanza degli impegni assunti a norma dell'articolo 12, il mutamento o la cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, il rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa, ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione della qualità di collaboratore di giustizia, della identità assunta, del luogo di residenza o delle altre misure applicate».

8.2a

CIRAMI

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato

1. All'articolo 14 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è inserita la rubrica: «*Servizio centrale di protezione*»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Alla attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive del programma speciale di protezione deliberato dalla commissione centrale provvede il Servizio centrale di protezione istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate. Il Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza coordina i rapporti tra prefetti e tra autorità di sicurezza nell'attuazione degli altri tipi di speciali misure di protezione, indicate nei decreti di cui all'articolo 17-bis, comma 1, la cui determinazione spetta al prefetto del luogo di residenza attuale del collaboratore, anche mediante impieghi finanziari non ordinari autorizzati, a norma dell'articolo 17, dallo stesso Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.»;

c) il comma 2 è abrogato.

EMENDAMENTO

Non posto
in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

9.1

MILIO

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato

Art. 10.

1. L'articolo 15 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - (*Cambiamento delle generalità. Rinvio*). - 1. Nell'ambito dello speciale programma di protezione può essere autorizzato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, il cambiamento delle generalità, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione.

2. All'attuazione del disposto del comma 1 si provvede a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni».

EMENDAMENTO

Sopprimere l'articolo.

10.1

**Non posto
in votazione (*)**

MILIO

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato

1. All'articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è inserita la rubrica: «*Relazione del Ministro dell'interno*»;

b) nel comma 1, le parole: «sui programmi» sono sostituite dalle seguenti: «sulle misure speciali».

EMENDAMENTO

Sopprimere l'articolo.

11.1

**Non posto
in votazione (*)**

MILIO

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO II

NUOVE NORME PER IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO DI
COLORO CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIAApprovato con
emendamenti

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente Capo:

«CAPO II-*bis*. - NUOVE NORME PER IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO DI COLORO CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA

Art. 16-*bis*. - (*Verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione*).

- 1. Ai fini della concessione delle speciali misure di protezione di cui al Capo II, nonchè per gli effetti di cui agli articoli 16-*ter* e 16-*octies*, la persona che ha manifestato la volontà di collaborare rende al procuratore della Repubblica, entro il termine di centottanta giorni dalla suddetta manifestazione di volontà notizie utili alla ricostruzione dei fatti di maggiore gravità e allarme sociale di cui è a conoscenza oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori e, sempre con riferimento a dati di cui può risultare a conoscenza, le informazioni necessarie perchè possa procedersi alla individuazione, al trasferimento, al sequestro e alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità dei quali essa stessa o, se si tratta di persona appartenente a un gruppo criminale, anche i suoi componenti, dispongono direttamente o indirettamente e che sono il frutto di attività illecite svolte o ne costituiscono il reimpiego.

2. Le informazioni di cui al comma 1 relative alla individuazione del denaro, dei beni e delle altre utilità non sono richieste quando la volontà di collaborare è stata manifestata da una persona che risulta estranea a gruppi criminali e assume, rispetto al fatto ovvero rispetto ai fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualità di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti.

3. Le dichiarazioni rese nei commi 1 e 2 sono documentate in un verbale denominato "verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione", redatto secondo le modalità previste dall'articolo 141-*bis* del codice di procedura penale, che è inserito, per intero, in apposito fascicolo tenuto dal procuratore della Repubblica cui le dichiarazioni sono state rese e, per estratto, nel fascicolo previsto dall'articolo 416, comma 2, del codice di procedura penale relativo al procedimento cui le dichiarazioni rispetti-

vamente e direttamente si riferiscono. Il verbale è segreto fino a quando sono segreti gli estratti indicati nel precedente periodo. Di esso è vietata la pubblicazione a norma dell'articolo 114 del codice di procedura penale.

4. Nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, la persona che rende le dichiarazioni attesta, fra l'altro, di non essere in possesso di notizie e informazioni processualmente utilizzabili su altri fatti o situazioni, anche non connessi o collegati a quelli riferiti, di particolare gravità o comunque tali da evidenziare la pericolosità sociale di singoli soggetti o di gruppi criminali.

5. Per notizie e informazioni processualmente utilizzabili si intendono quelle che, a norma dell'articolo 194 del codice di procedura penale, possono costituire oggetto della testimonianza. Da esse, in particolare, sono quindi escluse le notizie e le informazioni che il soggetto ha desunto da voci correnti o da situazioni a queste assimilabili.

6. Le speciali misure di protezione di cui al Capo II non possono essere concesse, e se concesse devono essere revocate, qualora, entro il termine di cui al comma 1, la persona cui esse si riferiscono non renda le dichiarazioni previste nei commi 1, 2 e 4 e queste non siano documentate nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione.

7. La disposizione del comma 6 si applica anche nel caso in cui la persona che ha manifestato la volontà di collaboratore renda le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 oltre il termine di cui allo stesso comma 1.

Art. 16-ter. - (*Attenuanti in caso di collaborazione*). - 1. Le circostanze attenuanti che il codice penale e le disposizioni speciali prevedono in materia di collaborazione, relativa ai delitti di cui all'articolo 9, comma 2, possono essere concesse soltanto a coloro che, entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis, hanno sottoscritto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo articolo 16-bis.

2. Il giudice, anche d'ufficio, accerta l'avvenuta redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione entro il termine prescritto.

3. Se la volontà di collaborare viene manifestata nel corso del dibattimento, il giudice può concedere le circostanze attenuanti di cui al comma 1 anche in mancanza del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, ferma restando la necessità di procedere alla sua redazione entro il termine prescritto per gli effetti di cui agli articoli 16-bis e 16-octies.

Art. 16-quater. - (*Acquisizione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione nonchè di copie per estratto dei registri in materia di colloqui investigativi in caso di interrogatorio o esame del collaboratore*). - 1. Quando si deve procedere all'interrogatorio o all'esame del collaboratore quale testimone o persona imputata in un procedimento connesso o di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale il giudice, su richiesta di parte, può disporre che sia acquisito al fascicolo del pubblico ministero il verbale illustrativo dei contenuti della collabora-

zione di cui all'articolo 16-bis limitatamente alle parti di esso che concernono la responsabilità degli imputati nel procedimento.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 il giudice, a richiesta di parte, può altresì disporre l'acquisizione di copia per estratto del registro tenuto dal direttore del carcere in cui sono annotati il nominativo del detenuto o internato, il nominativo di chi ha svolto il colloquio a fini investigativi, la data e l'ora di inizio e di fine dello stesso, nonché di copia per estratto del registro di cui al comma 3 dell'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, per la parte relativa ai colloqui a fini investigativi intervenuti con il collaboratore.

Art. 16-quinquies. - (*Concorso di pene*). - 1. Quando contro la stessa persona sono state pronunciate più sentenze di condanna per reati diversi, per ciascuno dei quali sono state applicate le circostanze attenuanti che il codice penale o le disposizioni speciali prevedono in materia di collaborazione relativa ai delitti di cui all'articolo 9, comma 2, non si applica l'articolo 80 del codice penale e la pena complessiva da espriare si determina aggiungendo alla pena più grave una pena pari alla quinta parte di ciascuna delle pene inflitte per gli altri reati fino a un massimo complessivo di ventidue anni e sei mesi per la reclusione e di quattro anni per l'arresto. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione per anni trenta.

2. Per le pene accessorie si applica l'articolo 79 del codice penale.

3. Se le condanne sono state pronunciate da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la condanna più grave o, in casi di pari gravità, presso il giudice che ha pronunciato l'ultima condanna.

4. Il provvedimento del pubblico ministero è notificato al condannato e al suo difensore.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale in materia di procedimento di esecuzione.

Art. 16-sexies. - (*Restituzione nel termine e revisione delle sentenze*). - 1. È ammessa la revisione della sentenza quando le circostanze attenuanti che il codice penale o le disposizioni speciali prevedono in materia di collaborazione relativa ai delitti di cui all'articolo 9, comma 2, sono state applicate per effetto di dichiarazioni false o reticenti, ovvero quando chi ha beneficiato delle circostanze attenuanti predette commette un delitto per il quale l'arresto in flagranza è obbligatorio e che è indicativo della permanenza del soggetto nel circuito criminale.

2. La revisione è richiesta dal procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata, previa acquisizione del parere del procuratore nazionale antimafia o dei procuratori generali presso le corti d'appello interessati nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 11.

3. Quando chi ha beneficiato delle circostanze attenuanti di cui al comma 1 ha ottenuto anche taluno dei benefici penitenziari previsti dall'articolo 16-octies, il procuratore generale che richiede la revisione della

sentenza informa della richiesta il tribunale di sorveglianza ed il magistrato di sorveglianza competenti ai fini dei provvedimenti previsti dal comma 6 del medesimo articolo 16-*octies*.

4. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena.

5. Nel corso del giudizio di revisione il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre l'applicazione delle misure cautelari previste dalla legge.

6. Quando le situazioni indicate nel comma 1 emergono prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, gli atti da cui risultano le predette situazioni sono trasmessi al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza ovvero, se gli atti del procedimento sono già stati trasmessi al giudice dell'impugnazione, al pubblico ministero presso il giudice che deve decidere sull'impugnazione. Se si tratta di sentenza pronunciata in grado di appello, gli atti sono in ogni caso trasmessi al pubblico ministero presso la corte d'appello che ha pronunciato la sentenza. Il pubblico ministero, entro dieci giorni dal ricevimento degli atti, può chiedere, a norma dell'articolo 175 del codice di procedura penale, la restituzione nel termine per proporre impugnazione limitatamente al punto della decisione relativo alla applicazione delle circostanze attenuanti indicate nel comma 1.

7. Le pene previste per il reato di calunnia sono aumentate da un terzo alla metà quando risulta che il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire delle circostanze attenuanti di cui al comma 1 o dei benefici penitenziari o delle misure di tutela o speciali di protezione previsti dall'articolo 16-*octies* e dal Capo II. L'aumento è dalla metà ai due terzi se uno dei benefici è stato conseguito.

Art. 16-*septies*. - (*Revoca o sostituzione della custodia cautelare per effetto della collaborazione*). - 1. La misura della custodia cautelare non può essere revocata o sostituita con altra misura meno grave per il solo fatto che la persona nei cui confronti è stata disposta tiene o ha tenuto taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali. In tali casi, alla revoca o alla sostituzione può procedersi solo se, nell'ambito degli accertamenti condotti in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, il giudice che procede, sentiti il procuratore nazionale antimafia o i procuratori generali presso le corti di appello interessati, non ha acquisito elementi dai quali si desuma l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo e ha accertato che il collaboratore, ove soggetto a speciali misure di protezione, ha rispettato gli impegni assunti a norma dell'articolo 12.

Art. 16-*octies* - (*Benefici penitenziari*). - 1. Nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui al-

l'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono disposte su proposta ovvero sentiti i procuratori generali presso le corti di appello interessati a norma dell'articolo 11 del presente decreto o il procuratore nazionale antimafia.

2. Nella proposta o nel parere i procuratori generali o il procuratore nazionale antimafia forniscono ogni utile informazione sulle caratteristiche della collaborazione prestata. Su richiesta del tribunale o del magistrato di sorveglianza, allegano alla proposta o al parere copia del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e, se si tratta di persona sottoposta a speciali misure di protezione, il relativo provvedimento di applicazione.

3. La proposta o il parere indicati nel comma 2 contengono inoltre la valutazione della condotta e della pericolosità sociale del condannato e precisano in specie se questi si è mai rifiutato di sottoporsi a interrogatorio o a esame o ad altro atto di indagine nel corso dei procedimenti penali in cui ha prestato la sua collaborazione. Precisano inoltre gli altri elementi rilevanti ai fini dell'accertamento del ravvedimento anche con riferimento alla attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

4. Acquisiti la proposta o il parere indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'articolo 176 del codice penale e agli articoli 30-*ter* e 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Il provvedimento è specificamente motivato nei casi in cui le autorità indicate nel comma 2 del presente articolo hanno espresso parere sfavorevole. I provvedimenti che derogano ai limiti di pena possono essere adottati soltanto se, entro il termine prescritto dall'articolo 16-*bis*, è stato redatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo articolo 16-*bis* e, salvo che non si tratti di permesso premio, soltanto dopo la espiazione di almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di condannato all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni di pena.

5. Le modalità di attuazione dei provvedimenti indicati nel comma 4 sono stabilite sentiti gli organi che provvedono alla tutela o alla protezione dei soggetti interessati e possono essere tali organi a provvedere alle notifiche, alle comunicazioni e alla esecuzione delle disposizioni del tribunale o del magistrato di sorveglianza.

6. La modifica o la revoca dei provvedimenti è disposta d'ufficio ovvero su proposta o parere delle autorità indicate nel comma 2. Nei casi di urgenza, il magistrato di sorveglianza può disporre con decreto motivato la

sospensione cautelativa dei provvedimenti. La sospensione cessa di avere efficacia se, trattandosi di provvedimento di competenza del tribunale di sorveglianza, questo non interviene entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti. Ai fini della modifica, della revoca o della sospensione cautelativa dei provvedimenti assumono specifico rilievo quelle condotte tenute dal soggetto interessato che, a norma degli articoli 13-*quater* e 16-*sexies*, possono comportare la modifica o la revoca delle speciali misure di protezione ovvero la revisione delle sentenze che hanno concesso taluna delle attenuanti in materia di collaborazione.

7. Quando i provvedimenti di liberazione condizionale, di assegnazione al lavoro all'esterno, di concessione dei permessi premio e di ammissione a taluna delle misure alternative alla detenzione previste dal titolo I, Capo VI, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono adottati nei confronti di persona sottoposta a speciali misure di protezione, la competenza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui la persona medesima ha eletto il domicilio a norma dell'articolo 12, comma 3-*bis*, del presente decreto».

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo.

Respinto

12.500

MILIO

Al comma 1, nell'articolo 16-bis richiamato, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

V. ulteriore nuovo testo

«1. Ai fini della concessione delle speciali misure di protezione di cui al Capo II, nonchè per gli effetti di cui agli articoli 16-*ter* e 16-*octies*, la persona che ha manifestato la volontà di collaborare rende al procuratore della Repubblica, entro il termine di centottanta giorni dalla suddetta manifestazione di volontà, tutte le notizie in suo possesso utili alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze sui quali è interrogato nonchè degli altri fatti di maggiore gravità ed allarme sociale di cui è a conoscenza oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori ed altresì le informazioni necessarie perchè possa procedersi alla individuazione, al sequestro e alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità dei quali essa stessa o altri appartenenti a gruppi criminali dispongono direttamente o indirettamente».

12.1 (Nuovo testo)

CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Approvato *Al comma 1, nell'articolo 16-bis richiamato, sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

«1. Ai fini della concessione delle speciali misure di protezione di cui al Capo II, nonchè per gli effetti di cui agli articoli 16-ter e 16-octies, la persona che ha manifestato la volontà di collaborare rende al procuratore della Repubblica, entro il termine di centottanta giorni dalla suddetta manifestazione di volontà, tutte le notizie in suo possesso utili alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze sui quali è interrogato nonchè degli altri fatti di maggiore gravità ed allarme sociale di cui è a conoscenza oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori ed altresì le informazioni necessarie perchè possa procedersi alla individuazione, al sequestro e alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità dei quali essa stessa o, con riferimento ai dati a sua conoscenza, altri appartenenti a gruppi criminali dispongono direttamente o indirettamente».

12.1 (Ulteriore nuovo testo) CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Precluso *Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «Procuratore della Repubblica» con le altre: «Procuratore nazionale antimafia».*

12.2 CIRAMI

Precluso *Al comma 1, nell'articolo 16-bis richiamato, capoverso 1, sostituire la parola: «centottanta» con la seguente: «novanta».*

12.3 CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Precluso *Al comma 1, nell'articolo 16-bis richiamato, capoverso 1, sostituire la parola: «centottanta» con la seguente: «centoventi».*

12.4 CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Precluso *Al comma 1, nell'articolo 16-bis richiamato, capoverso 1, sopprimere le parole: «di maggiore gravità ed allarme sociale».*

12.5 VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO, BEVILACQUA, CURTO

Precluso *Al comma 1, nell'articolo 16-bis richiamato, capoverso 1, sostituire le parole: «e sempre con riferimento ai dati di cui può risultare a conoscenza» con l'altra: «nonchè».*

12.6 VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO, BEVILACQUA, CURTO

Al comma 1, nell'articolo 16-bis richiamato, capoverso 1, sostituire le parole: «se si tratta di persona appartenente a un gruppo criminale, anche i suoi componenti» con le parole: «altri componenti di gruppi criminali». **Precluso**

12.7 PERA, CENTARO, GRECO, SCOPELLITTI

Al comma 1, nell'articolo 16-bis richiamato, capoverso 1, sopprimere le parole: «e che sono il frutto di attività illecite svolte o ne costituiscono il reimpiego». **Precluso**

12.8 VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO, BEVILACQUA, CURTO

Al comma 1, nell'articolo 16-bis richiamato, capoverso 1, sostituire le parole: «e che sono il frutto di attività illecite svolte o ne costituiscono il reimpiego» con le altre: «da epoca successiva alle attività illecite svolte». **Precluso**

12.9 CARUSO, BUCCIERO

Al comma 1, nell'articolo 16-bis richiamato, capoverso 3, sostituire le parole: «nei commi» con le altre: «ai sensi dei commi». **Approvato**

12.11 SENESE, RUSSO, FASSONE, CALVI

Al comma 1, nell'articolo 16-bis richiamato, dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente: **Approvato**

«4-bis. Nel verbale illustrativo di cui al comma 4 la persona indica i colloqui investigativi eventualmente intrattenuti».

12.1000 IL RELATORE

Al comma 1, nell'articolo 16-bis richiamato, sostituire il capoverso 5 con il seguente: **Respinto**

«5. Le notizie e le informazioni di cui ai commi 1 e 4 sono quelle processualmente utilizzabili che, a norma dell'articolo 194 del codice di procedura penale, possono costituire oggetto della testimonianza. Da esse, in particolare, sono quindi escluse le notizie e le informazioni che il soggetto ha desunto da voci correnti o da situazioni a queste assimilabili o appreso da altri».

12.12 CIRAMI

Approvato *Al comma 1, nell'articolo 16-bis richiamato, sostituire il capoverso 5 con il seguente:*

«5. Le notizie e le informazioni di cui ai commi 1 e 4 sono quelle processualmente utilizzabili che, a norma dell'articolo 194 del codice di procedura penale, possono costituire oggetto della testimonianza. Da esse, in particolare, sono quindi escluse le notizie e le informazioni che il soggetto ha desunto da voci correnti o da situazioni a queste assimilabili».

12.13

CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Ritirato *Al comma 1, nell'articolo 16-bis richiamato, sostituire il capoverso 7 con il seguente:*

«7. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 rese oltre il termine previsto dallo stesso comma 1 non possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati contro le persone diverse dal dichiarante, salvo che il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore».

12.15

PINTO

Respinto *All'emendamento 12.16, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e 4-bis».*

12.161

CENTARO, PERA

Approvato *Al comma 1, nell'articolo 16-bis richiamato, capoverso 7, sostituire le parole da: «la persona» fino alla fine del comma con le altre: «risultati non veritiera l'attestazione di cui al comma 4».*

12.16

RUSSO, SENESE, FASSONE, CALVI

Approvato *Al comma 1, nell'articolo 16-bis richiamato, dopo il capoverso 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 4 rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria oltre il termine previsto dallo stesso comma 1 non possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati contro le persone diverse dal dichiarante, salvo i casi di irripetibilità».

12.14 (nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, nell'articolo 16-ter richiamato, al capoverso 3, sostituire le parole: «la volontà di collaborare viene manifestata», con le altre: «la collaborazione si manifesta». **Approvato**

12.17 VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO, BEVILACQUA, CURTO

Al comma 1, nell'articolo 16-quater richiamato al capoverso 1, sostituire le parole: «può disporre» con l'altra: «dispone»; al capoverso 2 sostituire le parole: «può altresì disporre» con le altre: «dispone altresì». **Approvato**

12.1001 IL RELATORE

Al comma 1, nell'articolo 16-quater richiamato, al capoverso 2, sopprimere le parole: «Nell'ipotesi di cui al comma 1». **Ritirato**

12.18 (Testo corretto) VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO, BEVILACQUA, CURTO

Al comma 1, nell'articolo 16-quater richiamato, capoverso 2, dopo le parole: «ai colloqui a fini investigativi intervenuti con il collaboratore», aggiungere le seguenti: «nonchè coimputati, imputati di reato connesso o collegato che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82». **Ritirato**

12.19 (Testo corretto) VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO, BEVILACQUA, CURTO

Al comma 1, nell'articolo 16-quater, richiamato, dopo il capoverso 2 aggiungere il seguente: **Respinto**

«2-bis. Quando, a norma del comma 1, è stato acquisito il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, le dichiarazioni contenute nel verbale non possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati se non sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità».

12.10 SCOPELLITI

Al comma 1, sopprimere l'articolo 16-quinquies richiamato. **Approvato**

12.20 IL RELATORE

Approvato *Al comma 1, nell'articolo 16-sexies richiamato, sostituire i capoversi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. Il procuratore generale presso la Corte d'Appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata deve richiedere la revisione della sentenza quando le circostanze attenuanti che il codice penale o le disposizioni speciali prevedono in materia di collaborazione relativa ai delitti di cui all'articolo 9, comma 2, sono state applicate per effetto di dichiarazioni false o reticenti, ovvero quando chi ha beneficiato delle circostanze attenuanti predette commette, entro 10 anni dal passaggio in giudicato della sentenza, un delitto per il quale l'arresto in flagranza è obbligatorio.

2. La revisione è ammessa quando ricorrono i presupposti di cui al comma 1 e se il delitto ivi previsto è indicativo della permanenza del soggetto nel circuito criminale».

12.1002

IL RELATORE

Precluso *Al comma 1, nell'articolo 16-sexies richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «È ammessa la revisione della sentenza», con le altre: «Deve procedersi a revisione della sentenza».*

12.21

VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO, BEVILACQUA,
CURTO

Precluso *Al comma 1, nell'articolo 16-sexies richiamato, al capoverso 1, sopprimere le parole da: «ovvero», fino alla fine del comma.*

12.22a (Nuovo testo)

SALVATO

Precluso *Al comma 1, nell'articolo 16-sexies richiamato, al capoverso 2, sopprimere le parole da: «previa», fino ad: «articolo 11».*

12.22

VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO, BEVILACQUA,
CURTO

Approvato *Al comma 1, nell'articolo 16-sexies richiamato, al capoverso 6, sostituire le parole: «entro 10 giorni», con le altre: «entro 30 giorni».*

12.23

VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO, BEVILACQUA,
CURTO

Ritirato *Al comma 1, nell'articolo 16-septies richiamato, al capoverso 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In tali casi, alla revoca o alla sostituzione può procedersi se, nell'ambito delle valutazioni contenute nella sentenza di primo grado concernente fatti oggetto della collaborazione sia stato confermato il requisito della sua indispensabilità con rife-*

rimento ai criteri di cui all'articolo 9, comma 3, nonchè nell'ambito degli accertamenti condotti in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari non siano stati acquisiti elementi dai quali desumere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico eversivo, e se il collaboratore, ove soggetto a speciali misure di protezione, abbia rispettato gli impegni assunti a norma dell'articolo 12».

12.24 (Testo corretto)

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, nell'articolo 16-octies richiamato, capoverso 4, ultimo periodo sostituire le parole: «I provvedimenti che derogano ai limiti di pena» con le parole: «I provvedimenti che derogano ai limiti di pena e che dispongono la liberazione condizionale o l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».

Ritirato

12.26

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, nell'articolo 16-octies, ivi richiamato, al capoverso 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «un quarto» con le parole: «una metà» e le parole: «almeno dieci anni di pena» con le parole: «almeno 21 anni di reclusione».

Respinto

12.27

CIRAMI

Al comma 1, nell'articolo 16-octies, richiamato, dopo il capoverso 4, inserire il seguente:

Approvato

«4-bis. Se la collaborazione prestata dopo la condanna riguarda fatti diversi da quelli per i quali è intervenuta la condanna stessa, i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi in deroga alle disposizioni vigenti solo dopo l'emissione della sentenza di primo grado concernenti i fatti oggetto della collaborazione che ne confermi i requisiti di cui all'articolo 9, comma 3».

12.25 (Nuovo testo)

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI, CIRAMI

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 12

Respinto *Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-bis.

1. Costituisce motivo di non concessione o revoca delle speciali misure di protezione e dei benefici tutti della presente legge l'accertamento della inattendibilità, del mendacio o della reticenza anche parziale, o della inaffidabilità del collaboratore».

12.0.1

CIRAMI

Ritirato *Dopo il Capo II inserire il seguente:*

«CAPO II-bis

NUOVE NORME A FAVORE DI CHI SI DISSOCIA DALLA MAFIA»

e dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Condotte di dissociazione)

1. Agli effetti della presente legge si considera condotta di dissociazione dalla mafia il comportamento di chi, imputato o condannato ovvero autore ancora non identificato di reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale, ovvero indiziato o indiziabile ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, definitivamente abbandona l'associazione di tipo mafioso cui ha appartenuto, tenendo congiuntamente le seguenti condotte: ammissione delle attività effettivamente svolte, comportamenti oggettivamente ed univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo, ripudio delle finalità e dei metodi di cui al citato articolo 416-bis del codice penale.

2. Le disposizioni della presente legge operanti con riferimento alla mafia si applicano anche ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

12.0.200

CIRAMI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 12-ter.

(Diminuzioni di pena. Sospensione delle misure di prevenzione)

1. Nei confronti di chi risulta essersi dissociato, entro la data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo ... (em. 12.0.200), la pena per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale è diminuita di un terzo.

2. Le diminuzioni di pena indicate al comma 1 si applicano alla pena che dovrebbe essere inflitta tenendo conto delle circostanze aggravanti e attenuanti, del concorso formale e della continuazione; esse sono escluse dalla comparazione di cui all'articolo 69 del codice penale e sono valutate per ultime. Sulla sussistenza della dissociazione si pronuncia il giudice competente per la fase processuale in corso, il quale applica le diminuzioni. La Corte di cassazione provvede ai sensi dell'articolo 619, comma 3, del codice di procedura penale.

3. Nei confronti di chi, indiziato ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, si dissocia ai sensi dell'articolo ... (em. 12.0.200) della presente legge sono sospese le misure di prevenzione di cui all'articolo 2 della citata legge n. 575 del 1965».

12.0.201

CIRAMI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 12-quater.

(Diminuzioni di pena nel caso di condanna definitiva)

1. Le pene inflitte per uno o più reati di cui al comma 1 dell'articolo ... (em. 12.0.201) con sentenza divenuta definitiva prima della data di entrata in vigore della presente legge sono diminuite, secondo quanto previsto dall'articolo ... (em. 12.0.201), nei confronti di chi, prima o anche dopo la condanna, purchè entro la data di entrata in vigore della presente legge, si è dissociato ai sensi dell'articolo ... (em. 12.0.200).

2. Il provvedimento è preso con ordinanza del giudice dell'esecuzione, con il procedimento di cui agli articoli 666 e seguenti del codice di procedura penale».

12.0.202 (Testo corretto)

CIRAMI

Ritirato *Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

«Art. 12-quinquies.

*(Dichiarazione di dissociazione successiva
all'entrata in vigore della legge)*

1. Se il soggetto che si trova in una delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo ... (em. 12.0.200) intende rendere dichiarazioni ai sensi e per gli effetti del medesimo articolo, ovvero integrare quelle già rese, può chiedere di esercitare tale facoltà entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge al pubblico ministero presso il giudice competente per la fase processuale in corso, ovvero al pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione ovvero al procuratore nazionale antimafia.

2. Le dichiarazioni raccolte ai sensi del comma 1 sono trasmesse immediatamente al giudice competente per territorio.

3. Il giudice competente a pronunciarsi, ai sensi degli articoli ... (em. 12.0.201 e 12.0.202), in ordine alla sussistenza della dissociazione, acquisisce, relativamente ad ogni singolo procedimento sottoposto al suo esame tutti gli elementi necessari per la decisione».

12.0.203

CIRAMI

Ritirato *Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

«Art. 12-sexies.

(Revoca)

1. Le diminuzioni di pena applicate in base agli articoli ... (em. 12.0.201 e 12.0.202) sono revocate se chi ne ha beneficiato commette nuovamente uno dei delitti di cui al comma 1 dell'articolo ... (em. 12.0.201) o comunque tiene comportamenti inequivocabilmente incompatibili con la precedente dissociazione.

2. Alla revoca provvede il giudice competente per la fase processuale in corso ovvero il giudice dell'esecuzione con il procedimento di cui agli articoli 666 e seguenti del codice di procedura penale».

12.0.204

CIRAMI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 12-septies.

(Cumulo)

1. Quando contro la stessa persona sono state pronunciate più sentenze di condanna per reati di cui al comma 1 dell'articolo ... (em. 12.0.201), a ciascuna delle quali è stata applicata una delle diminuzioni di pena di cui agli articoli ... (em. 12.0.201 e 12.0.202) della presente legge, la pena complessiva da espiare non può eccedere gli anni venti di reclusione. La pena così determinata deve essere considerata pena unica ai fini dell'eventuale provvedimento di cui agli articoli 80 del codice penale e 663 del codice di procedura penale».

12.0.205

CIRAMI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 12-octies.

(Applicabilità delle norme)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano solo ai delitti che sono stati commessi entro il 30 giugno 1996 o la cui permanenza cessa entro il termine di cui all'articolo ... (em. 12.0.203), comma 1.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti di chi ha usufruito o può usufruire dei benefici previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203».

12.0.206

CIRAMI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 12-nonies.

(Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva)

1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore ad anni tre, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati di cui all'articolo ... (em. 12.0.200), ovvero che per la medesima causa debba ancora scontare una pena della durata inferiore ad anni tre, e che si sia dissociata ai sensi della presente legge, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per anni cinque qualora accerti che la

persona intenda sottoporsi ad un programma socio-riabilitativo previsto dall'articolo ... (em. 12.0.209).

2. La sospensione dell'esecuzione della pena è concessa su istanza del condannato presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui l'interessato risiede. All'istanza è allegata certificazione rilasciata dal Ministero di grazia e giustizia attestante il tipo di programma socio-riabilitativo da seguire, l'indicazione della struttura ove eseguirlo e le modalità di realizzazione.

3. Qualora l'ordine di carcerazione non sia stato ancora emesso o eseguito, l'istanza è presentata al pubblico ministero il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale decide in ogni caso entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza».

12.0.207

CIRAMI

Ritirato *Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

«Art. 12-*decies*.

(Estinzione del reato. Revoca della sospensione)

1. Se il condannato attua completamente il programma socio-riabilitativo e nei cinque anni successivi al provvedimento di sospensione dell'esecuzione non commette nessuno dei delitti di cui all'articolo ... (em. 12.0.200) nè altro delitto non colposo punibile con la reclusione, la pena e ogni altro effetto penale si estinguono.

2. La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato si sottrae al programma senza giustificato motivo o mantiene un comportamento incompatibile con la sua corretta esecuzione, ovvero se, nel termine di cui al comma 1, commette uno dei delitti previsti dal medesimo comma».

12.0.208

CIRAMI

Ritirato *Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

«Art. 12-*undecies*.

(Definizione del programma socio-riabilitativo)

1. Il Ministero di grazia e giustizia, d'intesa con il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, definisce il programma socio-riabilitativo personalizzato che prevede iniziative volte ad un pieno inserimento sociale del dissociato dalla mafia attraverso l'o-

rientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale.

2. Il programma deve essere formulato nel rispetto della dignità della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio e delle condizioni di vita familiare e sociale del soggetto che ad esso si sottopone. Il programma è attuato presso strutture riabilitative iscritte in un albo nazionale tenuto dal Ministero di grazia e giustizia.

3. Per tutti i soggetti che seguono un programma socio-riabilitativo in regime di sospensione del provvedimento o dell'esecuzione della pena la struttura riabilitativa interessata trasmette, su richiesta dell'autorità che ha disposto la sospensione, una relazione, secondo modalità definite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, relativamente all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito della ultimazione del programma stesso».

12.0.209

CIRAMI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 12-duodecies.

(Strutture riabilitative autorizzate. Convenzioni)

1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituito un albo degli enti pubblici e privati che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei dissociati dalla mafia, che agiscono senza fini di lucro e si pongono come obiettivi lo sviluppo socio-culturale della personalità, la formazione professionale e l'orientamento al lavoro dei predetti soggetti. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività indicate al presente articolo ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;

b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;

c) personale sufficiente ed esperto nelle problematiche relative agli aspetti di natura psicologica e sociologica connessi al coinvolgimento in associazioni di stampo mafioso e al successivo abbandono delle finalità e dei metodi che caratterizzano tali associazioni, nonché al reinserimento in un contesto sociale eventualmente a rischio.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono definiti eventuali requisiti specifici richiesti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1.

3. I responsabili degli enti di cui al presente articolo possono autorizzare persone idonee a frequentare le strutture di riabilitazione allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.

4. L'esercizio delle funzioni di riabilitazione e reinserimento indicate nel presente articolo è regolato da apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero di grazia e giustizia e gli enti di cui al comma 1. Le convenzioni devono essere conformi allo schema-tipo predisposto dal Ministro di grazia e giustizia.

5. L'attività degli enti di cui al comma 1 in esecuzione delle convenzioni è svolta in collegamento con il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero di grazia e giustizia il quale ultimo esercita funzioni di controllo e resta in ogni caso competente per la definizione e l'attuazione degli aspetti relativi alla sicurezza delle persone sottoposte ai programmi di riabilitazione e delle loro famiglie».

12.0.210

CIRAMI

Ritirato *Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

«Art. 12-terdecies

(Concessione di strutture appartenenti allo Stato)

1. Agli enti di cui all'articolo ... (em. 12.0.210) possono essere dati in uso, con convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, ovvero confiscati ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, al fine di destinarli a centri di riabilitazione dei dissociati dalla mafia, nonché per realizzare centri e case di lavoro per tali soggetti al termine del programma di riabilitazione.

2. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle strutture nel rispetto dei vincoli posti sui beni stessi.

3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 1, 4, 5 e 6, e dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1986, n. 390».

12.0.211

CIRAMI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 12-quattordices.

(Concessione delle strutture degli enti locali)

1. Le regioni, le province autonome, gli enti locali, nonchè i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti di cui all'articolo ... (em. 12.0.210) beni immobili di loro proprietà con vincolo di destinazione alle attività di recupero e reinserimento anche lavorativo dei dissociati.

2. L'uso è disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto, e disciplina le modalità di autorizzazione per apportare modificazioni o addizioni al bene».

12.0.212

CIRAMI

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO III

Approvato

MODIFICA ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ DEL DIFENSORE

Art. 13.

1. Il comma 4 dell'articolo 105 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«4. L'autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio o, nell'ambito del procedimento, i casi di violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà e probità nonchè del divieto di cui all'articolo 106, comma 4-bis».

EMENDAMENTO

Non posto
in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

13.1

MILIO

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato

Art. 14.

1. All'articolo 106 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono premesse le parole: «Salva la disposizione del comma 4-*bis*»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se l'incompatibilità è rilevata nel corso delle indagini preliminari, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o di taluna delle parti private e sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3.»;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Non può essere assunta da un difensore comune la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o collegato ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lettera *b*). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4.».

EMENDAMENTO

Non posto
in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

14.1

MILIO

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO

Art. 15.

Approvato

1. Prima dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserita la seguente rubrica: «CAPO II-ter. – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE».

EMENDAMENTO

Sopprimere l'articolo.

15.1

**Non posto
in votazione (*)**

MILIO

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

Approvato

1. All'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è inserita la rubrica: «*Oneri finanziari*»;

b) nei commi 1 e 4, le parole: «presente capo» sono sostituite dalle seguenti: «Capo II».

EMENDAMENTO

Non posto
in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

16.1

MILIO

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Non posto
in votazione (*)

Art. 17.

1. Dopo l'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. - (*Previsione di norme di attuazione*). - 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, emanati di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e la commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, sono precisati i contenuti e le modalità di attuazione delle speciali misure di protezione definite e applicate anche in via provvisoria dalla commissione centrale nonchè i criteri che la medesima applica nelle fasi di istruttoria, formulazione e attuazione delle misure predette. Non si osservano le disposizioni dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i presupposti e le modalità di applicazione delle norme sul trattamento penitenziario, previste dal titolo I della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e dal titolo I del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, alle persone ammesse alle misure speciali di protezione e a quelle che risultano tenere o aver tenuto condotte di collaborazione previste dal codice penale o da disposizioni speciali.

3. Con decreti del Ministro dell'interno, emanati di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia e della difesa, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari per disciplinare le modalità per il versamento e il trasferimento del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui all'impegno assunto dal collaboratore a norma dell'articolo 12, comma 2, lettera e), del presente decreto. Sono altresì adottate, ai sensi del medesimo articolo 17 della legge n. 400 del 1988, norme regolamentari per disciplinare, secondo le previ-

sioni dell'articolo 12-*sexies*, commi 4- *bis* e 4-*ter*, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, le modalità di destinazione del denaro, nonchè di vendita e destinazione dei beni e delle altre utilità.

4. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 8 dell'articolo 13 e ai commi 2 e 3 del presente articolo entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato».

2. Fino alla emanazione dei decreti previsti dall'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dal comma 1 del presente articolo, continuano a osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni dei decreti già emanati a norma dell'articolo 10 del medesimo decreto-legge n. 8 del 1991, nel testo previgente alla presente legge, per stabilire le misure di protezione e di assistenza a favore delle persone ammesse allo speciale programma di protezione nonchè i criteri di formulazione e le modalità di attuazione del programma medesimo.

(*) Approvato l'emendamento 17.2, interamente sostitutivo dell'articolo.

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo.

Respinto

17.1

MILIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

Approvato

«Art. 17. - 1. Dopo l'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente:

"Art. 17-*bis*. - (*Previsione di norme di attuazione*). - 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, emanati di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e la commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, sono precisati i contenuti e le modalità di attuazione delle speciali misure di protezione definite e applicate anche in via provvisoria dalla commissione centrale nonchè i criteri che la medesima applica nelle fasi di istruttoria, formulazione e attuazione delle misure predette.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i presupposti e le modalità di applicazione delle norme sul trattamento penitenziario, previste dal titolo I della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e dal titolo I del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, alle persone ammesse alle misure speciali di protezione e a quelle che risultano tenere o aver tenuto condotte di collaborazione previste dal codice penale o da disposizioni speciali relativamente ai delitti di cui all'articolo 9, comma 2.

3. Con decreti del Ministro dell'interno, emanati di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia e della difesa, sono adottate le norme regolamentari per disciplinare le modalità per il versamento e il trasferimento del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui all'impegno assunto dal collaboratore a norma dell'articolo 12, comma 2, lettera e), del presente decreto, nonché le norme regolamentari per disciplinare, secondo le previsioni dell'articolo 12-*sexies*, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decretollegge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, le modalità di destinazione del denaro, nonché di vendita e destinazione dei beni e delle altre utilità.

4. I decreti previsti dai commi 1, 2 e 3, nonché quello previsto dall'articolo 13, comma 8, sono emanati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi dei regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato".

2. Fino alla emanazione dei decreti previsti dall'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dal comma 1 del presente articolo, continuano a osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni dei decreti già emanati a norma dell'articolo 10 del medesimo decreto-legge n. 8 del 1991, nel testo previgente alla presente legge, per stabilire le misure di protezione e di assistenza a favore delle persone ammesse allo speciale programma di protezione nonché i criteri di formulazione e le modalità di attuazione del programma medesimo».

17.2

IL RELATORE

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato

Art. 18.

1. Negli articoli da 1 a 4 e da 6 a 8, nonché nell'articolo 18 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono inserite, rispettivamente, le seguenti rubriche:

a) articolo 1: «*Sequestro dei beni utilizzabili per far conseguire il prezzo del riscatto*»;

b) articolo 2: «*Nullità dei contratti di assicurazione*»;

- c) articolo 3: «*Omessa denuncia*»;
d) articolo 4: «*Comunicazioni al Governatore della Banca d'Italia*»;
e) articolo 6: «*Attenuante speciale in caso di collaborazione*»;
f) articolo 7: «*Disposizioni processuali*»;
g) articolo 8: «*Nuclei di polizia interforze*»;
h) articolo 18: «*Entrata in vigore*».

EMENDAMENTO

Sopprimere l'articolo.

18.1

**Non posto
in votazione (*)**

MILIO

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

Approvato

1. Nell'articolo 58-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: «Le disposizioni del comma» sono sostituite dalle seguenti: «I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma».

EMENDAMENTO

Sopprimere l'articolo.

19.1

**Non posto
in votazione (*)**

MILIO

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 19

Respinto *Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

«Art. 19-bis.

1. L'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è abrogato».

19.0.1

CIRAMI

Id. em. 19.0.1 *Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

«Art. 19-bis.

1. L'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è abrogato».

19.0.2

CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO

Respinto *Dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente:*

«Art. 19-ter.

1. L'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"18-bis. Il procuratore nazionale antimafia ha la facoltà di procedere, senza necessità di autorizzazione, a colloqui personali con detenuti e internati, ai fini dell'esercizio delle funzioni di impulso e di coordinamento previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale. Tale facoltà non è delegabile"».

19.0.3

CIRAMI

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

**Approvato
con emendamenti**

1. L'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Contenuti delle speciali misure di protezione e adozione di provvedimenti provvisori*). - 1. Sulla proposta di ammissione alle speciali misure di protezione, la commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, delibera a maggioranza dei suoi componenti, purchè siano presenti alla seduta almeno cinque di questi. In caso di parità prevale il voto del presidente. Quando risultano situazioni di particolare gravità e vi è richiesta dell'autorità legittimata a formulare la proposta la commissione delibera, anche senza formalità e comunque entro la prima seduta successiva alla richiesta, un piano provvisorio di protezione dopo aver acquisito, ove necessario, informazioni dal Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14 o per il tramite di esso. La richiesta contiene, oltre agli elementi di cui all'articolo 11, comma 7, la indicazione quantomeno sommaria dei fatti sui quali il soggetto interessato ha manifestato la volontà di collaborare e, fatta eccezione per le ipotesi di cui all'articolo 9, comma 4, dei motivi per i quali la collaborazione è ritenuta attendibile e di notevole importanza; specifica inoltre le circostanze da cui risultano la particolare gravità del pericolo e l'urgenza di provvedere. Il provvedimento con il quale la commissione delibera il piano provvisorio di protezione cessa di avere effetto se, decorsi centottanta giorni, l'autorità legittimata a formulare la proposta di cui all'articolo 11 non ha provveduto a trasmetterla e la commissione non ha deliberato sull'applicazione delle speciali misure di protezione osservando le ordinarie forme e modalità del procedimento. Il presidente della commissione può disporre la prosecuzione del piano provvisorio di protezione per il tempo strettamente necessario a consentire l'esame della proposta da parte della commissione medesima. Quando sussistono situazioni di eccezionale urgenza che non consentono di attendere la deliberazione della commissione e fino a che tale deliberazione non interviene, su motivata richiesta della competente autorità provinciale di pubblica sicurezza, il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza può autorizzare detta autorità ad avvalersi degli specifici stanziamenti previsti dall'articolo 17 specificandone contenuti e destinazione. Nei casi in cui è applicato il piano provvisorio di protezione, il presidente della commissione può richiedere al Servizio centrale di protezione una relazione riguardante la idoneità dei soggetti a sottostare agli impegni indicati nell'articolo 12.

2. Per stabilire se sia necessario applicare taluna delle misure di protezione e, in caso positivo, per individuare quale di esse sia idonea in con-

creto, la commissione centrale può acquisire specifiche e dettagliate indicazioni sulle misure di prevenzione o di tutela già adottate o adottabili dall'autorità di pubblica sicurezza, dall'Amministrazione penitenziaria o da altri organi, nonchè ogni ulteriore elemento eventualmente occorrente per definire la gravità e l'attualità del pericolo in relazione alle caratteristiche delle condotte di collaborazione.

3. Esclusivamente al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle speciali misure di protezione, la commissione centrale può procedere anche all'audizione delle autorità che hanno formulato la proposta o il parere e di altri organi giudiziari, investigativi e di sicurezza; può inoltre utilizzare gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria alle autorità di pubblica sicurezza per finalità di prevenzione di delitti.

4. Il contenuto del piano provvisorio di protezione previsto dal comma 1 e delle speciali misure di protezione che la commissione può applicare nei casi in cui non provvede mediante la definizione di uno speciale programma è stabilito nei decreti previsti dall'articolo 17-bis, comma 1. Il contenuto delle speciali misure di protezione può essere rappresentato, in particolare, oltre che dalla predisposizione di misure di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti, dalla predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza, dall'adozione delle misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza, dalla previsione di interventi contingenti finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale nonchè dal ricorso, nel rispetto delle norme dell'ordinamento penitenziario, a modalità particolari di custodia in istituti ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti.

5. Se, ricorrendone le condizioni, la commissione centrale delibera la applicazione delle misure di protezione mediante la definizione di uno speciale programma, questo è formulato secondo criteri che tengono specifico conto delle situazioni concretamente prospettate e può comprendere, oltre alle misure richiamate nel comma 4, il trasferimento delle persone non detenute in luoghi protetti, speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico, misure di assistenza personale ed economica, cambiamento delle generalità a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, misure atte a favorire il reinserimento sociale del collaboratore e delle altre persone sottoposte a protezione oltre che misure straordinarie eventualmente necessarie.

6. Le misure di assistenza economica indicate nel comma 5 comprendono, in specie, semprechè a tutte o ad alcune non possa direttamente provvedere il soggetto sottoposto al programma di protezione, la sistemazione alloggiativa e le spese per i trasferimenti, le spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture pubbliche ordinarie, l'assistenza legale e l'assegno di mantenimento nel caso di impossibilità di svolgere attività lavorativa. La misura dell'assegno di mantenimento e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacità lavorativa è definita dalla commissione centrale e non può superare un ammontare di cinque volte l'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della

legge 8 agosto 1995, n. 335. L'assegno di mantenimento può essere annualmente modificato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevate dall'ISTAT. L'assegno di mantenimento può essere integrato dalla commissione con provvedimento motivato solo quando ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela del soggetto sottoposto al programma di protezione, eventualmente sentiti l'autorità che ha formulato la proposta, il procuratore nazionale antimafia o i procuratori generali interessati a norma dell'articolo 11. Il provvedimento è acquisito dal giudice del dibattimento su richiesta della difesa dei soggetti a cui carico sono utilizzate le dichiarazioni del collaboratore.

7. Nella relazione prevista dall'articolo 16, il Ministro dell'interno indica l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel semestre per l'assistenza economica dei soggetti sottoposti a programma di protezione e, garantendo la riservatezza dei singoli soggetti interessati, specifica anche l'ammontare delle integrazioni dell'assegno di mantenimento eventualmente intervenute e le esigenze che le hanno motivate.

8. Ai fini del reinserimento sociale dei collaboratori e delle altre persone sottoposte a protezione, è garantita la conservazione del posto di lavoro ovvero il trasferimento ad altra sede o ufficio secondo le forme e le modalità che, assicurando la riservatezza e l'anonimato dell'interessato, sono specificate in apposito decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati. Analogamente si provvede per la definizione di specifiche misure di assistenza e di reinserimento sociale destinate ai minori compresi nelle speciali misure di protezione.

9. Nei confronti di coloro che risultino estranei a gruppi criminali e che assumano, rispetto al fatto, ovvero a fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualità di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti, la commissione centrale delibera le misure di assistenza, provvedendo a garantire un adeguato tenore di vita. La commissione centrale agevola il reinserimento di detti soggetti nel sistema economico, specificando forme, modi e importi necessari.

10. Al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale delle persone sottoposte a speciale programma di protezione a norma del comma 5 e che non sono detenute o internate è consentita l'utilizzazione di un documento di copertura.

11. L'autorizzazione al rilascio del documento di copertura indicato nel comma 10 è data dal Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14 il quale chiede alle autorità competenti al rilascio, che non possono opporre rifiuto, di predisporre il documento e di procedere alle registrazioni previste dalla legge e agli ulteriori adempimenti eventualmente necessari. Si applicano le previsioni in tema di esonero da responsabilità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119. Presso il Servizio centrale di protezione è tenuto un registro riservato attestante i tempi, le procedure e i motivi dell'autorizzazione al rilascio del documento.

12. Quando ricorrono particolari motivi di sicurezza, il procuratore della Repubblica o il giudice possono autorizzare il soggetto interrogato o esaminato a eleggere domicilio presso persona di fiducia o presso un ufficio di polizia, ai fini delle necessarie comunicazioni o notificazioni.

13. Quando la proposta o la richiesta per l'ammissione a speciali forme di protezione è formulata nei confronti di soggetti detenuti o internati, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria provvede ad assegnare i soggetti medesimi a istituti o sezioni di istituto che garantiscano le specifiche esigenze di sicurezza. Allo stesso modo il Dipartimento provvede in vista della formulazione della proposta e su richiesta del procuratore della Repubblica che ha raccolto o si appresta a raccogliere le dichiarazioni di collaborazione o il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dall'articolo 16-bis.

14. Nei casi indicati nel comma 13, la custodia è assicurata garantendo la riservatezza dell'interessato anche con le specifiche modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, e curando che, durante la redazione dei verbali e comunque almeno fino alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, la persona che rende le dichiarazioni non sia ammessa ad avere i colloqui investigativi di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nè sia ammessa, salvo che per finalità connesse a esigenze di protezione, ad avere corrispondenza epistolare, telegrafica o telefonica e che, anche mediante la previsione del divieto di incontrare persone che già risultano collaborare con la giustizia, sia viceversa sottoposta a misure, specie organizzative, di trattamento penitenziario dirette ad assicurare che la genuinità delle dichiarazioni non possa essere compromessa».

EMENDAMENTI

Respinto *Sopprimere l'articolo.*

6.1

MILIO

Approvato *Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, al capoverso 3, sostituire le parole: «gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria alle autorità di pubblica sicurezza per finalità di prevenzione dei delitti» con le altre: «gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 118 del codice di procedure penale».*

6.2

IL RELATORE

- Al comma 1, capoverso 6, sopprimere il quarto e quinto periodo.* **Respinto**
- 6.3 SALVATO
- Al comma 1, capoverso 6, sopprimere il quarto periodo.* **Ritirato**
- 6.4 CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI
- Al capoverso 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Lo stesso giudice, sempre su richiesta della difesa dei soggetti di cui al periodo precedente acquisisce l'indicazione dell'importo dettagliato delle spese sostenute per la persona sottoposta al programma di protezione»;* **Approvato**
- Al capoverso 7 dopo le parole: «il Ministro dell'interno indica» inserire le seguenti: «il numero complessivo dei soggetti»*
- 6.600 IL GOVERNO
- Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, sostituire il capoverso 7 con il seguente:* **Ritirato**
- «7. Nella relazione prevista dall'articolo 16, il Ministro dell'interno indica l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel semestre per l'assistenza economica dei soggetti sottoposti a programma di protezione, specificando dettagliatamente l'importo corrisposto a ciascuno di essi».
- 6.5 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO
- Al comma 1, sostituire il capoverso 9 con il seguente:* **Ritirato**
- «9. Per i testi di giustizia sono previsti programmi di protezione personalizzati, modulati sulle condizioni di vita antecedenti all'immissione nel programma e garantendo la cura dei loro interessi economici. Ai soggetti indicati inoltre è garantito il gratuito patrocinio. Ai testi indicati è inoltre garantito il rispetto dei diritti costituzionali e un'esistenza libera e dignitosa».
- 6.6 (Nuovo testo) NOVI
- Al comma 1, sostituire il capoverso 9 con il seguente:* **Approvato**
- «9. Nei confronti di coloro che risultano estranei a gruppi criminali e che assumono, rispetto al fatto, ovvero a fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualifica di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti, la commissione centrale delibera le misure di assistenza, provvedendo a garantire un tenore di vita adeguato, tenuto conto del tenore di vita precedente. La commissione centrale agevola il reinserimento di tali

soggetti nel sistema economico, specificando forme, modi e importi necessari avuto riguardo all'attività lavorativa precedentemente svolta o agli studi effettuati ferme restando, fino all'avvenuto reinserimento, le misure di cui al periodo precedente. A tali soggetti, ove siano stati vittime di reati ed intendono costituirsi parte civile, è garantito il patrocinio a spese dello Stato».

6.7 (Nuovo testo)

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Decaduto *Al comma 1, capoverso 9, primo periodo, sostituire le parole: «un adeguato» con le seguenti: «il medesimo».*

6.8

SALVATO

Decaduto *Al comma 1, capoverso 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La commissione centrale deve agevolare il reinserimento di detti soggetti nel sistema economico, concordando con gli stessi le forme, i modi e l'importo necessari per consentire l'avvio di una nuova attività economica o, quando ciò non sia possibile, garantire un vitalizio commisurato al detto tenore di vita».*

6.9

SALVATO

Approvato *Al comma 1, nell'articolo 13 richiamato, dopo il capoverso 9 inserire il seguente:*

«9-bis. L'autorità giudiziaria può autorizzare con provvedimento motivato i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 16-bis ad incontrarsi tra loro quando ricorrono apprezzabili esigenze inerenti la vita familiare».

6.500

IL RELATORE

Approvato *Al comma 1, sostituire il capoverso 14 con il seguente:*

«14. Nei casi indicati nel comma 13, la custodia è assicurata garantendo la riservatezza dell'interessato anche con le specifiche modalità di cui al Decreto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, e procurando che lo stesso sia sottoposto a misure di trattamento penitenziario, specie organizzative, dirette ad impedirne l'incontro con altre persone che già risultano collaborare con la giustizia e dirette ad assicurare che la genuinità delle dichiarazioni non possa essere compromessa. È fatto divieto, durante la redazione dei verbali e comunque almeno fino alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, di sottoporre la persona che rende le dichiarazioni ai colloqui investigativi di cui all'articolo 18-bis, commi 1 e 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. È fatto altresì divieto, alla persona medesima e per lo stesso periodo, di avere corrispondenza epistolare, telegrafica o telefonica, nonché

di incontrare altre persone che collaborano con la giustizia, salvo autorizzazione dell'autorità giudiziaria per finalità connesse ad esigenze di protezione ovvero quando ricorrano gravi esigenze relative alla vita familiare».

6.14 (Nuovo testo)

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, all'articolo 13 richiamato, capoverso 14, sopprimere le parole: «ad avere i colloqui investigativi di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazione, nè sia ammessa».

Ritirato

6.12

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, capoverso 14, sopprimere le parole da: «ad avere i colloqui» fino a: «, nè sia ammessa».

Ritirato

6.13

CIRAMI

Al comma 1, capoverso 14, sostituire le parole da: «salvo» fino a: «protezione» con le seguenti: «salvo autorizzazione dell'autorità giudiziaria per finalità connesse ad esigenze di protezione ovvero quando ricorrano apprezzabili esigenze relative alla vita di relazione».

Ritirato

6.15

SENESE, RUSSO, FASSONE, CALVI

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, aggiungere, dopo il capoverso 14, il seguente:

Ritirato

«14-bis. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 14 comporta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese».

6.10 (Testo corretto)

CENTARO, SCOPELLITI, PERA, GRECO

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, aggiungere, dopo il capoverso 14, il seguente:

Approvato

«14-bis. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 14 comporta l'inutilizzabilità in dibattimento, salvi i casi di irripetibilità dell'atto, delle dichiarazioni rese al Pubblico ministero e alla Polizia giudiziaria successivamente alla data in cui si è verificata la violazione».

6.11 (Ulteriore nuovo testo corretto) CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO, CARUSO Antonino

ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato

Art. 20.

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 dell'articolo 13, dopo la parola: «regolano» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni»;

b) nel comma 1 dell'articolo 24, dopo le parole: «n. 801,» sono inserite le seguenti: «per quelli relativi ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni.».

EMENDAMENTO

Non posto
in votazione (*)*Sopprimere l'articolo.*

20.1

MILIO

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato

Art. 21.

1. I commi da 3 a 6 dell'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono abrogati.

EMENDAMENTO

Sopprimere l'articolo.

21.1

MILIO

**Non posto
in votazione (*)**

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 22.

Approvato

1. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.»;

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Si applicano anche ai casi di confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato.

4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 22

Ritirato *Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

«Art. 22-bis.

I commi 3 e 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

"3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente ad altri elementi di prova ulteriore di diversa natura.

4. Non possono costituire elemento esclusivo di riscontro, ai sensi del comma 3, le dichiarazioni rese da altri coimputati del medesimo reato o da altre persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12"».

22.0.1

SCOPELLITI, CENTARO, PERA, GRECO

Ritirato *Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

«Art. 22-bis.

Il comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata di reato connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova, estranei alle dichiarazioni stesse, di natura diversa, acquisiti nel medesimo processo, che ne confermano l'attendibilità"».

22.0.2

SCOPELLITI, CENTARO, PERA, GRECO

Ritirato *Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

«Art. 22-bis.

Il comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"3. Le dichiarazioni rese dal coimputato nel medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono

valutate unitamente ad altri elementi di prova di diversa natura che ne confermano l'attendibilità"».

22.0.3

SCOPELLITI, CENTARO, PERA, GRECO

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Ritirato

«Art. 22-*bis*.

1. Il comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli elementi di prova che ne confermano l'attendibilità"».

22.0.100 (già em. 12.0.2)

CIRAMI

ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 23.

**Approvato con
un emendamento**

1. Le disposizioni di cui ai Capi II e II- *bis*, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 16-*ter*, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, si applicano anche alle persone che hanno già manifestato la volontà di collaborare prima della data di entrata in vigore della presente legge ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge n. 8 del 1991 nel testo vigente anteriormente alla predetta data.

2. Nei confronti delle persone di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione ai sensi dell'articolo 16-*bis* del citato decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991, introdotto dall'articolo 12 della presente legge.

EMENDAMENTI

Approvato *Al comma 1, sopprimere le parole: «ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge n. 8 del 1991 nel testo vigente anteriormente alla predetta data».*

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche se le condotte di collaborazione sono state tenute relativamente a delitti diversi da quelli commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale ovvero previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ma rientranti fra quelli indicati nell'articolo 380 del medesimo codice».

23.1

IL RELATORE

Respinto *Al comma 2 sostituire la parola: «centottanta» con l'altra: «novanta».*

23.2

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Respinto *Al comma 2 sostituire la parola: «centottanta» con l'altra: «centoventi».*

23.3

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

EMENDAMENTO AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

Precluso *Aggiungere al titolo le parole: «e nuove norme per chi si dissocia dalla mafia».*

Tit. 1

CIRAMI

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia (50-282-358-1181-1386-2793-ter-2958-3060-B)

ORDINI DEL GIORNO

Il Senato,

**Non posto
in votazione (*)**

ricordando il lungo e complesso *iter* del disegno di legge delega di riordino delle forze dell'ordine, iniziato al Senato l'ormai lontano 28 gennaio 1998 e successivamente proseguito alla Camera tra il settembre del 1999 e lo scorso 24 febbraio 2000 prima di approdare nuovamente al Senato;

sottolineando l'opportunità di dare sollecita attuazione alle misure di riforma contenute nel disegno di legge delega di riordino delle forze dell'ordine,

invita il Governo:

ad esercitare nel più breve tempo possibile le deleghe legislative previste dagli articoli 1, 3, 4, 5 e 9 del disegno di legge di riordino delle forze dell'ordine.

9.50-282-358-1181-1386-
2793-ter-2958-3060-B.1

JACCHIA, FOLLONI, LORETO, PALOMBO,
ANDREOLLI

(*) Accolto dal Governo

Il Senato,

**Non posto
in votazione (*)**

in sede di approvazione del disegno di legge «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia»;

considerato che il suindicato provvedimento nell'ambito della delega conferita al Governo consente, qualora ritenuto necessario per le esigenze di servizio, di innalzare i limiti di età per il collocamento in congedo del personale dei ruoli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa al fine di prevedere la possibilità di elevare a non meno di 61 anni il limite di età per il collocamento in congedo degli ufficiali fino al grado di colonnello, ed a 63 per i generali di brigata, in relazione alle caratteristiche funzionali dei ruoli.

9.50-282-358-1181-1386-
2793-ter-2958-3060-B.2

MUNDI

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

NORME DI DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI RIORDINO DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLA POLIZIA DI STATO

Approvato

Art. 1.

(Delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri)

1. Al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per adeguare, ferme restando le previsioni del regolamento approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, non in contrasto con quanto previsto dal presente articolo, l'ordinamento ed i compiti militari dell'Arma dei carabinieri, ivi comprese le attribuzioni funzionali del Comandante generale, in conformità con i contenuti della legge 18 febbraio 1997, n. 25.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fermi restando la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) collocazione autonoma dell'Arma dei carabinieri, con rango di Forza armata, nell'ambito del Ministero della difesa, con dipendenza del Comandante generale dal Capo di stato maggiore della difesa, secondo li-

nee coerenti con le disposizioni della legge 18 febbraio 1997, n. 25, per l'assolvimento dei seguenti compiti militari:

1) concorso alla difesa della Patria e alla salvaguardia delle libere istituzioni e del bene della collettività nazionale nei casi di pubblica calamità, in conformità con l'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382;

2) partecipazione alle operazioni militari in Italia e all'estero sulla base della pianificazione d'impiego delle Forze armate stabilita dal Capo di stato maggiore della difesa;

3) partecipazione ad operazioni di polizia militare all'estero e, sulla base di accordi e mandati internazionali, concorso alla ricostituzione dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze armate in missioni di supporto alla pace;

4) esercizio esclusivo delle funzioni di polizia militare e sicurezza per l'Esercito, per la Marina militare e per l'Aeronautica militare, nonché, ai sensi dei codici penali militari, esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria militare alle dipendenze degli organi della giustizia militare;

5) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane ivi compresa quella degli uffici degli addetti militari all'estero;

6) assistenza ai comandi e alle unità militari impegnati in attività istituzionali nel territorio nazionale, concorso al servizio di mobilitazione;

b) realizzazione di una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo, mediante definizione dei livelli generali di dipendenza delle articolazioni ordinamentali e con la previsione del ricorso a provvedimenti amministrativi per i conseguenti adeguamenti che si rendessero necessari;

c) revisione delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali, al fine di:

1) armonizzare la normativa vigente per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, prevedendo anche commissioni di valutazione per l'avanzamento degli ufficiali composte da personale dell'Arma dei carabinieri e, comunque, analoghe per tipologia e partecipazione di specifiche cariche interforze a quelle previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

2) riordinare, in relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare, i ruoli normale, speciale e tecnico esistenti, anche mediante la rideterminazione delle relative consistenze organiche, l'eventuale soppressione ovvero l'istituzione di nuovi ruoli e specialità anche per consentire l'autonomo soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche dell'Arma. Tale revisione potrà riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le dotazioni organiche dei gradi, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento e di avanzamento, nonché le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di età, per i Generali di corpo d'armata e di

divisione, equiparando correlativamente anche quello del Comandante generale in carica, nonché, solo se necessario per la funzionalità del servizio, innalzando i limiti di età per i restanti gradi; conseguentemente, assicurare la sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale;

3) rivedere, nel quadro del potenziamento dei ruoli degli ufficiali da attuare mediante riduzione delle consistenze organiche del restante personale, le dotazioni dirigenziali in modo tale che esse risultino coerenti con quanto previsto per le Forze armate;

4) rivedere la normativa concernente il Corso d'istituto ed eventualmente adeguare le modalità di ammissione all'Istituto superiore di Stato maggiore interforze istituito con il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, in relazione al nuovo ordinamento;

5) prevedere disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella da definire con i decreti legislativi nonché l'abrogazione delle norme regolamentari e di ogni altra disposizione che risulti in contrasto con la nuova disciplina.

3. L'elevazione a 65 anni del limite di età, di cui al comma 2, lettera c), numero 2), ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

EMENDAMENTI

Respinto *Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «provvedimenti», con le seguenti: «regolamenti o atti amministrativi».*

1.1

MARCHETTI, MARINO, BERGONZI

Respinto *Al comma 2, lettera c), numero 2), sostituire le parole: «in carica», con le seguenti: «con decorrenza dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo.».*

1.2

MARCHETTI, MARINO, BERGONZI

Sopprimere il comma 3.

Respinto

1.3

MARCHETTI, MARINO, BERGONZI

ORDINI DEL GIORNO

Il Senato,

**Non posto
in votazione (*)**

in sede di esame del disegno di legge n. 50, 282, 358, 1181, 1386, 2793-ter, 2958 e 3060-B, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia»;

premesso che:

il presente provvedimento dispone, fra l'altro, l'istituzione del grado vertice di generale di Corpo d'armata anche per gli ufficiali dei Carabinieri, in precedenza ammessi solo a quello, inferiore, di Divisione;

in passato vi sono stati diversi Comandanti generali provenienti dall'Arma, segnatamente nei periodi in cui questa carica è stata resa accessibile anche al grado di generale di Divisione (ben 13 dal 1820 al 1945);

appare necessario verificare quali ragioni effettivamente ostino sul piano normativo e in via di opportunità, a consentire all'Arma dei carabinieri, nel momento in cui assume il rango di Forza armata, di esprimere il proprio Comandante generale dalle sue file,

impegna il Governo:

a portare a compimento una approfondita analisi al riguardo, allo scopo di determinare le future modalità di scelta del Comandante generale dell'Arma.

9.50-282-358-1181-1386-
2793-ter-2958-3060-B.3

PALOMBO, PELLICINI, DE SANTIS

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

Il Senato,

**Non posto
in votazione (*)**

in sede di esame del disegno di legge n. 50, 282, 358, 1181, 1386, 2793-ter, 2958 e 3060-B, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia»;

premessi che:

la Camera dei deputati, nell'esaminare il presente disegno di legge, ne ha modificato l'articolo 1, comma 2, lettera *a*), numero 6, con ciò eliminando l'attribuzione – da sempre esercitata dall'Arma dei carabinieri – della vigilanza sui militari in licenza o liberi dal servizio, attribuzione che invece questo Senato aveva pienamente confermata;

la descritta modifica, oltre ad essere totalmente immotivata, risulta in aperta contraddizione con tutte le leggi che disciplinano la materia, a cominciare dagli articoli 3 e 5 della legge n. 382 del 1978 «Norme di principio sulla disciplina militare», i quali disegnano un quadro di riferimento perfettamente aderenti alle funzioni che, invece, si vorrebbero sopprimere e che rendono quantomeno risibile qualsiasi richiamo alla tematica della *privacy*, a fronte del superiore interesse della sicurezza nazionale;

fra le indiscusse funzioni di polizia militare e di sicurezza previste proprio dallo stesso disegno di legge all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), numeri 3, 4 e 5, va certamente ricompresa la facoltà di esercitare vigilanza sui militari anche liberi dal servizio, o in licenza, proprio ai sensi e nei limiti di cui ai citati articoli 3 e 5 della legge n. 382 del 1978, anche considerato che la polizia militare sicuramente risponde alla generale bipartizione fra polizia «amministrativa» e di «sicurezza»:

avuto riguardo del non trascurabile particolare che la modifica introdotta potrebbe capziosamente essere interpretata come un altro tassello di quel processo di «civilizzazione strisciante» delle nostre Forze armate che, recentemente, ha provocato il concreto rischio di sindacalizzazione delle stesse, evitato solo grazie al provvido intervento della Corte Costituzionale;

la stessa modifica ha già avuto pretestuose esternazioni, addirittura finalizzate a rimettere in discussione le stesse competenze in materia di polizia militare, da sempre affidate all'Arma dei carabinieri e dalla stessa ben esercitate,

impegna il Governo:

a dare attuazione alla delega in esame, considerando la descritta modifica non ostante ad una libera valutazione della evidente opportunità di riconfermare, in sintonia con il quadro normativo vigente, la facoltà per la polizia militare di esercitare, nei casi previsti, vigilanza sui militari in licenza e liberi dal servizio.

9.50-282-358-1181-1386-
2793-ter-2958-3060-B.4

PALOMBO, PELLICINI

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

Il Senato,

Ritirato

in sede di esame del disegno di legge n. 50, 282, 358, 1181, 1386, 2793-ter, 2958 e 3060-B, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia»;

premessi che:

con l'entrata in vigore del presente disegno di legge l'Arma dei carabinieri assumerà il rango di Forza armata, venendosi di fatto ad allineare all'Esercito, alla Marina militare ed all'Aeronautica militare nell'ambito della struttura organizzativa della Difesa;

la nuova collocazione ordinativa e l'esercizio dei compiti militari devoluti all'Arma, tra cui l'esercizio esclusivo delle funzioni di polizia militare, determinerà l'assunzione di rilevanti nuove competenze sul piano operativo e funzionale nell'ambito delle Forze armate;

l'impiego delle Forze armate risponde sempre più a criteri improntati all'integrazione dello strumento militare di cui l'Arma costituisce una componente essenziale anche con riferimento alle operazioni fuori area che vedono al momento impiegate all'esterno del territorio nazionale più di mille unità dei carabinieri,

impegna il Governo:

a prevedere una qualificata presenza di ufficiali dirigenti e direttivi dell'Arma dei carabinieri negli organi centrali interforze della Difesa e nel Gabinetto del Ministro.

9.50-282-358-1181-1386-
2793-ter-2958-3060-B.5

PALOMBO, PELLICINI, DE SANTIS

ARTICOLO 2 NEL TESTO INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Modifiche alla legge 18 febbraio 1997, n. 25)

1. Alla legge 18 febbraio 1997, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 2, dopo le parole: «Capi di Stato maggiore di Forza armata» sono inserite le seguenti: «, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma.»;

2) al comma 3, lettera *a*), dopo le parole: «Capi di Stato maggiore di Forza armata» sono inserite le seguenti: «e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma»;

b) all'articolo 4:

1) al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «Capi di Stato maggiore di Forza armata» sono aggiunte le seguenti: «e, per i compiti militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri»;

2) al comma 1, lettera *a*), dopo le parole: «alle rispettive Forze armate» sono inserite le seguenti: «e all'Arma dei carabinieri»;

3) al comma 1, lettera *b*), dopo le parole: «delle rispettive Forze armate» sono inserite le seguenti: «e dell'Arma dei carabinieri»;

c) all'articolo 6:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Comitato dei Capi di Stato maggiore delle Forze armate è organo di consulenza del Capo di Stato maggiore della difesa. Ne fanno parte il segretario generale della difesa, i Capi di Stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il Capo di Stato maggiore della difesa, che lo presiede.»;

2) al comma 2, dopo le parole: «per i Capi di Stato maggiore di Forza armata» sono inserite le seguenti: «, per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma,».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1.

EMENDAMENTO

Non posto
in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

2.1

MARCHETTI, MARINO, BERGONZI

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Delega al Governo concernente il Corpo forestale dello Stato)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei ruoli dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, al fine di conseguire, tenuto conto delle rispettive specificità, omogeneità di disciplina con i pari qualifica dei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, secondo i seguenti principi e criteri direttivi prevedendo le occorrenti disposizioni transitorie:

a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato con determinazione della relativa consistenza organica, in sostituzione delle dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale, nonchè delle modalità di progressione di carriera e del corso di formazione;

b) revisione delle disposizioni per l'accesso alle qualifiche dirigenziali per l'attribuzione delle relative funzioni, prevedendo l'accesso alla qualifica di primo dirigente limitatamente al personale del ruolo di cui alla lettera *a)*, e prevedendo altresì la ripartizione dei dirigenti anche nelle sedi periferiche;

c) soppressione, riduzione organica o istituzione di altro nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle relative consistenze organiche, delle modalità di accesso, di formazione e di progressione.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del ruolo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato riveste le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

3. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del Corpo forestale dello Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 700 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

EMENDAMENTI

Respinto *Al comma 2 dopo le parole: «riveste le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria», inserire le parole: «esclusivamente per i compiti indicati nell'articolo 1 della legge 4 maggio 1951, n. 538».*

3.1

CÒ, RUSSO SPENA

Respinto *Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè del Corpo forestale dello Stato».

3.2

LUBRANO DI RICCO

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**Approvato**

Art. 4.

(Delega al Governo per il riordino del Corpo della guardia di finanza)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando l'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti del Corpo in relazione al riordino della pubblica amministrazione.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dell'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea;

b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

c) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche, nonchè alle necessità operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza all'Unione europea. All'adeguamento potrà procedersi mediante riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione

di essi ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potrà riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento ed avanzamento, nonché le aliquote di valutazione ed il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di età, per i Generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del Comandante generale in carica, nonché, solo se necessario per la funzionalità del servizio, innalzando i limiti di età per i restanti gradi; conseguentemente verranno assicurati la sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale;

d) aggiornamento delle disposizioni inerenti ad attività incompatibili con il servizio, nonché riordino della normativa relativa ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformità della disciplina di tutto il personale;

e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze operative ed al nuovo modello organizzativo previsto dall'articolo 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

f) riordino, secondo criteri di selettività ed alta qualificazione, della disciplina del Corso superiore di polizia tributaria;

g) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti legislativi.

3. L'elevazione a 65 anni del limite di età, di cui al comma 2, lettera c), ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

EMENDAMENTI

Respinto *Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «in carica», con le seguenti: «con decorrenza dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo.».*

4.1 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI

Respinto *Sopprimere il comma 3.*

4.2 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI

ORDINI DEL GIORNO

**Non posto
in votazione (*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 50, 282, 358, 1181, 1386, 2793-ter, 2958 e 3060-B, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia»,

premesso che:

il presente provvedimento dispone, fra l'altro, l'istituzione del grado vertice di generale di Corpo d'Armata anche per gli ufficiali della Guardia di finanza, che precedentemente era loro negato, potendo essi raggiungere solo il grado di generale di divisione;

appare ingiustificata la preclusione al grado vertice di ufficiale della Guardia di finanza, a coloro che, nel corso della loro carriera, hanno esperito compiti altamente qualificanti nel campo economico, finanziario e tributario, tali da renderli sicuramente idonei a ricoprire la carica di comandante generale della Guardia di finanza,

impegna il Governo:

a prendere in seria considerazione la possibilità di scegliere il comandante generale della Guardia di finanza anche tra i generali di Corpo d'Armata della Guardia di finanza».

9.50-282-358-1181-1386-
2793-ter-2958-3060-B.6

PALOMBO, PELLICINI, DE SANTIS

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

Il Senato,

**Non posto
in votazione (*)**

in sede di esame del disegno di legge n. 50, 282, 358, 1181, 1386, 2793-ter, 2958 e 3060-B, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia»,

premesso che:

l'atto Senato 3060-B costituisce lo strumento legislativo per il riordino della disciplina vigente in tema di personale delle Forze di polizia, ma anche per quanto attiene all'adeguamento dei compiti istituzionali singolarmente attribuiti dai rispettivi ordinamenti ed in particolare di quelli del Corpo della Guardia di finanza, anche in relazione al riordino della pubblica amministrazione;

l'attuale formulazione dei criteri di adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza ne sottolinea il ruolo di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, senza tuttavia esplicitarne il carattere di esclusività, in contrasto con l'obiettivo di pervenire ad un maggiore coordinamento delle Forze di polizia anche attraverso una più stringente individuazione di aree di competenza specifica per ciascuna Forza;

l'unitarietà delle attività investigative nel settore economico-finanziario costituisce imprescindibile elemento di efficienza ed economicità,

impegna il Governo:

acchè, in sede di emanazione dei provvedimenti delegati, adotti idonee disposizioni che definiscono il ruolo centrale del Corpo della Guardia di finanza in tale settore, consentendo il pieno raggiungimento degli obiettivi indicati attraverso il riconoscimento al Corpo medesimo di funzioni esclusive nell'esercizio dei compiti di polizia economica e finanziaria a favore del bilancio dello Stato e dell'Unione europea.

9.50-282-358-1181-1386-
2793-ter-2958-3060-B.7

PALOMBO, PELLICINI, DEMASI, PONTONE, REC-
CIA, BEVILACQUA, MARRI, DE SANTIS

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

Il Senato,

**Non posto
in votazione (*)**

in sede di approvazione dell'articolo 4 del disegno di legge n. 50 e connessi recante la delega al Governo per il riordino del Corpo della guardia di finanza;

impegna il Governo:

affinchè il riordino non riguardi soltanto i gradi dirigenziali ma anche quelli direttivi, in modo tale da garantire uno sviluppo di carriera più armonico tra le varie categorie,

impegna altresì il Governo:

affinchè sia evitato una disparità di trattamento tra i ruoli da riordinare e gli appartenenti ai ruoli speciale e tecnico-operativo, la cui eventuale soppressione o mancata alimentazione potrebbe creare una forte discriminazione tra gli ufficiali già inseriti in quei ruoli ancorati al vecchio sistema di avanzamento (con tempi di progressione attualmente già molto ampi e lenti) e gli ufficiali sottoposti alla nuova normativa (che avrebbe tempi molto più rapidi).

9.50-282-358-1181-1386- TAROLLI, DE SANTIS, CALLEGARO, BRIASCO
2793-ter-2958-3060-B.100

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvato

Art. 5.

(Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi per la revisione dell'ordinamento del personale dei ruoli di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, mediante soppressione o istituzione di nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo la qualifica apicale di Dirigente generale di livello B con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere, con conseguente rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto avente funzioni di Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'articolo 65 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni, provvedendo anche alla revisione delle modalità di accesso, dei relativi corsi di formazione in modo coerente con la riforma dei cicli universitari e dell'avanzamento, prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione, le relative funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una specifica qualificazione;

b) integrazione delle disposizioni relative all'accesso alle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato, prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e comunque non inferiore al venti per cento delle vacanze, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale, in possesso del diploma di laurea rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari, dei direttori

tecnici e dei sanitari e conseguente determinazione delle relative disposizioni di raccordo;

c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato possano essere temporaneamente collocati, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilità, anche per incarichi particolari o a tempo determinato assicurando comunque la possibilità, per l'Amministrazione, di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti;

d) adeguamento delle disposizioni concernenti l'età pensionabile e il trattamento pensionistico, già in vigore per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto, relativamente all'età pensionabile, delle disposizioni in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare;

e) previsione dell'abrogazione dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;

f) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive della Polizia di Stato nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno *ad personam* di importo corrispondente alla differenza di trattamento. Per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 il trasferimento può essere effettuato, con le medesime modalità, ad istanza dei dipendenti interessati, salvo rifiuto dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da esprimere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza medesima.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

EMENDAMENTI

Respinto *Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «al venti per cento», con le altre: «al cinquanta per cento.*

5.1

CÒ, RUSSO SPENA

Respinto *Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «venti», con l'altra: «trenta.*

5.2

MARCHETTI, MARINO, BERGONZI

Respinto *Al comma 3, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2», inserire le seguenti: «e articolo 2, comma 4».*

5.3

CÒ, RUSSO SPENA

Improcedibile *Al comma 3, sostituire le parole: «nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.» con le parole: «anche in soprannumero, riassorbibile alla prima vacanza dei posti».*

5.4

CÒ, RUSSO SPENA

ORDINI DEL GIORNO

**Non posto
in votazione (*)**

Il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge di delega al Governo in materia di riordino delle forze di polizia; rilevato che si impone altresì la riforma del ruolo professionale dei medici e dei tecnici dell'area sanitaria della Polizia di Stato;

che, invero, a fronte della semplificazione introdotta nella carriera dei medici del Servizio Sanitario Nazionale, inquadrati nelle sole fasce di dirigenti medici di 1° e 2° livello, il ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato prevede attualmente ben sei qualifiche, strutturate come gradi di una gerarchia militare, con al vertice un dirigente generale medico;

che una riforma razionalizzatrice dovrebbe privilegiare non i gradi ma le funzioni e le specializzazioni, prevedendo due sole qualifiche, concorsi per l'accesso ai livelli dirigenziali e collocazione del personale me-

dico in aree funzionali ripartite tra attività clinico-diagnostica, medicina del lavoro, medicina legale, medicina d'urgenza e igiene pubblica;

che analoghe esigenze di riforma appaiono necessarie anche per il personale dei tecnici del settore sanitario con la semplificazione dei ruoli e il riconoscimento di specifiche professionalità,

invita il Governo:

a valutare l'opportunità di idonea iniziativa legislativa volta a riformare – secondo criteri di funzionalità ed efficienza – il ruolo professionale dei medici e dei tecnici dell'area sanitaria della Polizia di Stato.

8.50-282-358-1181-1386-
2793^{ter}-2958-3060-B.8.

DIANA Lino, AGOSTINI, CASTELLANI Pier-
luigi, MONTAGNINO, BEDIN, VERALDI, DE
SANTIS

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato,

V. nuovo testo

preso atto che il disegno di legge sul riordino delle forze di polizia riafferma la centralità del ruolo del Dipartimento di pubblica sicurezza e che la riforma dell'Arma dei Carabinieri presuppone una sua più compiuta integrazione nel comparto sicurezza;

constatato che la figura del Questore rappresenta un punto di riferimento certo che ha assicurato la sicurezza dei cittadini ed il mantenimento dell'ordine pubblico nel rispetto della democrazia e della Costituzione;

impegna il Governo:

a valorizzare compiutamente il ruolo e la figura del Questore quale autorità tecnica di pubblica sicurezza, anche con la costituzione per una più efficace direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica delle Province, di Comitati tecnici di coordinamento presieduti dal Questore e composti dai responsabili delle Forze di polizia e della Polizia Municipale con il compito di dare attuazione alle linee di indirizzo elaborate dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

9.50-282-358-1181-1386-2793^{ter}-2958-
3060-B.9.

PARDINI, PELLEGRINO, DE SAN-
TIS

Il Senato,

**Non posto
in votazione (*)**

preso atto che il disegno di legge sul riordino delle forze di polizia riafferma la centralità del ruolo del Dipartimento di pubblica sicurezza e che la riforma dell'Arma dei Carabinieri presuppone una sua più compiuta integrazione nel comparto sicurezza;

constatato che la figura del Questore rappresenta un punto di riferimento certo che ha assicurato la sicurezza dei cittadini ed il manteni-

mento dell'ordine pubblico nel rispetto della democrazia e della Costituzione;

impegna il Governo:

a valorizzare compiutamente il ruolo e la figura del Questore quale autorità tecnica di pubblica sicurezza, per realizzare una più efficace direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica delle Province, attraverso il coordinamento dei responsabili delle Forze di polizia e della Polizia Municipale con il compito di dare attuazione alle linee di indirizzo elaborate dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

9.50-282-358-1181-1386-2793-ter- PARDINI, PELLEGRINO, DE SANTIS,
2958-3060-B.9. (Nuovo testo) MARCHETTI

(*) Accolto dal Governo.

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 50 e connessi

impegna il Governo ad attivarsi affinché a favore delle appartenenti alla Polizia di Stato provenienti dal ruolo assistenti del disciolto Corpo di polizia femminile di cui alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, che hanno ottenuto l'immissione nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato a seguito del superamento delle procedure concorsuali previste per l'accesso a tale ruolo, (ancorché cessate dal servizio), ai soli effetti della liquidazione del trattamento pensionistico e dell'indennità di buonuscita, sia disposta la ricostruzione teorica del trattamento economico percepito in attività di servizio, computando gli anni di servizio prestato nel sopracitato ruolo delle assistenti del disciolto Corpo di polizia femminile ai fini dell'applicazione del beneficio previsto dall'articolo 43, commi 22 e 23, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

9.50-282-358-1181-1386-2793ter-2958-3060-B.10. MAZZUCA POGGIOLINI

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvato

Art. 6.

*(Disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza
e per alcune attività delle Forze di polizia e delle Forze armate)*

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è determinata la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 31, primo comma, numeri da 2) a 9),

della legge 1° aprile 1981, n. 121, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive del personale, osservando i seguenti criteri:

a) economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;

b) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, anche attraverso la diversificazione fra strutture con funzioni finali e quelle con funzioni strumentali o di supporto;

c) ripartizione a livello centrale e periferico delle funzioni di direzione e controllo, con riferimento alla funzione di cui all'articolo 4, numero 3), della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo coerenti linee di dipendenza gerarchica o funzionale;

d) flessibilità organizzativa, da conseguire anche con atti amministrativi.

2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede le corrispondenze tra le denominazioni degli uffici, reparti e istituti individuati e quelle previgenti, nonchè l'abrogazione, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, delle disposizioni degli articoli 31 e 34 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente articolo, la lettera *a)* del secondo comma dell'articolo 3 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituita dalla seguente:

«*a)* dal personale addetto agli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa si articola;».

4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonchè le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente;

b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;

c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalità e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;

d) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 47, 48, 49, 50, 61 e 94 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738;

c) gli articoli 62 e 64 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni;

d) l'articolo 2 della legge 19 aprile 1985, n. 150;

e) l'articolo 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;

f) l'articolo 6, comma 2, e gli articoli 12, 13, 14, 15, 28, 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificati dall'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;

g) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni;

h) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79;

i) l'articolo 33, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

l) l'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653;

m) l'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

ORDINE DEL GIORNO

**Non posto
in votazione (*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 50, 282, 358, 1181, 1386, 2793-ter, 2958 e 3060-B, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di Polizia»

premesso che:

l'attività delle Forze di polizia – identificate dall'articolo 16 della legge n. 121 del 1981, che comprende la Polizia penitenziaria – è caratterizzata da assoluta peculiarità rispetto al restante pubblico impiego in termini di sacrifici, di esposizione al rischio, di obbligo di residenza in zone disagiate e comunque lontane da quelle di origine e di elevata frequenza nei trasferimenti di sede;

l'elevata mobilità del personale, fattore di indipendenza e funzionalità delle varie Forze di polizia va salvaguardata attraverso il continuo

sostegno ed il riconoscimento di benefici che facilitino la localizzazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine;

la delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Corpo forestale dello Stato prevede, tra l'altro, l'assicurazione del criterio di rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali disimpegnate dalle Forze di polizia,

impegna il Governo:

a disporre il razionale finanziamento per la costruzione di immobili che compensino i disagi connessi alla mobilità del personale anche attraverso il riconoscimento di benefici fiscali per l'acquisto della prima abitazione a prescindere dalla residenza anagrafica del personale.

11.50-282-358-1181-1386-2793ter-
2958-3060-B.11. (Testo corretto)

PALOMBO, PELLICINI, DE SANTIS

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

(Disposizioni comuni)

1. I decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono adottati, ferma restando la dipendenza organica di ciascuna Forza di polizia, sulla proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica e, per quanto concerne l'organizzazione territoriale, con il Ministro dell'interno, se non proponente.

2. Per le sole disposizioni concernenti l'ordinamento del personale, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati anche con il concerto dei Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze se non proponenti.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 ed i regolamenti di cui all'articolo 6 non dovranno comportare modifiche della normativa relativa al trattamento economico del personale. Essi saranno adottati entro i limiti massimi di spesa di cui all'articolo 8.

4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 3, 4 e 5 e con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, potranno essere emanate con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 2001.

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvato

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 1, in lire 700 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 3, in lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 4 ed in lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 5, quantificato nella misura massima di lire 10.000 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ORDINE DEL GIORNO

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 50, 282, 358, 1181, 1386, 2793-ter, 2958 e 3060-B, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di Polizia»,

premessi che:

la delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato prevede, tra l'altro, l'assicurazione della rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali disimpegnate dalle Forze di polizia;

la recrudescenza della criminalità comune, organizzata e diffusa, determina un forte stato di preoccupazione in tutti i settori della società civile, toccati sempre più frequentemente da reati contro il patrimonio e contro la persona;

l'elevata presenza di elementi appartenenti ad associazioni criminali internazionali, responsabili di traffici illeciti nei settori degli stupefa-

centi e del contrabbando, ha determinato negli ultimi tempi forte allarme sociale soprattutto per la protervia e la crudeltà dimostrata dalle stesse frange criminali;

l'impegno delle Forze di polizia non conosce soste nei confronti dei problemi connessi alla sicurezza pubblica, e che pertanto alle stesse Forze dell'ordine va riconosciuta la giusta ricompensa nelle formule del trattamento economico fondamentale ed accessorio,

impegna il Governo:

a disporre l'**utilizzo** di adeguate risorse finanziarie al fine di ottenere il potenziamento dell'operato delle Forze di polizia in termini di lavoro straordinario, necessario per fronteggiare le urgenti esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

9.50-282-358-1181-1386-2793ter-
2958-3060-B.12

PALOMBO, PELLICINI, DE SANTIS

(*) Accolto dal Governo con la parola evidenziata, che sostituisce l'altra: «stanziamento».

ARTICOLO 9 NEL TESTO INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, nn. 196, 197, 198 e 199, 28 novembre 1997, n. 464, e 30 dicembre 1997, n. 490)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2000 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, nn. 196, 197, 198 e 199, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216.

2. Il Governo è delegato altresì ad emanare, entro il 30 giugno 2000 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 novembre 1997, n. 464, e 30 dicembre 1997, n. 490, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui, rispettivamente, all'articolo 1, commi 1, lettera a), e 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 1, commi 96, 97 e 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

EMENDAMENTI

Improcedibile *Sostituire l'articolo 9 con il seguente*

1. Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 2000 un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive nei decreti legislativi 12 maggio 1995, nn. 196, 197, 198 e 199, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216.

2. Il Governo è delegato altresì ad emanare, entro il 31 dicembre 2000 un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 novembre 1997, n. 464, e 30 dicembre 1997, n. 490, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui, rispettivamente, all'articolo 1, commi 1, lettera a), e 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 1, commi 96, 97 e 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

9.1

CÒ, RUSSO SPENA

Respinto *Al comma 1, sostituire le parole: «e 199» con le seguenti: «199 e 200».*

9.2

NOVI

ORDINI DEL GIORNO

**Non posto
in votazione (*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n 50, 282, 358, 1181, 1386, 2793-ter, 2958 e 3060-B, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia»,

premesso che:

all'articolo 9 è prevista una delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e/o correttive ai decreti legislativi sul riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza;

durante la prima lettura del medesimo provvedimento, in data rispettivamente del 16 giugno 1999 e 8 luglio 1999, sono stati accolti dal Governo al Senato due ordini del giorno a firma Palombo-Pellicini;

l'accennata delega si configura teoricamente come di ampio respiro, per l'incondizionato rimando ai criteri ed ai principi espressi nell'articolo 3 della legge n. 216 del 1992, e che la stessa costituisce, dunque, una ulteriore, importante occasione di migliorare l'impianto generale delle carriere della «base» delle Forze di polizia, rimanendo così superate le odiose polemiche che indicavano la legge in discussione come dedicata ai soli gradi-vertice;

in un quadro tanto positivo stona decisamente, e suscita vive preoccupazioni l'inciso presente in delega che recita «senza oneri a carico per il bilancio dello Stato» in quanto esso sembrerebbe voler confermare la discutibile linea di pensiero per cui sarebbero possibili riforme strutturali di intere organizzazioni «a costo zero»;

avuto invece riguardo alle legittime aspirazioni, più volte manifestate anche dai diretti interessati e che, per lo più, convergono nell'auspicare maggiori e più articolati sviluppi di carriera, onde evitare lunghissime e demotivanti permanenze nei rispettivi gradi apicali;

ritenuto verosimile che tale situazione non dipenda da oggettive carenze dei decreti legislativi già emanati bensì dalla rigida difesa che, a suo tempo, si operò dei preesistenti tempi di sviluppo di carriera, specie per l'evidente raccordo della tematica con quella pensionistica, all'epoca non ancora rivisitata dai consistenti incrementi dei limiti di età successivamente introdotti;

sussistendo il grave condizionamento della «invarianza di spesa» la delega nascerebbe affetta da un «nanismo genetico» e ciò non potrebbe che provocare, poi, tensioni e malumori fra le parti in causa, per il bassissimo profilo che, necessariamente, dovrebbero assumere le norme attuative;

di fronte alle continue emergenze criminali che affliggono il Paese non è pensabile continuare a credere di poter motivare le Forze di polizia così tanto impegnate con un provvedimento a «costo zero»,

impegna il Governo:

a promuovere le conseguenti iniziative, fin dal corrente anno, per poter garantire l'idoneo e congruo stanziamento di spesa necessario a conseguire il predetto, sostanziale riordino delle carriere.

9.50-282-358-1181-1386-2793-ter-
2958-3060-B.13.

PALOMBO, PELLICINI, DE SANTIS

(*) Accolto dal Governo con l'inserimento della parola evidenziata in neretto e la soppressione dopo: «riordino delle carriere» delle parole: «individuando al contempo idonei strumenti legislativi con cui rimuovere, contestualmente il descritto limite del "senza oneri a carico del bilancio dello Stato"».

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 50, 282, 358, 1181, 1386, 2793-ter, 2958 e 3060-B, recante «Delega al Governo in materia di rior-

Non posto
in votazione (*)

dino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia»,

premesso che:

durante la fase di attuazione dei provvedimenti delegati ed amministrativi discendenti dal riordino delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate si dovranno provvedere idonei stanziamenti di carattere finanziario per la funzionalità operativa delle Forze di polizia;

alle Forze dell'ordine sono devoluti compiti assolutamente peculiari rispetto a quelli del restante comparto del pubblico impiego;

appare necessario destinare specifici stanziamenti per l'adeguamento del trattamento contrattuale,

impegna il Governo

a promuovere le idonee conseguenti iniziative **fin dal corrente anno**, secondo il principio dello sganciamento dal contesto generale del pubblico impiego.

9.50-282-358-1181-1386-2793-ter-
2958-3060-B.14.

PALOMBO, PELLICINI, DE SANTIS

(*) Accolto dal Governo con la soppressione delle parole evidenziate in neretto.

**Non posto
in votazione (*)**

Il Senato,

impegna il Governo:

in sede di emanazione del decreto legislativo in esecuzione della delega prevista dall'articolo 9, comma 1 e comma 2 della presente legge ad omogeneizzare contestualmente lo stato giuridico, l'avanzamento, il reclutamento ed il trattamento economico e pensionistico di tutto il personale militare in servizio permanente delle quattro Forze armate e della Guardia di finanza.

9.50-282-358-1181-1386-2793-ter-
2958-3060-B.15.

CÒ, RUSSO SPENA, MARCHETTI

(*) Accolto dal Governo.

**Non posto
in votazione (*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 50, 282, 358, 1181, 1386, 2793-ter, 2958 e 3060-B,

impegna il Governo,

in esecuzione della delega prevista dall'articolo 9 comma 1 e comma 2 della presente legge, ad omogeneizzare contestualmente lo stato giuridico, l'avanzamento, il reclutamento ed il trattamento economico e

pensionistico di tutto il personale militare in servizio permanente delle quattro Forze armate e della Guardia di finanza.

9.50-282-358-1181-1386-2793-ter-2958-3060-B.17.

I RELATORI

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 50, 282, 358, 1181, 1386, 2793-ter, 2958 e 3060-B,

**Non posto
in votazione (*)**

impegna il Governo

a prevedere l'istituzione di procedure contrattuali per la definizione dei trattamenti economici e normativi dei dirigenti della Polizia di Stato, in conformità alla disciplina dell'area contrattuale del «Comparto sicurezza», ed in linea con i contenuti della riforma del decreto legislativo n. 195 del 12 maggio 1995.

9.50-282-358-1181-1386-2793-ter-2958-3060-B.18.

I RELATORI

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO II

NORME IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA

Art. 10.

Approvato

(Funzioni di coordinamento e direzione del Ministro dell'interno)

1. Il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, esercita le funzioni di coordinamento e di direzione di cui all'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, mediante il dipartimento della pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dall'articolo 6, primo comma, della medesima legge.

EMENDAMENTI

Respinto *Al comma 1, sostituire le parole: «, secondo quanto previsto dall'articolo 6, primo comma, della medesima legge» con le seguenti: «1. Le direttive adottate dal Ministro dell'interno in materia di ordine pubblico e sicurezza sono vincolanti per gli organi dell'amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 3 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e per i comandi generali e per le direzioni generali delle Forze di polizia».*

10.1

MARCHETTI, MARINO, BERGONZI

Respinto *Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «affidando all'Arma dei carabinieri il compito di dare esecuzione alle direttive dell'autorità locale di pubblica sicurezza».*

10.2

CÒ, RUSSO SPENA

ORDINE DEL GIORNO

Ritirato Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 50, 282, 358, 1181, 1386, 2793-ter, 2958 e 3060-B, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia»;

premesso che:

all'articolo 10 del provvedimento in esame vengono ribaditi principi già in vigore da quasi 20 anni nel corpo della legge n. 121 del 1981;

il responsabile nazionale della Pubblica sicurezza è e deve restare il Ministro dell'interno, che esercita l'importantissima funzione del coordinamento e direzione delle Forze di polizia mediante il Dipartimento di Pubblica sicurezza;

le norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia non risolvono la delicata problematica connessa alla sovrapposizione delle cariche di Capo della polizia e di Direttore generale della Pubblica sicurezza;

che tale sovrapposizione ricade in modo negativo sulla complessa tematica del coordinamento e che solo un organo in posizione di terzietà rispetto ai vertici delle forze di polizia può assicurare imparzialità e serenità in tale delicata materia,

impegna il Governo:

ad intraprendere ogni seria iniziativa al fine di prevedere che la carica di Direttore del Dipartimento di Pubblica sicurezza sia separata da quella di capo della Polizia di Stato, prevedendo che tale carica sia conferita a dirigenti generali provenienti dai ruoli del personale della carriera prefettizia.

9.50-282-358-1181-1386-2793-ter-2958-3060-B.16 PALOMBO, PELLICINI

ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

*(Attività specializzate presso Amministrazioni dello Stato
diverse da quelle di appartenenza)*

**Identico
all'articolo 8
approvato
dal Senato**

1. Per le Forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato, l'istituzione, nonché le dotazioni di personale e mezzi, di comandi, unità e reparti comunque denominati, destinati allo svolgimento di attività specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza, sono disposte, su proposta del Ministro interessato, dal Ministro competente gerarchicamente, previo concerto con il Ministro dell'interno. Con la stessa procedura si provvede alla soppressione dei predetti comandi, unità e reparti, salvi i casi in cui la loro costituzione sia stata disposta con legge.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 11

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 20 della legge 1º aprile 1981, n 121, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il sindaco del comune capoluogo di provincia o di comune con popolazione superiore a 50 mila abitanti partecipa alle sedute del comitato quando, anche su sua richiesta, sono poste all'ordine del giorno questioni di rilevante interesse per la sicurezza della comunità locale. Analogamente, il prefetto convoca apposite riunioni con la presenza dei sindaci dei comuni interessati, qualora le questioni da trattare siano ri-

feribili all'ambito territoriale di uno o più comuni diversi da quelli con popolazione superiore a 50 mila abitanti».

11.0.1

MARCHETTI, MARINO, BERGONZI

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Approvata
la soppressione
dell'articolo**

(Partecipazione del sindaco alle sedute del comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza)

1. All'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il sindaco del comune capoluogo di provincia partecipa alle sedute del comitato quando, anche su sua richiesta, sono poste all'ordine del giorno questioni di rilevante interesse per la sicurezza della comunità locale e per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine e della sicurezza pubblica in ambito comunale. Analogamente, il prefetto convoca apposite riunioni con la presenza dei sindaci dei comuni interessati, qualora le questioni da trattare siano riferibili all'ambito territoriale di uno o più comuni diversi da quello capoluogo di provincia».

ARTICOLO 12 NEL TESTO INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvato

Art. 12.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B**Dichiarazione di voto finale del senatore Mundi sul disegno di legge
n. 50-282-358-1181-1386-2793-ter-2958-3060-B**

A nome del Gruppo UDEUR dichiaro il voto favorevole sul provvedimento in esame rinnovando la solidarietà della mia parte politica all'Arma dei carabinieri che merita il massimo rispetto, onore e non polemiche con affermazioni improprie pronunciate nel corso dei lavori e molto riduttive verso questa Forza.

Ritengo sia oggi più che mai forte l'esigenza di arrivare ad una rapida approvazione del provvedimento anche per la stessa esigenza superiore di un coordinamento che assicuri alle specificità un diritto di cittadinanza e nello stesso tempo eviti che vi siano sovrapposizioni e sprechi nell'attività di sicurezza pubblica.

Il Paese ha bisogno di risposte concrete legate alla propria sicurezza e con una criminalità così forte, un grande coordinamento tra le forze di polizia è d'obbligo senza che vi sia una supremazia di una forza rispetto all'altra. Il cittadino sente fortemente la necessità ed il bisogno che fra i vari corpi vengano intensificati collaborazione, scambio di informazioni e capacità, strumenti idonei ed indispensabili per poter rispondere con flessibilità all'azione di criminalità che solo in questo modo può essere combattuta e forse anche vinta e la maggiore autonomia riconosciuta all'Arma rispetto alle altre Forze armate, potrebbe avere come effetto positivo una ancor più compiuta integrazione dei carabinieri nel comparto sicurezza.

Questo provvedimento esprime il convinto apprezzamento verso l'Arma e in genere verso chi quotidianamente rischia la propria vita per gli altri e se le innovazioni riportate in detto provvedimento sono evidentemente più sensibili riguardo all'Arma, ciò è dovuto al fatto che il relativo ordinamento è quanto mai obsoleto rispetto ad altre forze. Ed è proprio per le sue peculiarità che viene giustificato il nuovo assetto previsto dal disegno di legge che, per quanto esposto, mi auguro ottenga il voto favorevole dell'Assemblea e che possa diventare al più presto legge dello Stato.

Senatore MUNDI

Testo integrale della dichiarazione di voto finale del senatore Palombo sul disegno di legge n. 50-282-358-1181-1386-2733-ter-2958-3060-B

Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto desidero ribadire, come del resto ho già fatto in sede di discussione generale, che non condivido il metodo con il quale è stato portato all'odierna conclusiva votazione il disegno di legge di delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri e di altri Corpi dello Stato, che reca anche norme per il coordinamento delle Forze di polizia, così come non ne posso condividere, in piena onestà di coscienza, tutti i suoi contenuti.

Avremmo dovuto e potuto formulare, in tempi brevi, il riordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, invece siamo costretti a procedere con gran lentezza, per l'incapacità del Governo a gestire il provvedimento in questione, che nella sostanza appariva semplice e di facile attuazione.

Al riguardo è mancata al Governo la coerenza, la linearità, la trasparenza e, soprattutto, l'abilità di accogliere, coordinare e armonizzare le richieste e le pressioni provenienti dall'esterno, per ampliare la portata e i contenuti del provvedimento. E se a ciò si aggiunge l'atavica inerzia dei Governi del centro-sinistra, nel prendere rapidamente coscienza delle esigenze e delle richieste del mondo militare, verso il quale la sinistra ha sempre avuto sentimenti di diffidenza se non di ostilità, si capisce perché l'*iter* del disegno di legge sia stato una lunga *via crucis* cosparsa di tanti veleni e ostacolata da tanti equivoci e malintesi, molto spesso strumentali, come quando si è voluto far credere che l'iniziativa era intesa a dare privilegi unicamente ai generali, conferendo a loro il massimo grado «di Corpo d'armata», a scapito della restante gerarchia.

È bene chiarire, pertanto, in modo definitivo, che con la normativa in esame si pone finalmente termine ad un'inaccettabile e irrazionale discriminazione nei confronti degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, ai quali era consentito di pervenire solo al grado vertice di generale di divisione, mentre i colleghi delle altre Armi, compagni di corso d'Accademia e magari meno anziani, avevano la carriera aperta fino al grado di generale di Corpo d'armata.

In merito, poi, al problema del coordinamento delle Forze di polizia, devo evidenziare che la complessità e la rilevanza insiste nel tema ne avrebbero dovuto sconsigliare la trattazione in questo contesto.

Ciò perchè era ed è necessario stabilire norme tanto efficaci quanto equilibrate, al fine di ottimizzare l'impiego della Polizia di Stato e dei carabinieri, tenuto conto che nessuna delle due organizzazioni può e deve vantare una qualsivoglia supremazia sull'altra, poichè entrambe, per l'espletamento dei loro specifici compiti in materia di pubblica sicurezza, sono collocate o almeno dovrebbero essere collocate sullo stesso paritetico piano funzionale nella dipendenza dal Ministro dell'interno.

Sottolineo, quindi, con forza la netta opposizione di AN al tentativo di alcuni del Viminale, o meglio dei soliti noti esponenti del Dipartimento

di pubblica sicurezza, di sottomettere totalmente l'Arma dei carabinieri al Ministro dell'interno. Questo tentativo è stato fatto naufragare grazie alla nostra netta e ferma opposizione non volta a favorire o privilegiare una organizzazione invece di un'altra ma solo per salvaguardare la democrazia nel nostro Paese.

È stato triste, avvilente e, oserei dire, addirittura squallido assistere alla strumentalizzazione di questa riforma per supposti e malintesi interessi di categoria, sostenuti da burocrati accentratori, egoisti ed egocentrici che non si sono minimamente curati delle positive ripercussioni della nuova normativa, da un lato, sul modo di operare delle forze di polizia e, dall'altro, sul miglioramento della sicurezza dei cittadini. Verso certi personaggi il Governo si è mostrato e si mostra incerto e spaventato quando invece avrebbe dovuto richiamarli all'ordine o «mostrare i muscoli», come ha invece fatto nei confronti di un'ufficiale generale del nostro Esercito che si è permesso di criticare l'Esecutivo senza che a proteggerlo vi fosse un sindacato alle spalle.

Chi afferma, inoltre, che con la nuova legge si darà all'Arma dei carabinieri un potere incontrollabile, sostiene il falso, o meglio, mente sapendo di mentire, perché ferma restando la sua dipendenza funzionale dal Ministero dell'interno per i compiti di polizia, essa per i compiti militari dipenderà gerarchicamente dallo Stato maggiore della difesa, al pari delle altre tre Forze armate.

La collocazione dell'Arma dei carabinieri a rango di forza armata, a mio parere, deve essere vista, in primo luogo, nella duplice prospettiva della sua gloriosa ineguagliabile storia di prima arma dell'esercito che si è sempre eroicamente impegnata nella difesa della Patria senza mai tradirlo e di forza di polizia, che si è parimenti distinta nelle specifiche attività, a salvaguardia degli interessi della comunità nazionale, rendendosi «Benemerita» nel cuore di tutti gli italiani.

In secondo luogo, tale collocazione, deve essere considerata in rapporto sia alla straordinaria complessità tecnica, economica e giuridico-amministrativa, che hanno assunto, ai giorni nostri, le attività criminali, sia alle nuove necessità di difesa degli interessi nazionali, che vedono proiettate sempre più spesso e più a lungo le componenti del nostro strumento militare, compresa l'Arma dei carabinieri, su teatri esterni al territorio dello Stato.

Ebbene, dunque, il patrimonio umano, tecnico operativo dei carabinieri necessitava di non essere disperso e di essere mantenuto costantemente all'altezza dei più esterni impegni, delle nuove sfide e minacce criminali contro la società e la pace. A tal fine, pertanto, era tempo di dotare l'Arma di una struttura ordinativa più agile e riposizionata, per i compiti militari, sempre nell'ambito della difesa, alla luce della legge n. 25 del 1997, che come è noto, ha riordinato i vertici militari sotto l'egida del Capo di Stato maggiore della difesa, in vista dell'ammodernamento e del ridimensionamento dell'intero strumento militare nazionale.

Insomma, l'atto legislativo, che conferisce all'Arma dei carabinieri il rango di quarta Forza armata, esaudisce in modo brillante e moderno le

necessità di difesa e di sicurezza, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economia.

L'occasione di questo provvedimento è stata utile anche per delegare il Governo a riordinare i ruoli e le carriere degli appartenenti alle Forze di polizia in rapporto ai molteplici e complessi compiti che queste saranno chiamate a svolgere negli anni futuri.

Tutto ciò premesso, ricordo altresì che in sede di discussione generale ho dato atto alla maggioranza della disponibilità dimostrata, allorché ha accettato numerosi ed importanti emendamenti presentati prima al Senato e poi alla Camera da AN e dal Polo. Ciò nonostante molte altre proposte di emendamento non sono state accolte sebbene fossero migliorative riguardo ai contenuti del provvedimento. Ad esempio, si è levato un muro di ostilità ed ambiguità contro una proposta in particolare, presentata non solo da noi dell'opposizione, ma anche da illustri esponenti della maggioranza. Mi riferisco alla richiesta di introdurre una norma, che consentisse di selezionare il comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza anche – e sottolineo anche – scegliendolo tra i rispettivi generali di Corpo d'armata.

Per ragioni oscure ed inquietanti, sicuramente diverse dalle ridicole preoccupazioni, delle quali si sono fatti portavoce il Governo e la sua maggioranza parlamentare, secondo cui sarebbero da paventare le rivalità che si avrebbero tra gli aspiranti a ricoprire tale importante incarico di vertice, non ci è stato possibile conseguire il citato fondamentale obiettivo, per il quale continueremo a batterci.

Ancora una volta radicati pregiudizi e insensibilità politica hanno limitato l'azione legislativa in contrasto con le assicurazioni fornite al riguardo in quest'Aula da autorevoli componenti della maggioranza, i quali, o erano insinceri, o sono stati piegati dalla cecità politica dei colleghi.

La verità è che le battaglie per la sicurezza, l'impegno politico e legislativo per le forze dell'ordine nel loro insieme, l'attenzione alle esigenze di servizio e umane dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, della Guardia forestale, della Polizia penitenziaria, insomma di tutti quegli uomini e donne che lavorano nel comparto sicurezza, appartengono esclusivamente alla Destra che da sempre si batte per la loro tutela.

C'è, in ogni caso, ancora molto lavoro da compiere per migliorare le norme concernenti il coordinamento delle Forze di polizia e stabilirne le specifiche competenze nonché per adeguare e migliorare le carriere dei gradi non direttivi.

Il provvedimento che ci accingiamo a votare deve rappresentare solo l'inizio da cui partire per conseguire gli obiettivi che ho testé citato.

Ed è proprio in quest'ottica che AN voterà a favore di questo provvedimento, come sempre consapevole delle attese della base, sia perché ha sempre vivo in sé il ricordo di tanti uomini semplici e coraggiosi che rischiano ogni giorno la vita nella lotta contro il crimine, sia per attestare, per l'ennesima volta, alla maggioranza che sostiene il Governo, d'essere una forza politica, insieme agli alleati del Polo, capace di mettere da parte

la contrapposizione polemica, ogni volta che sono in gioco i superiori interessi della collettività nazionale.

Di certo questo atteggiamento che scaturisce dal possesso di una sana cultura morale, sociale e politica, non è possibile che si manifesti tra i ceppugli e la flora che infarcisce la maggioranza, che invariabilmente si sgretola ad ogni storico appuntamento che davvero interessa la Nazione.

Non appena il provvedimento avrà ricevuto la definitiva approvazione da questa Assemblea sono sicuro che il Governo si autoelogierà, vantandosi di aver ottenuto un grande successo perché puntualmente si dimenticherà di confessare che se non fosse stato per il senso di responsabilità e per il voto determinante di tutte le forze del Polo quest'importante iniziativa sarebbe improvvisamente e miseramente naufragata alla Camera dove il Governo non ha una maggioranza coesa quando entrano in scena i problemi della politica estera, della sicurezza e della difesa.

Concludo rivolgendo un rispettoso e commosso pensiero a tutti quegli uomini delle Forze di polizia e delle Forze armate caduti in servizio per compiere il loro dovere e formulo i migliori auguri di buon lavoro a quanti diuturnamente sono impegnati a combattere la criminalità ed a ridare la speranza a popolazioni stremate dalla fame e dalle malattie e dalle guerre.

È a questi uomini che dovrebbero pensare quei personaggi di bassissimo profilo morale che non esitano a gettare fango e discredito sulle istituzioni insinuando dubbi ed incertezze nell'opinione pubblica perché sono incapaci di confrontarsi in modo civile e democratico sul piano dialettico e delle idee.

È ora che il Governo intervenga non solo per autoelogiarsi per i successi conseguiti, ma per riportare all'ordine questi personaggi al fine di evitare che i loro scomposti ed inaccettabili comportamenti abbiano ricadute negative sul clima di serenità e di collaborazione che deve regnare tra gli operatori di Polizia duramente impegnati sul fronte della sicurezza nazionale.

Senatore PALOMBO

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 6698. – Deputati FURIO COLOMBO ed altri. – «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti» (4557) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995» (4558).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

alla 9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

Deputati TATTARINI ed altri; LOSURDO; VASCON ed altri; PECORARO SCANIO. – «Norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico» (4550) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a, della 12^a Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali» (4551), previ pareri della 2^a, della 3^a e della 5^a Commissione.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 marzo 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, allegato 1, n. 54, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento concernente: «Semplificazione dei procedimenti relativi ad interventi in favore dell'imprenditoria femminile» (n. 657).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 28 aprile 2000.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 marzo 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, allegato 1, n. 112-*bis*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dall'articolo 1, comma 20, della legge 16 giugno 1998, n. 191, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori (n. 658).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 28 aprile 2000.

Mozioni

PIERONI, BOCO, SALVATO, MANCONI, RUSSO SPENA, SARACCO, GIARETTA, CURTO, SEMENZATO, DE ZULUETA, THALER AUSSERHOFER, ALBERTINI, SARTO, LUBRANO di RICCO, PIATTI, LO CURZIO, PINGGERA, SARTORI, DE GUIDI, GUBERT,

CARUSO Luigi, PETTINATO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI. – Il Senato,

premessi:

che un megaprogetto petrolifero dovrebbe essere realizzato in Colombia, nella foresta andina del Nord-Est, nella Kajka Ika, il territorio sacro degli U'wa, una tribù indigena che definisce questo lembo di terra «il cuore del mondo»;

che le operazioni di scavo e i pozzi dell'oro nero provocheranno un immane disastro ecologico in una regione così ricca di foreste, di fiumi, di fauna e di flora e al tempo stesso si impedirebbe agli indigeni di continuare a vivere secondo le loro millenarie tradizioni;

che dall'aprile 1992 la multinazionale Occidental Petroleum, con base a Los Angeles, tenta di assicurarsi i diritti di esplorazione nella regione ancestrale degli U'wa, nella zona del cosiddetto Blocco Samoré, che, secondo la multinazionale, cui si è aggregata la Ecopetrol (la compagnia nazionale petrolifera colombiana), conterrebbe fino a un miliardo e mezzo di barili;

che nel febbraio del 1995 la Occidental Petroleum Oxy ha ottenuto dal Ministro dell'ambiente colombiano, Juan Mair, la licenza di esplorare il terreno prescelto; partecipando all'operazione col 25 per cento delle azioni, la Colombia ha intravisto la possibilità di rimettere in sesto la propria economia;

che a Cedeno, su una piccola altura, sono già cominciati i lavori di scavo nel dorso di una montagna, ma gli U'wa e molti *campesinos* hanno occupato la zona cercando di bloccare le ruspe e di tutelare il proprio territorio; il comando dell'esercito ha dislocato nella zona 5.000 soldati per tenere sotto controllo la tribù ribelle che ha meno di 5.000 abitanti;

che il bilancio di questo scontro tra esercito e indigeni risulta già negativo: parecchi bambini sono morti e molti *campesinos* sono scomparsi; risulta che siano scomparse 11 persone nella stessa giornata, quasi tutti Guahibos, una tribù in via di estinzione molto legata alla causa degli U'wa;

che la militarizzazione della zona ai bordi e dentro lo stesso Resguardo, il territorio legalizzato degli U'wa (è stato ridotto a soli 220.275 ettari), è un'ulteriore conferma dell'atteggiamento cinico dello Stato, che non intende rinunciare al petrolio;

che per garantirsi un margine più ampio di sicurezza gli U'wa hanno acquistato, il 18 novembre dello scorso anno, due appezzamenti (Santa Rita e Bellavista) situati dentro i confini del territorio ancestrale della tribù; il documento di compravendita ha tutti i crismi della legalità, essendo stato firmato dal primo notaio del distretto di Pamplona, Daniel Jordan Penaranda, dal proprietario venditore e dall'avvocato Evaristo Tegría Uncaria, in rappresentanza degli U'wa, ma la Oxy non ha riconosciuto la validità del contratto e due giorni dopo il notaio di Pamplona è stato assassinato;

che gli abitanti di Santa Rita e Bellavista sono stati portati con forza nella base militare di Samoré e gli U'wa hanno attrezzato una ten-

dopoli fuori Cubara e in una località chiamata China, dove bloccano il transito dei veicoli;

che oltre al dissesto ecologico il petrolio provocherà un incremento di violenza nella regione, com'è già avvenuto nel 1983, quando la Oxy realizzò un altro megaprogetto nella zona di Cano Limon, in provincia di Arauca, ove si produce un terzo del greggio che la Colombia esporta;

che gli Stati Uniti hanno fatto un'offerta di 1.600 miliardi di dollari alla Colombia nell'ambito del programma di aiuti, il cosiddetto «Colombia Plan», per debellare il problema del narcotraffico e avviare un processo di pace tra guerriglieri e governo in un paese che è stato considerato quanto vi sia di peggio nelle Americhe per la violazione dei diritti umani;

che da recenti notizie di stampa risultano legami familiari tra Al Gore, vicepresidente americano, e la compagnia petrolifera americana Occidental Petroleum, i cui piani di sviluppo stanno minacciando la sopravvivenza della tribù colombiana degli U'wa; Gore possiede azioni della Occidental per un valore di 500.000 dollari e riceve uno stipendio di 20.000 dollari l'anno per la concessione dei diritti minerari su un terreno vicino alle proprietà di famiglia; da quando Gore entrò a far parte del *ticket* di Clinton la compagnia ha finanziato il Partito democratico con 470.000 dollari;

che la storia dovrebbe insegnare ai governanti ed ai governati ma, nel caso menzionato, gli anni che intercorrono dal 1492 ad oggi, nella storia americana, rischiano di non essere compresi: intere popolazioni sono state spazzate via e le più belle risorse ambientali distrutte, con conseguenze gravissime per l'intero pianeta,

impegna il Governo:

a promuovere iniziative diplomatiche per perorare la causa degli U'wa e per tutelare l'ecosistema;

a sottoporre il problema al resto dell'Unione europea, soprattutto alla luce della politica attivata dagli Stati Uniti d'America che, come già accaduto in passato (come la cosiddetta «guerra delle banane»), tralasciano la difesa dei diritti umani e la tutela dell'ambiente per difendere i propri interessi economici.

(1-00537)

Interpellanze

NAPOLI Roberto. – *Ai Ministri delle finanze e per la funzione pubblica.* – Premesso:

che il Presidente del Consiglio dei ministri ha affermato sul «Sole 24 Ore» del 26 marzo 2000 che «la prima grande riforma della pubblica amministrazione resta quella di una politica che punti alla trasparenza e consideri la legalità un grande valore»;

che il recupero di efficienza e di produttività della pubblica amministrazione può avvenire solo se si seguono sani principi di flessibilità e di meritocrazia, attuabili con sistemi di valutazione credibili ed obiettiva-

mente verificabili, con un'autentica responsabilizzazione dei pubblici funzionari, previa formazione ed aggiornamento professionale periodico;

che ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione i pubblici impiegati sono al servizio della nazione e sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano garantiti il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione; pertanto, l'osservanza dei due principi implica l'emanazione di regole certe e verificabili, in modo che tutti i cittadini possano attendersi dalla pubblica amministrazione tempestività e neutralità dell'azione amministrativa, volta al perseguimento del bene collettivo;

che è innegabile che la declatoria di detti principi debba trovare una puntuale e concreta applicazione e non rimanere nell'ambito della pura enunciazione astratta, per cui è necessario che la pubblica amministrazione e quindi anche l'amministrazione finanziaria proceda all'atto del conferimento o del rinnovo degli incarichi dirigenziali con la dovuta trasparenza e con l'osservanza di precise regole verificabili obiettivamente con parametri di riferimento predeterminati, al fine di poter raggiungere autentici traguardi di efficienza, senza procedere ad arbitrarie discriminazioni;

che anche il contratto collettivo per l'area della dirigenza, tuttora vigente, stabilisce che per gli incarichi dirigenziali occorrono precisi adempimenti ed il ricorso a criteri prefissati e modalità certe (articolo 22), in osservanza appunto dei predetti principi di buon andamento ed imparzialità previsti dalla Costituzione a salvaguardia del sistema democratico, basato sulla sovranità popolare, principi peraltro riaffermati dalla normativa da cui è scaturita la cosiddetta riforma Bassanini (legge n. 241 del 1990 e decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni);

che l'introduzione di sistemi di modernizzazione nella pubblica amministrazione non può costituire un alibi di comodo per eludere detti sani principi costituzionali allo scopo di inserire surrettiziamente nella gestione della cosa pubblica uomini che taluno chiama «nuovi» solo apoditticamente, posto che, come sta succedendo al Ministero delle finanze, la professionalità della maggior parte dei dirigenti che ha ricevuto un incarico dirigenziale non è stata mai acclarata e dimostrata sul campo; in effetti, l'inserimento di uomini nuovi potrebbe avere una certa logica condivisibile, se si procede però con obiettività, nel senso che il *top management*, nello scegliere il dirigente operativo di seconda fascia, deve effettuare valutazioni comparative, basate non sul requisito anagrafico o sul criterio della mera anzianità di servizio, ma sulla comprovata effettiva capacità gestionale, che, com'è noto, si misura con validi test di efficienza manageriale, cui dovrebbero essere sottoposti tutti gli aspiranti, cosa questa che però non risulta essere stata mai attuata dai direttori generali, titolari del potere di conferimento di detti incarichi, che hanno agito invece in ispregio ad ogni regola, come risulta anche dalle dichiarazioni alla Camera dei deputati del sottosegretario D'Amico, che si è permesso di fare apprezzamenti nei confronti della capacità dei giudici amministrativi, che avrebbero sbagliato ad applicare la citata disposizione di legge che

obbliga il Ministero a seguire la procedura paraconcorsuale; in nome dell'efficienza si travalica la Costituzione che, prima dell'articolo 98, che parla di efficacia, pone l'articolo 97, concernente l'imparzialità ed il principio di legalità, allo stato della normativa, l'unico canale di accesso legale alla funzione è invece la capacità accertata di operare nell'interesse collettivo e non a fini di partito o di simpatia politica, come sta avvenendo se le regole non sono rispettate;

che il dottor Massimo Romano, direttore generale del Dipartimento delle entrate, con proprio decreto ha ridotto indebitamente ed arbitrariamente il numero dei posti di dirigente, con lo scopo evidente di evitare di assegnare le funzioni ai dirigenti scomodi, contrabbandandolo con la presunta esigenza di riorganizzare gli uffici, che invece versano nel caos più totale, come rilevato sia dagli organi di stampa che dai dipendenti e dai contribuenti, meno che dal Ministro delle finanze;

che in luogo dei dirigenti di provata esperienza i posti sono stati coperti sia da esterni lautamente retribuiti e privi di alcuna esperienza specifica sia addirittura con personale livellato non avente tuttora la qualifica di dirigente, il che la dice lunga sulle reali intenzioni del direttore generale,

si chiede di sapere:

quali siano i veri motivi che hanno indotto il cennato responsabile del Dipartimento delle entrate a ridurre con proprio decreto la dotazione organica della dirigenza che avrebbe dovuto assumere invece la forma del decreto presidenziale, così come regolamentato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992, ancora in vigore, e così come tuttora stabilisce l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993; se i motivi della riduzione d'organico erano quelli della sbandierata maggiore efficienza e della riduzione della spesa (il che non è vero perchè tutti i dirigenti percepiscono regolarmente il loro stipendio), ci si chiede se non sarebbe stato opportuno incrementare la funzione ispettiva, da troppo tempo ormai vilipesa e volutamente svuotata di ogni contenuto, come attesta il destino del SIC, dei SIR e del SECIT, allo scopo di incidere davvero sulla lotta all'evasione;

quali siano i veri motivi che hanno indotto lo stesso direttore generale ad escludere dagli incarichi dirigenziali disponibili, senza alcuna motivazione, sia dirigenti già in servizio, che non risultano mai aver demeritato nè essere incorsi in responsabilità di sorta, sia numerosi vincitori del concorso a 999 posti, anch'essi destinatari di un immotivato giudizio di inidoneità nonostante l'esito positivo del concorso, sostituendoli con funzionari estranei, privi di ogni esperienza tributaria (biologi, sociologi, matematici, ingegneri) nonchè con funzionari privi della stessa qualifica dirigenziale;

se e quando il Ministro intenda richiamare i propri organi responsabili all'esecuzione della decisione della magistratura, attesa l'ormai imminente scadenza del termine concesso dal TAR del Lazio per l'attivazione della riconosciuta esigenza di procedere alla scelta dei dirigenti me-

dianche le prescritte disposizioni cogenti dell'articolo 22 del vigente contratto collettivo nazionale del lavoro per l'area della dirigenza;

se il Ministro ritenga che il comportamento omissivo di cui sopra non sia gravemente lesivo dell'immagine dell'amministrazione, che non può agire calpestando la legge e le sentenze dei giudici, e se il dottor Romano abbia ormai titolo per proseguire siffatto scempio del diritto e delle regole, in nome di una presunta ed astratta efficienza;

se il Ministro per la funzione pubblica, nell'ambito delle proprie attribuzioni, intenda porre riparo a tale scempio, emanando precise ed immediate direttive, con le quali si possa assicurare a tutti i dirigenti già in servizio ed ai vincitori di concorso a 999 posti il legittimo conferimento degli incarichi nel Ministero di provenienza al momento dell'entrata in vigore del ruolo unico, rispetto agli esterni o ai non aventi alcun titolo, quali i funzionari non vincitori di alcunchè, come espressamente previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 1999 ed attesa l'avvenuta scadenza del termine di opzione previsto dall'articolo 8, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica;

se i Ministri delle finanze e per la funzione pubblica si siano resi conto dell'ingentissimo danno erariale già procurato dai direttori generali e dai direttori centrali che comunque partecipano al procedimento di conferimento degli incarichi per il mancato utilizzo dei suddetti aventi titolo e professionalità che hanno in ogni caso diritto alla retribuzione, discendendo la loro inattività non da propria colpa ma dall'atteggiamento illegittimo ed irresponsabile dei predetti dirigenti generali;

se il Ministro delle finanze, da ultimo, non ritenga di intervenire nei confronti del Sottosegretario D'Amico, revocandogli la delega al personale, atteso che alla Camera dei deputati il giorno 14 marzo 2000, rispondendo ad apposita interpellanza, ha di fatto vilipeso la magistratura amministrativa, asserendo che i giudici, sancendo l'attualità della procedura paraconcorsuale nell'assegnazione degli incarichi, sarebbero incorsi in palese errore per non aver considerato la sopravvenuta adozione di criteri qualificati apoditticamente come «obiettivi», ma in effetti del tutto fumosi, non adeguatamente pesati nè condivisi dalle organizzazioni sindacali, che sono state private persino del necessario esame congiunto, richiesto quale requisito di perfezionamento del procedimento, giusta quanto previsto dalle norme contrattuali. Sostenere l'errore del giudice è fuori da ogni logica, dal momento che il dispositivo della decisione *in esecutivis* è stato emesso dopo adeguato contraddittorio giudiziale fra le parti in cause ed è da qualificare come un pretesto per agire nell'ambito di una concezione unilaterale dei pubblici poteri.

Interrogazioni

SCHIFANI, CENTARO, GERMANÀ, VEGAS, MINARDO, LA LOGGIA, D'ALÌ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle comunicazioni.* – Premesso:

che la Telecom Italia srl, con sede in viale Liegi 33 a Roma, nel 1989 è subentrata alla Sicitel srl, rilevando il *budget* di lavoro, la cui committente unica era la Telecom Italia spa, nonchè il personale a quel tempo in forza;

che dal 1989 al 1993 la predetta ditta ha usufruito di cospicue commesse per allineare l'Italia ai *trends* europei nel settore delle telecomunicazioni;

che nel 1994, a seguito dell'avvenuto esaurimento degli investimenti, la Telecom Italia spa, ebbe ad informare il *management* dell'azienda che sarebbe stato necessario dimensionare il personale in base al nuovo gettito di commesse;

che nello stesso anno la Telecom srl ebbe ad usufruire di contratti di solidarietà e nel 1995-1996 della cassa integrazione, si è arretrata nei pagamenti al personale ed ha decurtato arbitrariamente le paghe;

che dopo aver fruito della cassa integrazione ordinaria nel 1997 e 1998 i lavoratori si sono visti comunque arretrare nel tempo le loro paghe, tanto che nel 1999 sono stati costretti a scioperare ad oltranza, ricevendo una concreta risposta del Ministro delle comunicazioni Cardinale che si faceva garante di trovare per l'impresa una nuova proprietà nonchè di ottenere dalla Telecom spa un aumento delle commesse;

che i lavoratori, forti di tali promesse, rientravano così al lavoro;

che ad oggi tali promesse non sono state mantenute e che i lavoratori, circa 550 per le province siciliane di Trapani, Palermo, Caltanissetta, Enna, Siracusa e Messina e Bari per la Puglia, rischiano di perdere definitivamente la loro occupazione, seppur in possesso di specifiche professionalità nel settore,

si chiede di conoscere quali misure intenda adottare il Governo per la salvaguardia di questi posti di lavoro e per non disperdere la professionalità specifica di queste maestranze.

(3-03577)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

NOVI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che il caso Messina, oggetto di ripetuti interventi della Commissione antimafia e dell'attenzione dell'opinione nazionale e addirittura internazionale, esplose, con grande clamore, nel febbraio del 1998, proprio in coincidenza di alcune importanti scadenze elettorali;

che fin dal 5 dicembre 1995 la Commissione antimafia ebbe modo di constatare nell'audizione tenutasi a Messina l'inaffidabilità del pentito Sparacio;

che gli interventi istituzionali, a più riprese pubblicizzati negli ultimi due anni, avevano suscitato l'impressione che era stato individuato il «verminaio» e definitivamente ripristinata la legalità;

che il 18 marzo 2000 sono stati arrestati due magistrati per concorso esterno in associazione mafiosa ed altri due magistrati risultano indagati, ed in particolare per fatti già in parte conosciuti dalle istituzioni sin dal 1998 ed anticipati addirittura da alcuni organi di informazione;

che il 21 marzo 2000 i telegiornali nazionali hanno divulgato la notizia che altri magistrati, ed in particolare il procuratore della Repubblica di Patti Gambino e tre magistrati della Direzione distrettuale antimafia della procura di Messina, sono indagati a Catania per avere manipolato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Galati Giordano;

che i fatti sopra rappresentati hanno legittimamente determinato ulteriore allarme e sconcerto nell'opinione pubblica nazionale, che, peraltro, mentre da una parte registra la presenza delle istituzioni nelle polemiche sulle responsabilità per i ritardi negli accertamenti e nei provvedimenti, dall'altra riscontra l'assenza delle stesse istituzioni rispetto alle doverose iniziative (significative ed incisive) con riferimento ai nuovi gravi fatti prima indicati,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che gli italiani ed i messinesi, in particolare, abbiano diritto ad una verità definitiva sulla credibilità delle loro istituzioni, evitando così pericolose ed interessate strumentalizzazioni dirette a sollevare polveroni ed a confondere coloro che hanno fatto il loro dovere con coloro che hanno vissuto nell'illegalità, in un unico illecito contesto che coinvolge inquisitori ed inquisiti;

se sia vero che per la gestione dei collaboratori di giustizia Giuseppe Sparacio e Galati Giordano sono indagati altri magistrati ed in caso affermativo quali accertamenti e quali provvedimenti il Ministro e/o il Consiglio superiore della magistratura abbiano adottato o intendano adottare nei confronti di questi magistrati, di cui addirittura uno riveste le delicate funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale di Patti ed un altro le rilevanti funzioni di presidente della sezione di sorveglianza presso la corte di appello di Messina, da cui dipendono anche i collaboratori di giustizia;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire per salvaguardare la dignità delle istituzioni e se, in questa ottica, non ritenga che gli stessi magistrati indagati debbano essere rimossi dai loro rispettivi incarichi, al fine di restituire prestigio e credibilità alle istituzioni giudiziarie.

WILDE. – *Ai Ministri della giustizia e per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che nel territorio del comune di Alatri un ex convento dei frati certosini, il cui insediamento risale alla fine del XIV secolo, è stato dichiarato nel 1988 bene di particolare interesse, tramite decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali; attualmente ora l'immobile per l'incuria dei comproprietari necessita di urgenti lavori di straordinaria manutenzione, onde evitare che il degrado diventi stabilmente irreversibile;

che i comproprietari hanno l'obbligo della conservazione del bene sotto la comminatoria delle sanzioni penali previste dall'articolo 733 del codice penale e dall'articolo 113 del testo unico n. 490 del 1999 in materia di beni culturali e ambientali;

che uno dei comproprietari, la signora Anastasia Gra, ha ottenuto l'autorizzazione, ai lavori dal soprintendente per i beni ambientali e architettonici del Lazio, architetto Pio Baldi, ma i lavori prescritti non si sono potuti eseguire per la reiterata e ostinata opposizione della maggioranza dei comproprietari;

che la stessa comproprietaria ha presentato denuncia alla procura della Repubblica di Frosinone e che il pubblico ministero Alberto Amodio non ha svolto alcuna istruttoria, negando addirittura la sussistenza dei fatti denunciati sebbene rilevati da due perizie tecniche, una dell'ingegner Giuseppe Morini di Frosinone, l'altra del professor ingegner Giorgio Monti dell'Università La Sapienza di Roma;

che il giudice per le indagini preliminari Perluigi Cianfrocca, pur rilevando che persona offesa è lo Stato, ha ordinato su richiesta del pubblico ministero l'archiviazione della denuncia, ossia della *notitia criminis*, in tal modo privando lo Stato della tutela del patrimonio storico e artistico della nazione fondata sull'articolo 9 della Costituzione,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro della giustizia intenda fare luce su questa vicenda e se risulti che sia stata promossa l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati del tribunale penale di Frosinone, dottor Amodio e dottor Cianfrocca, in conseguenza del loro comportamento;

se il Ministro per i beni e le attività culturali intenda intervenire sulla medesima vicenda in conformità degli articoli 37 e 38 del testo unico n. 490 del 1999 per assicurare in tal modo con procedura di esecuzione la conservazione dell'ex convento di Tecchiena che appartiene al patrimonio nazionale e quindi alla collettività.

(4-18808)

WILDE. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che in Italia vivono 700.000 giovani di età compresa tra 0 e 18 anni, affetti da menomazione uditiva più o meno pronunciata; tra questi vi sono circa 60.000 bambini in età compresa tra 0 e 18 anni, affetti da sordità profonda congenita, alla quale consegue la condizione di mutismo per impossibilità di apprendimento dei suoni;

che i costi sociali diretti ed indotti in relazione alla vastità del fenomeno ed alla necessità di gestire con scuole speciali una tale massa di popolazione, la quale non potrà mai svolgere normali attività economiche, appaiono enormi; informazioni forse non indiscutibili ma certamente ragionevoli quantificano in oltre 1.200 milioni *pro capite* il costo sociale, durante l'arco della vita, di un cittadino affetto di sordità profonda,

l'interrogante chiede di conoscere:

se sia stata condotta un'indagine storica ed una valutazione, in prospettiva, dei costi sociali sopra citati;

se il Ministro della sanità sia al corrente delle nuove tecniche di microchirurgia che permettono l'inserimento di protesi interne con elettrodi introdotti direttamente nei ricettori cerebrali; questo insieme di innovazioni tecnologiche consente di ridare l'udito anche a soggetti privi di nervo acustico;

se si intenda prendere in considerazione la possibilità di ripetere su larga scala interventi simili a quello recentemente eseguito, a Verona, dal professor Vittorio Colleti, intervento trasmesso in diretta televisiva, che ha suscitato vasta eco non solo in Italia;

se corrisponda a verità l'affermazione che è stata attribuita al Ministro in indirizzo, ovvero che il costo di questi interventi sarebbe eccessivamente oneroso per il servizio sanitario.

(4-18809)

IULIANO, BESSO CORDERO. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che le recenti positive innovazioni varate dal Parlamento sulle procedure di gare ed appalti nella pubblica amministrazione stanno attraversando una fase di rodaggio prima di produrre, si spera, compiutamente i loro effetti;

che l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici sta procedendo in questi giorni ad emanare una serie di determinazioni in applicazione della legge e del relativo regolamento;

che nei giorni scorsi in una di queste determinazioni l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici ha stabilito che «l'Amministrazione aggiudicatrice è tenuta all'invio della documentazione di gara (capitolati ed altri documenti) se richieste dal concorrente. La spesa dell'invio si pone a carico delle amministrazioni che hanno l'obbligo di fornire i documenti necessari a formulare l'offerta»;

che tale determinazione pone a carico degli enti una spesa imprevedibile priva di copertura finanziaria, onere non sopportabile soprattutto da parte degli enti di piccole dimensioni,

gli interroganti chiedono di sapere:

se questa determinazione dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici non sia in violazione delle leggi sulla contabilità generale dello Stato;

se la stessa determinazione non leda i principi di autonomia finanziaria degli enti locali;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per revocare immediatamente questa determinazione dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici.

(4-18810)

MANCONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nella notte fra il 17 ed il 18 febbraio 2000, in quattro paesi della provincia di Viterbo (Oriolo Romano, Bassano Romano, Ronciglione e Sutri), circa un centinaio di carabinieri, con unità cinofile, giunte da Perugia, hanno effettuato perquisizioni in moltissime abitazioni di questi paesi, dove vivono nuclei familiari con figli minori o, comunque, giovani;

che l'intento sarebbe stato quello di ritrovare sostanze stupefacenti;

che molti cittadini hanno lamentato le modalità poco corrette della perquisizione notturna e, in alcuni casi, hanno lamentato l'assenza di un mandato dell'autorità giudiziaria;

che la sola ragione della perquisizione consisterebbe nella presenza, in queste famiglie, di ragazzi ritenuti, senza alcuna ragione, coinvolti in attività illecite connesse all'uso di sostanze stupefacenti;

che nella sola città di Sutri la perquisizione ha riguardato circa 200 famiglie e non vi è stato alcun provvedimento di arresto, in quanto nulla di illegale è stato rinvenuto nel corso dell'operazione di polizia;

che non è la prima volta che vengono effettuati, in questi paesi, tali operazioni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che una procedura di polizia di questo genere possa produrre panico in centinaia di persone, senza alcuna vera ragione di sicurezza, e quali provvedimenti intenda adottare per accertare se vi siano stati eventuali abusi di autorità durante le perquisizioni.

(4-18811)

BALDINI. – *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il regolamento sui lavori pubblici approvato dal Consiglio dei ministri il 10 dicembre 1999, in attuazione della «legge Merloni», esclude che i componenti della Corte dei conti possano far parte delle commissioni di collaudo dei lavori pubblici o di opere finanziate dallo Stato, anche in relazione agli aspetti di opportunità previsti dall'articolo 118-4d del suddetto regolamento;

che la Corte dei conti è un organismo preposto alla vigilanza e al controllo nei riguardi dell'intervento oggetto del collaudo;

che risulta che alcuni consiglieri della Corte dei conti siano collaudatori di opere dell'alta velocità ferroviaria per conto delle Ferrovie dello Stato,

si chiede di sapere:

se quanto sopra esposto corrisponda al vero ed, in caso affermativo, chi siano i funzionari che svolgono tali incarichi e quali siano stati i criteri di selezione;

quali provvedimenti si intenda adottare per risolvere tale situazione di incompatibilità degli incarichi.

(4-18812)

TAPPARO. – *Ai Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Visto che con decreto del Presidente della Repubblica n. 48 del 7 febbraio 2000 non si applicano più i contrassegni di Stato sulle bevande, sulle acque minerali e sui prodotti vinosi;

considerato che detta iniziativa è stata accolta in modo favorevole dai produttori (il contrassegno di Stato è rimasto pertanto solo sui prodotti alcolici); va tuttavia notato che in tutti i paesi dell'Unione europea, esclusi Grecia e Portogallo, essi sono stati aboliti;

tenuto conto che l'applicazione del contrassegno di Stato fa sì che i prodotti italiani, per essere esportati, debbano seguire una delle seguenti procedure:

a) essere esportati senza contrassegno;

b) essere esportati con contrassegno pagando l'accisa per poi chiedere la restituzione;

che ambedue le soluzioni sono onerose specialmente per le piccole e medie imprese in quanto la prima obbliga a tenere due magazzini, uno nazionale ed uno per l'estero (senza contrassegni), per cui si verifica il caso che il produttore, se non ha ordini, non tiene il magazzino e non tenendo il magazzino non può evadere eventuali ordini se non di quantitativi sufficienti a giustificare la produzione, e la seconda obbliga il produttore ad anticipare l'accisa per poi chiedere la restituzione con aggravati contabili ed esborso di capitali,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno abolire i contrassegni di Stato anche in Italia, (ovviamente mantenendo adeguati controlli affinché l'accisa non venga evasa da produttori senza scrupoli), visto che una simile decisione aiuterebbe molti piccoli produttori ad intraprendere la strada dell'esportazione dei liquori italiani e delle grappe sia attraverso i canali tradizionali che via *Internet*, con evidente beneficio per l'economia nazionale.

(4-18813)

CURTO. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che il gruppo Cedis-Gum starebbe cedendo ad altro gruppo, ove non l'avesse già fatto, il punto di vendita di Francavilla Fontana (Brindisi);

che il gruppo subentrante avrebbe già rilevato anche il punto vendita dell'ex Standa, sempre a Francavilla Fontana;

che tanto ha determinato preoccupazione ed inquietudine nei lavoratori a causa di probabili flessioni dei livelli occupazionali;

che a tale proposito nei giorni scorsi è stato indetto uno sciopero che ha visto una folta partecipazione dei dipendenti attenti non solo al mantenimento del posto di lavoro ma anche agli aspetti contributivi e contrattuali ad esso collegati,

l'interrogante chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente di imponenti operazioni finanziario-commerciali, non esclusivamente legate al territorio di Francavilla Fontana e della provincia di Brindisi, estese a livello quantomeno regionale, se non addirittura nazionale;

ove fossero a conoscenza di quanto richiamato, quali siano le loro valutazioni e se il fenomeno dei repentini passaggi di proprietà all'interno del sistema distributivo sia stato da essi monitorato ad ogni opportuno fine;

nei casi specifici richiamati, se non si ritenga opportuno verificare la permanenza delle condizioni retributive, contributive e contrattuali giustamente reclamate dai lavoratori.

(4-18814)

BORNACIN. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che lunedì 28 febbraio 2000 è stato approvato il piano di ripartizione delle frequenze, nel quale sono contenute anche le frequenze per il servizio di radioamatore in Italia;

che tale piano attribuisce ai radioamatori solo una parte delle frequenze che sono assegnate in tutta Europa dai paesi membri e, per alcune di esse, viene stabilita la condivisione con altri servizi privati;

che le frequenze dei radioamatori dovrebbero essere tutte eguali in tutta Europa e l'esclusione di parte di esse per i nostri radioamatori costituisce non solo un illecito costituzionale, ponendo limiti all'articolo 21 della Costituzione stessa, ma un vero e proprio declassamento dell'attività svolta da questi concittadini, benemeriti della società civile;

che una simile assegnazione deficitaria ed incompleta stabilisce ancora il perpetuarsi di una errata concezione secondo la quale il Ministero delle comunicazioni ritiene di essere il proprietario di tutte le frequenze e le concede ai radioamatori secondo arbitrarie suddivisioni;

che la differenza così creata fra i radioamatori italiani e quelli di tutti gli altri paesi europei ed extraeuropei genera – senza che il Ministro delle comunicazioni se ne renda conto, pur essendo rappresentante ed espressione del Governo italiano – l'effettivo imbarazzo sofferto dalla nostra nazione nei confronti dei paesi membri europei, in quanto – purtroppo ormai da anni – si considerano gli italiani «radioamatori di secondo ordine»,

l'interrogante chiede di sapere quali immediati provvedimenti intenda adottare il Ministro competente al fine di:

recepire ed attuare le direttive europee che, da anni, stabiliscono le regole per l'attività di radioamatore e le rispettive frequenze da assegnare;

porre fine a questo grave atto di ingiustizia nei confronti di cittadini, sempre pronti e disponibili nelle disgrazie e nelle calamità naturali, che costituiscono un valido ed irrinunciabile supporto alle radiocomunicazioni di emergenza, senza comportare alcun aggravio al pubblico erario;

adoperarsi in prima persona, come espressione del Governo, per non ostacolare ancora l'iter di approvazione del relativo disegno di legge che dal lontano 1985 risulta presentato in entrambi i rami del Parlamento, con la firma di diversi gruppi parlamentari, soprattutto perchè il testo dei progetti di legge via via presentati nel corso delle diverse legislature rappresenta esclusivamente ciò che è legge negli altri paesi e copia fedele degli accordi comunitari, cui solo l'Italia ancora non si è adeguata;

correggere prima di approvare definitivamente, quest'ultimo piano delle frequenze in modo che recepisca le legittime richieste delle associazioni di radioamatori.

(4-18815)

MISSERVILLE, CORTELLONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il signor Francesco Merola, nato ad Eboli (Salerno) il 1° settembre 1960 ed ivi residente in via Giovanni XXIII, è imputato, senza avere alcun precedente penale, nel procedimento denominato «California» segnato al numero 1106/94 RG GIP del tribunale di Salerno che si trascina da anni e la cui definizione è ancora lontana;;

che al signor Merola sono state revocate tutte le autorizzazioni commerciali ed amministrative causandogli un danno economico di enorme portata;

che più volte è stata rappresentata al questore di Salerno la vicenda umana e personale del signor Francesco Merola senza alcun effetto, nonostante la nuova normativa che prevede, per eventuali provvedimenti personali ed amministrativi, una sentenza di condanna, non essendo più bastevole il mero rinvio a giudizio,

si chiede di conoscere:

le ragioni per cui, al di là dalla normativa vigente, il questore di Salerno abbia usato del potere discrezionale che gli compete per evitare di fornire al cittadino Merola una risposta alle sue legittime attese per l'adozione di qualsiasi misura;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per richiamare la stessa autorità al rispetto dei diritti del cittadino in questione.

(4-18816)

SPECCHIA, MAGGI. – *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri.* – Premesso:

che l'approvvigionamento dei viveri ai militari italiani in Kosovo è al centro di un'inchiesta del procuratore militare Infeliso e di una indagine della Corte dei conti;

che secondo notizie apparse sugli organi d'informazione i carabinieri impegnati in Bosnia nella MSU (Multinational specialised unit)

non possono incassare lo stipendio, in quanto gli assegni emessi a Sarajevo dal comando della missione KFOR sulla Banca commerciale italiana sono risultati scoperti;

che quest'ultima situazione sarebbe in atto da alcuni mesi,

gli interroganti chiedono di conoscere se le notizie rispondano al vero e quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per evitare che possano ripetersi fatti così gravi.

(4-18817)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e delle finanze.* – Premesso:

che a Novara vi era un immobile sito in via Manzoni 8 che veniva venduto da un privato al comune per la somma di 5 miliardi di lire al metro quadrato;

che gli immobili con eguali caratteristiche, anche all'attualità, vengono valutati per una cifra che non eccede i 2,8-3 milioni al metro quadrato;

che risulta all'interrogante che vi siano state perizie accertative dei competenti uffici catastali;

che una volta che il problema è stato segnalato sui *media* è intervenuto il trasferimento del funzionario addetto alle stime,

si chiede di conoscere le reali motivazioni di detto trasferimento ed in particolare:

se vi sia stata perizia estimativa antecedente alla compravendita;

se in particolare tale perizia fosse conosciuta dagli enti pubblici in quanto redatta a favore dell'ANAS;

se sia stata richiesta prima o dopo l'acquisto ulteriore perizia estimativa;

se ad un eventuale diniego di perizia in conformità all'acquisto, ma in coerenza con i reali valori di mercato, sia temporalmente preceduto il trasferimento;

se risulti che la magistratura si sia occupata o si stia occupando di un fatto di per sè dubbio che ha, almeno da un punto di vista oggettivo, una rilevanza penale.

(4-18818)

DOLAZZA. – *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che gli abitanti degli appartamenti di proprietà dell'IACP di via Cacciatore 21/5 e di via Precavallo 64, del quartiere 3001 Nichelino, in Torino, hanno chiesto ed ottenuto dallo stesso IACP l'autorizzazione ad installare negli appartamenti di cui usufruiscono, a proprie spese e cura, le caldaie per il riscaldamento;

che l'IACP per detti stabili ha ritenuto di provvedere al rifacimento dell'impianto di riscaldamento con sistema centralizzato;

che, pertanto, gli assegnatari degli alloggi non possono più gestire, come da diciotto anni fanno, il riscaldamento personalizzato con minore spesa,

si chiede di sapere:

i motivi per i quali l'IACP intenda effettuare tale modifica, che comporta maggiore onere economico;

se l'IACP intenda provvedere al risarcimento degli assegnatari che subirebbero un maggiore onere per il riscaldamento nonchè per lo spreco degli impianti esistenti.

(4-18819)

MIGNONE. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che i cittadini del Sud della Basilicata – le cui case sono state rese inagibili dal terremoto del 9 settembre 1998 – continuano a vivere in abitazioni di fortuna con un disagio facilmente comprensibile;

che intanto l'opera di ricostruzione tarda a realizzarsi prolungandosi uno stato di «emergenza» non più accettabile;

che ad aggravare le preoccupazioni dei cittadini si aggiunge l'approssimarsi del mese di giugno 2000, data in cui dovrebbe cessare la erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione, come prevede l'articolo 6 dell'ordinanza n. 3022 del 17 novembre 1999,

si chiede di conoscere se non si intenda già da adesso predisporre il provvedimento di proroga del suddetto contributo fino al rientro del cittadino terremotato nella propria abitazione debitamente ricostruita come, peraltro, viene riconosciuto ai cittadini dell'Umbria che si ritrovano nelle stesse condizioni dei terremotati lucani.

(4-18820)

RUSSO SPENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere:

se negli anni '70 siano stati indetti concorsi da parte del Ministero della difesa per entrare nel SID e di qui in Gladio;

in particolare, se presso la scuola SAS di Viterbo si sia svolto uno di questi concorsi con la partecipazione di circa 700 militari;

se il personale arruolato nel SID, vincitore del concorso e poi arruolato in Gladio, venisse regolarmente pagato e se esistano gli statini paga dal maggio 1970;

se questi pagamenti venissero accantonati per due terzi per essere investiti in titoli di Stato trentennali e se esistano ancora questi fondi presso il Sismi ed a quanto ammontassero gli stipendi dei «gladiatori» nei vari gradi (anche tenendo conto che il capo del centro Scorpione percepiva uno stipendio di un milione al mese);

se tra i «gladiatori» ve ne fossero alcuni che venivano imbarcati su navi mercantili con la copertura di ufficiali della Marina mercantile;

se ad alcuni «gladiatori» siano state ordinate operazioni in Algeria e in Tunisia e per quali scopi, tenuto conto di ciò che risulta nel libro «Nome in codice Ulisse» dell'ammiraglio Martini alle pagine 141-142;

se Gladio, negli anni '70, fosse suddivisa in tre centurie: Aquile (personale militare dell'Aeronautica e della Folgore), Lupi (personale militare dell'Esercito e della Marina), Colombe (personale civile, incluse le donne).

(4-18821)

THALER AUSSERHOFER. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che l'articolo 3, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede la possibilità per i soggetti che costruiscano la prima casa di detrarre dalla dichiarazione dei redditi gli interessi passivi sui mutui contratti;

che il decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1999, n. 311, prevede, al terzo comma dell'articolo 1 che «la detrazione è ammessa a condizione che i lavori di costruzione abbiano inizio nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto che sarà il possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare da costruire e che quest'ultima sia adibita ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei predetti lavori»;

considerato:

che i tempi necessari alla costruzione di un'abitazione sono molto più lunghi rispetto a quelli per l'acquisto di una casa già costruita;

che nelle località di montagna è uso iniziare la costruzione di abitazioni in autunno, sospendere i lavori in inverno, a causa delle avversità atmosferiche, per poi riprenderli in primavera;

che chi intende costruire la propria abitazione principale, prima di ricorrere ai mutui delle banche, che comportano il pagamento di alti tassi di interesse, preferisce utilizzare gradualmente i propri risparmi ed è quindi frequente la stipula dei mutui oltre i sei mesi dalla data di inizio dei lavori,

si chiede di sapere se non sia il caso di prolungare il termine fissato dal decreto del Ministro delle finanze citato fino a dodici mesi per non penalizzare coloro che, per motivi di risparmio, prima di ricorrere al mutuo preferiscono impiegare le proprie risorse.

(4-18822)

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che la società Filanto spa di Lecce ha avviato le procedure per una ristrutturazione aziendale, con il conseguente ricorso alla cassa integrazione per centinaia di lavoratori,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero il fatto che la direzione della Filanto obbligherebbe alcuni dipendenti, quelli rimasti in azienda, a lavorare un'ora in più al giorno e il sabato, senza riconoscere gli straordinari;

se corrisponda al vero il fatto che ai lavoratori rimasti in fabbrica sarebbe effettuata una trattenuta mensile di lire 80-85.000 senza che questa compaia in busta paga, per l'acquisto di sapone e carta igienica;

se non si ritenga di far intervenire l'ispettorato del lavoro di Lecce per appurare se la Filanto rispetti quanto previsto dai contratti nazionali collettivi, in particolare per quanto riguarda salari, orari e sicurezza sul lavoro;

se non si ritenga che lo stato di crisi dichiarato della Filanto spa sia in contraddizione con la richiesta di sabati lavorativi;

se non si ritenga di avviare un'inchiesta ministeriale per verificare se attualmente vi siano tutti quei requisiti per la continuazione dell'erogazione del finanziamento pubblico a sostegno della ristrutturazione aziendale della Filanto.

(4-18823)

CALVI, FERRANTE, MASCIONI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che il consiglio dell'ordine degli avvocati di Ancona ha denunciato il profondo disagio dei magistrati, degli avvocati e dei cittadini causato dall'assoluta inadeguatezza degli organici del personale amministrativo e giudiziario del tribunale di Ancona;

che tale situazione si manifesta nonostante l'impegno dei magistrati, del personale amministrativo e dell'avvocatura;

che gli uffici giudiziari di Ancona possono definire gli appelli con un ritardo di ben 2.090 giorni a fronte di una media nazionale di 1.069 giorni;

che la definizione delle cause di primo grado è di 1.742 giorni a fronte dei 1.381 della media nazionale;

che l'arretrato in tema di cause civili di cognizione ordinaria ammonta a oltre 5.000 procedimenti;

che le procedure esecutive immobiliari ammontano a oltre 2.000 e sono di fatto sospese dal 1991, e cioè da quasi dieci anni dalla loro proposizione;

che l'udienza di prima comparizione nelle procedure di separazione e di divorzio giudiziale è fissata circa 12 mesi dopo il deposito del ricorso e che i tempi della definizione delle cause sono superiori di almeno 4 o 5 volte rispetto a quelli nazionali;

che la magistratura del lavoro ha un carico di lavoro di circa 12.000 procedimenti pendenti, dei quali circa 8.700 avanti gli unici due magistrati togati presenti, e che l'udienza di prima comparizione è fissata dopo circa un anno;

che i dati sopra indicati, tratti dalla rivista «Guida al diritto» del 12 febbraio 2000, sono stati oggetto di un approfondito e serio confronto nel corso di un'assemblea nel tribunale di Ancona, cui hanno partecipato parlamentari, magistrati ed avvocati, assemblea indetta con apprezzabile sensibilità dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Ancona,

si chiede di sapere quali iniziative e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere affinché sia garantito il completamento e l'aumento dell'organico di magistrati togati e del personale amministrativo e ausiliario al fine di far uscire il tribunale di Ancona da una condizione di «dissesto giudiziario», i cui effetti sono subiti soprattutto in termini di maggiore insopportabilità dai cittadini più deboli e quindi più bisognosi di tutela e protezione.

(4-18824)

